

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 marzo 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 49. Sentenza 9-12 marzo 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - *Referendum* - Servizi radiotelevisivi - Trasmissione di tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 - Adozione della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della delibera 20 maggio 1997 - Spettanza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Pag. 17

N. 50. Sentenza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Turismo - Regione Liguria - Agenzie di viaggio e turismo - Disciplina - Violazioni - Trattamento sanzionatorio - Assoggettamento a sanzione amministrativa anche dell'attività di organizzazione e intermediazione svolta occasionalmente e senza fine di lucro - Contrasto con il principio di libertà sociale - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, art. 21, comma 2; legge regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28, art. 20, comma 2; legge regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, artt. 2, 4 e 18).

(Cost., artt. 2, 17 e 18)

» 23

N. 51. Sentenza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Competenza per territorio - Spostamento - Mancata previsione di principi predeterminati quali quelli previsti per il processo penale - Richiesta di sentenza additiva - Riferimento alla sentenza della Corte n. 326/1997 e ordinanza n. 462/1997 - Pluralità di soluzioni possibili - Disomogeneità degli interessi contrapposti delle parti del processo civile - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(C.P.C., articoli da 18 a 35; articoli da 18 a 36).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101)

» 26

N. 52. Sentenza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare - Disciplina - Composizione - Disomogeneità rispetto al Consiglio superiore della magistratura - Riferimento alla sentenza n. 284/1986 - Inalterata libertà di giudizio dei membri intervenuti - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 4).

(Cost., artt. 3 e 108, secondo comma) Pag. 32

N. 53. Sentenza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso tributario - Condanna alla rifusione delle spese processuali - Mancata previsione della possibilità di condanna della parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso per spontaneo riconoscimento della fondatezza delle ragioni della controparte - Riferimento alla sentenza della Corte n. 79/1997 secondo cui un modello processuale non può essere assunto a parametro per un rito diverso - Non fondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15, comma 1, e 46, comma 3).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma) » 36

N. 54. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Omessa previsione che siano fatti salvi i delitti dolosi per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo concretamente determinato non superiore nel massimo a due anni - Pericolosità sociale - Prospettazione da parte del giudice rimettente di due questioni come alternative e/o concorrenti - Difetto della necessaria univocità - Inammissibilità.

(C.P., artt. 222, primo comma, e 203, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 32) » 40

N. 55. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imputazione automatica al socio accomandante dei maggiori redditi accertati nei confronti della società - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi ordinanza n. 5/1998) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, secondo comma).

(Cost., art. 24) » 42

N. 56. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Condoni - Versamento dell'oblazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 369/1988) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, terzo comma; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1).

(Cost., art. 3) Pag. 44

N. 57. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato - Aumento del canone - Esclusione - Inefficacia della disposizione impugnata ed inattualità della lamentata lesione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165).

(Cost., art. 3) » 46

N. 58. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini suppletive compiute dal p.m. successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio - Limitazione ad opera dell'art. 430, primo comma, del c.p.p. - Richiesta di sentenza additiva - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 419, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 48

N. 59. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente - Dichiarazione dell'imputato - Assunzione in sede di convalida - Omessa previsione nelle forme dettate per la testimonianza e l'esame dell'imputato nel dibattimento - Inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (vedi ordinanze nn. 301 e 401 del 1997) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 34, 421 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma) » 50

N. 60. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Candidatura per le elezioni politiche del 27 marzo 1994 - Omissione del deposito della dichiarazione e del rendiconto di cui all'art. 7, n. 6, legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Sanzione pecuniaria amministrativa di lire 50 milioni - Carente ponderazione della legge 4 gennaio 1997, n. 672 sopravvenuta - Manifesta inammissibilità.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 5).

(Cost., art. 3, primo comma) Pag. 52

N. 61. Ordinanza 9-12 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - False informazioni al p.m. - Sospensione del procedimento - Legge n. 332/1995 - Inserimento dell'art. 37-bis nel codice penale - Disciplina transitoria - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28, primo comma).

(Cost., art. 3) » 55

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 5 marzo 1988 (della regione autonoma della Sardegna).

Navi e navigazione - Navigazione da diporto - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 - Attribuzione alle regioni della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni e alla vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche - Disciplina del procedimento autorizzatorio - Mancata osservanza delle modalità e della procedura previste dallo statuto speciale della regione Sardegna, in caso di conferimento di funzioni amministrative delegate dallo Stato, comportanti l'emanazione di apposito decreto legislativo, previa consultazione della Commissione paritetica - Violazione dei principi costituzionali posti in materia di fonti e di rapporti tra fonti statali e regionali, nonché del principio di legalità, in relazione agli atti regolamentari del Governo e ai principi concernenti la «delegificazione» - Omessa previsione circa una integrazione delle entrate finanziarie corrispondente alla nuova attribuzione di competenze, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria e di bilancio regionale - Incidenza sulla potestà legislativa esclusiva della regione in materia di ordinamento degli uffici - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 465/1991, 69/1995, 381/1996, 451/1988, 494/1990, 60/1993 e 156/1996 - Espresa configurazione del conflitto come conflitto «negativo».

(D.P.R. 9 ottobre 1997, nn. 431, artt. 28, commi 2, 3, 5 e 33).

[Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. a), 4, 5, 6, 7, 8 e 56; Cost. artt. 116, 118 e 119; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2; d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436, art. 15; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 49] » 59

- N. 11. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1998 (del presidente della regione siciliana).

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge n. 449 del 1997 - Riserva all'erario delle entrate derivanti dalla legge stessa - Rinvio, per l'emanazione delle relative modalità di attuazione, a decreto interministeriale - Nuova disciplina della tassazione dei veicoli a motore e contestuale abolizione o riduzione di imposte, gravanti su autoveicoli, di spettanza regionale - Previsione di compensazione, per la perdita del gettito derivante dall'abolizione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida, a favore della sola regione Sardegna - Istituzione di imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - Norme per la riscossione delle imposte - Asserita indeterminatezza circa il carattere di «novità» delle entrate, che solo ne legittimerebbe, nei confronti della regione siciliana, la riserva allo Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana stessa, anche per quanto concerne, in particolare, la potestà di riscossione dei tributi - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, per mancata previsione circa forme di partecipazione e consultazione regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/1996.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 17, commi 22, 18, 26 e 64).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2) Pag. 63

- N. 12. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 1998 (della regione Piemonte).

Edilizia e urbanistica - Silenzio-assenso - Adozione di procedure di silenzio-assenso da parte degli enti locali, in applicazione dei decreti-legge decaduti per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, legge n. 662 del 1996 - Validità dei relativi strumenti urbanistici «già intesi approvati» e previsione, a tal fine, che il termine di 180 giorni stabilito per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, sia raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge - Lesione del principio secondo cui cessa *ex tunc* l'efficacia dei decreti-legge non convertiti entro il termine di 60 giorni - Violazione delle competenze regionali in materia di tutela del paesaggio, di beni ambientali e di urbanistica - Illegittimità del ricorso allo strumento del silenzio-assenso per attività di pianificazione territoriale - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 244 e 429 del 1997.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 49, comma 18).

(Cost., artt. 9, 77, terzo comma, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1987, n. 616, artt. 82 e 83) » 66

- N. 13. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1998 (della regione Lombardia).

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge n. 449/1997 - Riduzione delle quote spettanti alle regioni in caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, da parte di queste e delle Aziende sanitarie locali, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria e in caso di mancata attuazione degli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale - Riutilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da tali riduzioni - Inquadramento nella dirigenza regionale di specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale - Fornitura a titolo gratuito, da parte del Servizio sanitario nazionale di protesi mammarie - Estensione alle regioni e province autonome della disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale - Attribuzione all'«organo di direzione politica responsabile» della competenza in ordine alla riduzione di organismi collegiali - Destinazione ad economie di bilancio del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici e privati e dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi - Applicabilità alle regioni della normativa concernente la dismissione di attività pubbliche - Disposizioni per la riduzione delle giacenze - Norme per il contenimento del fabbisogno finanziario - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla salute - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione, in particolare, delle competenze regionali in materia di sanità pubblica e dell'autonomia finanziaria, per mancata attribuzione di risorse in correlazione agli aggravati di spesa derivanti dalle norme impugnate - Lamentata configurazione delle misure introdotte dalle norme stesse come misure a regime e non transitorie.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 32, commi 2, 4 e 5, 34, comma 1, 37, 39, comma 19, 41, comma 1, e 43, 44, comma 4, 47, comma 1, e 48, commi 1, 4 e 5).

(Cost., artt. 2, 3, 5, 32, 81, 97, 117, 118, 119 e 128)

Pag. 69

- N. 131. Ordinanza emessa dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Marano, del 13 ottobre 1997.

Processo penale - Termine per la difesa - Possibilità di richiesta da parte del difensore d'ufficio nominato dal giudice in assenza del difensore di fiducia dell'imputato - Dedotta omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le ipotesi analoghe specificamente indicate - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 108).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma)

» 73

- N. 132. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 28 aprile 1997.

Professioni sanitarie - Uso della qualifica di «specialista» riservato ai possessori di relativo diploma rilasciato o riconosciuto dallo Stato - Conseguente divieto dell'uso della qualifica di specialista a medico omeopata formatosi presso la Libera università di medicina omeopatica di Roma (LUIMO) e munito di numerosi attestati di qualificazione nella disciplina stessa - Disparità di trattamento dell'omeopata rispetto agli altri esercenti professioni sanitarie - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e della salute.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 1, parti 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma, 35, primo e secondo comma)

» 75

N. 133. Ordinanza emessa dal pretore di Pavia del 18 dicembre 1997.

Processo penale - Giudizio di rinvio - Obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione anche nel caso in cui si siano verificate condizioni (nella specie: mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza) che facciano ritenere errato o superato il principio di diritto espresso - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

(C.P.P. 1988, art. 627, comma 3).

(Cost., artt. 24 e 97) Pag. 80

N. 134. Ordinanza emessa dal tribunale di Venezia del 17 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentata utilizzabilità di materiale probatorio ritualmente assunto subordinata al consenso della parte - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

Processo penale - Dibattimento - Nuova normativa in tema di valutazione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo il consenso delle parti - Lamentata applicabilità della novella ai procedimenti in corso - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 210, comma 4, e 513, in relazione alla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 1 e 5).

(Cost., artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101 e 112) » 82

N. 135. Ordinanza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova del 16 dicembre 1997.

Tributi locali - Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) - Riscossione - Tributi accertati e non ancora definiti (nella specie: a causa di pendenza di giudizio di primo grado) - Prevista iscrizione a ruolo per intero ed unitamente alle soprattasse e gli interessi relativi - Applicabilità dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che fissa delle misure percentuali per l'iscrizione provvisoria di tributi nei ruoli d'imposta - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

[D.Lgs. 15 gennaio 1993, n. 507, (recte: 15 novembre 1993), art. 72; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15)].

(Cost., artt. 3 e 24) » 88

- N. 136. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia del 20 novembre 1997.

Processo penale - Indagato infermo di mente socialmente pericoloso - Applicabilità della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure della misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero - Lamentata attribuzione al pubblico ministero del potere di scelta circa la misura da richiedere al giudice - Irragionevolezza.

(C.P., artt. 206 e 222, comma 1; c.p.p. 1988, artt. 312 e 313).

(Cost., art. 3) Pag. 90

- N. 137. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia del 5 dicembre 1997.

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76) » 92

- N. 138. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia del 6 novembre 1997.

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76) » 96

- N. 139. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia del 17 dicembre 1997.

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76) » 97

- N. 140. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'8 gennaio 1998.

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76) Pag. 98

- N. 141. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'8 gennaio 1998.

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76) » 99

- N. 142. Ordinanza emessa dal pretore di Verbania del 14 novembre 1997.

Processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per astensione degli avvocati dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Disparità di trattamento tra imputati - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/1994.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione al c.p., art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 100

- N. 143. Ordinanza emessa dal tribunale di Bologna del 1° dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Modifiche normative in tema di valutazione delle prove - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Applicabilità della disciplina transitoria a seconda se i soggetti siano già stati sottoposti o meno ad esame prima dell'entrata in vigore della novella - Mancata conservazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa - Diversità di regime rispetto a quello previsto per altre fonti di prova - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(Legge 7 agosto 1979, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 112) » 102

N. 144. Ordinanza emessa dal tribunale di Crotone del 7 gennaio 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni rese dall'imputato nello stesso procedimento o dal testimone - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sull'esercizio della giurisdizione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, ultimo periodo).

[Cost., artt. 3, 11, (*recte*: art. 111), 24 e 112] Pag. 106

N. 145. Ordinanza emessa dal tribunale di Alba del 18 dicembre 1997.

Processo penale - Esame di coimputato nello stesso procedimento o di un imputato in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267; c.p.p. 1988, art. 514).

(Cost., artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 112) » 108

N. 146. Ordinanza emessa dal tribunale di Trani del 2 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Lamentata immediata applicabilità ai procedimenti di primo grado in corso - Irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni processuali.

(C.P.P. 1988, artt. 210 e 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 110

- N. 147. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria del 5 novembre 1997.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Esclusione, secondo il diritto vigente, della concessione per la radiodiffusione televisiva a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti anche in caso di trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Ingiustificato deterioro trattamento delle imprese minori, con incidenza sul principio di libertà, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, art. 1, commi 3 e 3-*quater*, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, commi 13 e 14, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3, 21 e 41) Pag. 113

- N. 148. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria del 5 novembre 1997.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Esclusione, secondo il diritto vigente, della concessione per la radiodiffusione televisiva a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti anche in caso di trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Ingiustificato deterioro trattamento delle imprese minori, con incidenza sul principio di libertà, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, art. 1, commi 3 e 3-*quater*, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, commi 13 e 14, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3, 21 e 41) » 115

- N. 149. Ordinanza emessa dal T.A.R. della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria del 5 novembre 1997.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Esclusione, secondo il diritto vigente, della concessione per la radiodiffusione televisiva a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti anche in caso di trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Ingiustificato deterioro trattamento delle imprese minori, con incidenza sul principio di libertà, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, art. 1, commi 3 e 3-*quater*, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, commi 13 e 14, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3, 21 e 41) » 116

N. 150. Ordinanza emessa dal tribunale di Messina del 27 ottobre 1997.

Processo penale - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali - Reati comuni e reati militari - Operatività delle connessione soltanto in caso di maggiore gravità del reato comune rispetto a quello militare - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Eccesso di delega per non aver il legislatore delegante escluso specificamente detta ipotesi di connessione.

(C.P.P. 1988, art. 13, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76) Pag. 117

N. 151. Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, sez. IV giur.le di Roma dell'8 luglio e 14 ottobre 1997.

Impiego pubblico - Militari in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve) - Sanzioni disciplinari di stato - Previa contestazione degli addebiti - Omessa previsione - Deteriore trattamento dei militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica rispetto ad altre categorie - Ingiustificata disparità di trattamento tra sanzioni di stato e sanzioni di corpo - Violazione del diritto di difesa e del principio di informazione delle Forze armate allo spirito demografico della Repubblica.

(R.D.-L. 3 febbraio 1938, n. 744, art. 64, convertito in legge 16 febbraio 1939, n. 468; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 30).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 52, terzo comma) » 119

N. 152. Ordinanza emessa dal tribunale di Reggio Emilia del 28 novembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Utilizzabilità (nei limiti di valutazione probatoria previsti) delle dichiarazioni predibattimentali rese da un coimputato nei confronti di altri - Applicabilità per tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra situazioni identiche a seconda se sia stata già disposta o meno la lettura dei verbali contenenti dette dichiarazioni.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., art. 3) » 123

N. 153. Ordinanza emessa dal tribunale di Cagliari del 22 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - sottrazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e del principio di legalità e di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento rispetto al regime di altre fonti di prova.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Utilizzabilità (nei limiti di valutazione probatoria previsti) delle dichiarazioni predibattimentali rese da un coimputato nei confronti di altri - Inapplicabilità della disciplina transitoria ai procedimenti in cui sia stato già disposto il giudizio - Irragionevolezza - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, di legalità e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 25, 101, 111 e 112)

Pag. 128

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 49

Sentenza 9-12 marzo 1998

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - *Referendum* - Servizi radiotelevisivi - Trasmissione di tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 - Adozione della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della delibera 20 maggio 1997 - Spettanza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso di Rita Bernardini, Raffaella Fiori, Mauro Sabatano, nella qualità di promotori e presentatori dei *referendum* abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e *golden share*, notificato il 9 giugno 1997, depositato in cancelleria il 17 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera adottata il 20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la quale è stata disciplinata la trasmissione di Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997, iscritto al n. 35 del registro conflitti 1997;

Visto l'atto di costituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Achille Chiappetti per Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano e l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 24 maggio 1997, Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, nella loro qualità di promotori dei *referendum* abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e *golden share*, dichiarati ammissibili da questa Corte e indetti, per il 15 giugno 1997, con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica in data

15 aprile 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 90 del 18 aprile 1997, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in ordine al regolamento (*recte*: delibera) del 20 maggio 1997 con il quale la Commissione di vigilanza, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle Tribune referendarie da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto, i ricorrenti ricordano come questa Corte abbia più volte riconosciuto la legittimazione del comitato promotore a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e come, in particolare, secondo quanto affermato nella sentenza n. 161 del 1995, il comitato stesso sia stato legittimato a dolersi delle eventuali restrizioni apportate alla campagna referendaria in quanto suscettibili di incidere sulla formazione della volontà di coloro che esprimono il voto.

Ciò detto, i ricorrenti osservano che la delibera impugnata richiama, in premessa, sia la disposizione dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del-popolo), che in materia di propaganda attribuisce ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del *referendum* le medesime facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali, sia le precedenti deliberazioni della stessa Commissione. Nel diversificare i soggetti legittimati a partecipare ai differenti cicli di Tribune in essa previsti, la delibera non si sarebbe però attenuta alla sua premessa: l'art. 1 dispone che siano trasmessi, per ciascuno dei quesiti referendari, un ciclo di confronti e un ciclo di appelli ai votanti, riservati entrambi ai comitati promotori e ai comitati per il NO; l'art. 2, alle lettere *a)* e *b)*, prevede un ulteriore ciclo di quattro dibattiti, nei quali il tempo, come per gli altri cicli, «è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto» e ai quali possono partecipare i gruppi parlamentari ma non i comitati promotori dei *referendum*; ad avviso dei ricorrenti, la previsione di quest'ultimo ciclo di quattro dibattiti sarebbe lesiva delle attribuzioni dei comitati. Risulterebbe infatti attribuita ai soli gruppi parlamentari, in dibattiti previsti per di più nell'ultima settimana prima del voto, la rappresentanza delle posizioni referendarie. L'art. 52 della legge n. 352 del 1970, pur formalmente richiamato, sarebbe stato quindi nella sostanza disatteso nel suo prevedere che le facoltà in materia di propaganda referendaria siano riconosciute ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum considerati come gruppo unico. Il presupposto dal quale la Commissione bicamerale procederebbe, che cioè i gruppi parlamentari si ripartiscano equamente tra i SI e i NO, sarebbe oltretutto indimostrato, e sarebbe stato trascurato il fatto che il Parlamento, in quanto titolare della potestà legislativa, si porrebbe, nel sistema costituzionale, in posizione antitetica a quella dei comitati promotori, la partecipazione dei quali dovrebbe essere pertanto assicurata anche nei dibattiti destinati ai gruppi politici.

Un'ulteriore lesione delle proprie attribuzioni è individuata dai ricorrenti nel ritardo con il quale la Commissione avrebbe provveduto ad approvare la regolamentazione delle Tribune referendarie. Tale ritardo, infatti, avrebbe posto la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella impossibilità di iniziare la programmazione prima del 26 maggio, mentre, essendo stati indetti i *referendum* per il 15 giugno, la campagna referendaria avrebbe avuto inizio il 15 maggio. La restrizione dei tempi della campagna referendaria, osservano i ricorrenti, si ripercuoterebbe sulla formazione della volontà di coloro che sono chiamati ad esprimere il proprio voto e, di conseguenza, sulle attribuzioni garantite al comitato promotore dall'art. 75 della Costituzione.

In conclusione, i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa sospensiva, dell'art. 2, lettere *a)* e *b)*, della delibera in questione.

2. — Questa Corte, con ordinanza n. 171 del 5 giugno 1997, ha respinto la richiesta di provvedimento cautelare ed ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione nei soli confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, fissando ai ricorrenti il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e dell'ordinanza.

3. — Nel giudizio si è costituita, il 16 settembre 1997, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, chiedendo che il proposto conflitto sia dichiarato inammissibile o, subordinatamente, sia rigettato.

Preliminarmente la Commissione eccepisce che, in considerazione dell'esito dei *referendum* proposti dai comitati promotori, sarebbe venuto meno l'interesse dei ricorrenti, poiché dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe discendere alcun effetto giuridico sulle procedure svoltesi e sui relativi esiti, che sarebbero derivati unicamente dalla astensione massiccia degli elettori, in nessun modo riferibile ad un preteso difetto di propaganda.

In merito alla censura relativa all'esclusione dei comitati promotori dai quattro dibattiti ai quali hanno partecipato i rappresentanti dei gruppi parlamentari, la Commissione rileva che la dialettica e il pluralismo degli indirizzi sarebbero stati assicurati dalla ripartizione degli interventi secondo le opposte indicazioni di voto e dalla diversa estrazione politica dei singoli gruppi.

La Commissione contesta poi l'affermazione dei ricorrenti secondo cui i gruppi avrebbero monopolizzato la rappresentanza delle posizioni referendarie, in quanto sarebbe stata, invece, «prevista sia la partecipazione dei comitati per il sì e per il no, sia dei gruppi parlamentari, sia la pubblicità con spot, sia la trasmissione, anche per radio, dei dibattiti televisivi».

L'art. 52 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 avrebbe, d'altronde, trovato piena applicazione ed esatta corrispondenza nella delibera adottata, nel suo riferirsi da un lato alle formazioni parlamentari e dall'altro ai comitati promotori, contrapponendo a questi ultimi i comitati per il no, ove esistenti.

Ancora, il dibattito fra i gruppi parlamentari sarebbe stato necessario per esprimere «la politica nazionale quale essa si presenta in Parlamento in occasione del voto referendario», mentre l'unanimità dei gruppi su singole posizioni referendarie sarebbe «eventualità storicamente trascurabile».

In riferimento alla tardività della delibera rispetto alla campagna referendaria, la Commissione parlamentare sostiene che «non è il conflitto un rimedio contro il ritardo». La sfera di potestà del comitato promotore, secondo la Commissione, consisterebbe nella garanzia delle attività necessarie a promuovere il *referendum* mentre la propaganda porrebbe il diverso problema dell'accesso al mezzo radiotelevisivo, che, ove negato, potrebbe eventualmente determinare un illegittimo esercizio della funzione parlamentare, contro il quale vi sarebbero rimedi diversi da quelli diretti a reprimere l'invasione della sfera di potestà altrui. Né potrebbe costituire invasione di potestà la asserita restrizione della campagna referendaria, poiché questa non si configurerebbe come autonoma sfera di potestà costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.

D'altra parte, ad avviso della Commissione parlamentare, nessuna norma stabilirebbe il termine entro il quale devono avere inizio le operazioni di propaganda per le consultazioni referendarie e, nella materia delle elezioni politiche e amministrative, i trenta giorni precedenti il voto verrebbero in rilievo piuttosto come termine per la presentazione delle candidature, così che la stessa fattispecie «campagna elettorale» sarebbe giuridicamente individuabile con difficoltà.

Nelle leggi in vigore non si rinverrebbero poi specifiche previsioni di comportamento in materia per la Commissione parlamentare per i servizi radiotelevisivi, poiché l'art. 4 della legge n. 103 del 14 aprile 1975 si limiterebbe a delimitare le competenze della Commissione, l'art. 52 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 attribuirebbe ai promotori dei *referendum* i poteri riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici organizzati e la legge n. 515 del 1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) non si riferirebbe alle procedure referendarie.

4. — In prossimità dell'udienza sia la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che i comitati promotori ricorrenti hanno depositato memorie e documentazione relativa, rispettivamente, alla formazione dell'atto oggetto del conflitto e ai regolamenti di precedenti campagne radiotelevisive referendarie.

5. — Nella propria memoria la Commissione parlamentare insiste innanzitutto sull'assoluto difetto di interesse attuale, e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, l'ordinanza di questa Corte di ammissibilità del conflitto in oggetto darebbe per acquisiti due dati: l'eguale ripartizione del tempo radiotelevisivo tra le opposte indicazioni di voto e la complessiva presenza dei comitati promotori nelle varie fasi delle trasmissioni di propaganda. L'aver assicurato separati spazi alle rappresentanze parlamentari andrebbe dunque interpretato solo come sforzo di chiarificazione di distinte responsabilità innanzi al corpo elettorale: che non sarebbero tanto quelle dei sostenitori del sì o del no, quanto, da una parte, quella dei rappresentanti istituzionali titolari del mandato politico, e, dall'altra, quella di coloro i quali assumono iniziative di democrazia diretta; e tale separazione escluderebbe in radice l'invasione dell'altrui competenza.

Quanto alla denunciata restrizione dei tempi della propaganda per la ritardata approvazione della delibera impugnata, la Commissione parlamentare osserva che la normativa dell'art. 52 della legge n. 352 del 1970 è stata da essa ritenuta applicabile alla propaganda radiotelevisiva solo per analogia e, quindi, con tutti i necessari adattamenti derivanti soprattutto dalla specificità dei tempi dell'attività di decisione parlamentare, che è attività politica.

L'iter formativo della delibera impugnata dimostrerebbe come si sia trattato di un procedimento tutt'altro che agevole, segnato, dall'8 maggio al 20 maggio 1997, da numerose tappe di confronto e riflessione, che escluderebbero qualsiasi invasione di potestà altrui da parte della Commissione.

Anche la prassi, d'altra parte, disconoscerebbe l'esistenza di vincoli di data, nell'attività parlamentare in genere, e nell'attività della Commissione resistente; anzi, ad avviso di quest'ultima, sarebbe sufficiente rilevare — a dimostrazione anche dell'impossibile equiparazione rigida tra la ripartizione degli spazi destinati all'affissione, prevista dalla legge n. 352 del 1970, e la regolamentazione per analogia dell'accesso alla televisione pubblica, — che spesso, per le campagne referendarie, le delibere di regolamentazione sarebbero state assunte in date successive al trentesimo giorno antecedente allo svolgimento dei *referendum* stessi.

6. — I comitati promotori ricorrenti chiedono che la Corte, nonostante l'avvenuta effettuazione dei *referendum* si pronunci sui principi costituzionali ai quali hanno fatto appello in sede di ricorso.

Dall'ordinanza di ammissibilità del conflitto, infatti, sembrerebbero emergere due contrastanti criteri interpretativi dell'atto impugnato (eguale ripartizione del tempo complessiva presenza dei comitati promotori). Non sarebbe cioè condivisibile la tesi secondo cui l'eguale ripartizione del tempo tra le opposte indicazioni di voto consentirebbe di escludere la partecipazione dei promotori alle tribune serali tra tutti i partiti politici, che sarebbero, da una parte, le più seguite e, dall'altra, l'espressione di un dibattito che si svolgerebbe tutto all'interno dell'organo che ha emanato la legge di cui si chiede l'abrogazione o che non ha provveduto ad abrogarla.

Nessun partito o gruppo parlamentare, per quanto favorevole ai *referendum* potrebbe considerarsi abilitato a sostenere le ragioni che hanno indotto i promotori a richiederli. La stessa lettera dell'art. 52 della legge n. 352 del 1970, chiedendo che i promotori del *referendum* siano considerati, ai fini della propaganda, «come gruppo unico», garantirebbe la partecipazione dei promotori alla tribune riservate, e ciò sarebbe stato attuato nel passato.

7. — Nel corso dell'udienza pubblica, la difesa della Commissione parlamentare resistente ha depositato ulteriore documentazione.

Considerato in diritto

1. — Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, quali promotori e presentatori dei *referendum* abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e *golden share*, indetti per la tornata del 15 giugno 1997, sollevano conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato al fine di ottenere l'annullamento dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottata in data 20 maggio 1997, con cui viene disciplinata la trasmissione di Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997.

I ricorrenti si dolgono della menomazione delle proprie attribuzioni, garantite dall'art. 75 della Costituzione, che discenderebbe dall'essere previsto nella delibera della Commissione parlamentare un ciclo di quattro dibattiti riservato esclusivamente ai gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, e dall'essere stata la stessa delibera approvata in ritardo con una conseguente, illegittima restrizione della campagna radiotelevisiva referendaria.

2. — Deve essere confermata la ammissibilità del conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, già ritenuta, in via deliberativa, nella ordinanza n. 171 del 1997.

Sussistono infatti i requisiti soggettivi, essendo indubitabili anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di *referendum* abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Quanto al requisito oggettivo, si deve poi ribadire che gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti televisivi sui *referendum* che dovesse risulterne, potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle attribuzioni che spetta ai comitati promotori tutelare.

3. — Non può essere accolta l'eccezione della difesa della Commissione secondo la quale, a seguito dell'espletamento dei *referendum* proposti dal comitato ricorrente e in considerazione dell'esito degli stessi — mancato raggiungimento del quorum di validità delle consultazioni a causa della massiccia astensione degli aventi diritto

al voto, non imputabile, secondo la Commissione, ad un difetto di propaganda ma conseguente alla libera scelta del corpo elettorale — sarebbe venuto meno l'interesse dei ricorrenti, poiché all'eventuale sentenza della Corte non potrebbe seguire alcun effetto giuridico sulle procedure già svoltesi.

I rilievi della difesa della Commissione investono il merito del presente conflitto e non anche la sua ammissibilità. Una volta ricostruita come espressione di un dovere costituzionale che incombe sul Parlamento, e per esso sulla apposita Commissione parlamentare, la formulazione di indirizzi sulla propaganda referendaria rispettosi dei principi del pluralismo, ed una volta riconosciuto che a tale dovere fa riscontro una attribuzione dei comitati promotori, l'affermazione che una sentenza di questa Corte che accertasse la violazione di quel dovere e la lesione di quella attribuzione sarebbe inidonea a produrre effetti sul procedimento di *referendum* già concluso non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, essendo in linea teorica valutabile l'incidenza dell'accertata menomazione sull'esito del *referendum*. Né varrebbe disquisire intorno all'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, poiché, come già a suo tempo osservato in altra occasione, residuerebbe comunque «l'interesse del ricorrente ad ottenere quella decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione che rappresenta — specialmente nei conflitti tra poteri dello Stato — l'oggetto principale del giudizio di questa Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 150 del 1981).

4. — Nel merito, il ricorso è infondato.

La delibera della Commissione parlamentare, approvata il 20 maggio 1997, stabiliva che, in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997, fossero trasmessi su rete nazionale, secondo un criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto, un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, riservato ai comitati promotori ed ai comitati per il no costituitisi anteriormente alla data del 23 maggio 1997, un ciclo di appelli ai votanti riservato ai medesimi soggetti, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 13 giugno, nonché un ciclo di quattro dibattiti riservato ai gruppi parlamentari anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento.

La circostanza che per questi ultimi dibattiti non fosse prevista la partecipazione dei comitati promotori non ha comportato alcuna vulnerazione della loro posizione giuridica né alcuna menomazione della sfera di attribuzioni loro garantita. La scelta della Commissione di mantenere distinte le trasmissioni destinate ai comitati da quelle riservate ai gruppi parlamentari, anche se non imposta dalla Costituzione, rispecchia una non arbitraria visione del *referendum* tendente a valorizzare la complessa posizione che l'istituto assume nel sistema costituzionale: da un lato, manifestazione di sovranità popolare non mediata che, in quanto tale, postula un dibattito aperto nella società civile nel quale abbiano voce, oltre ai promotori, di norma favorevoli all'abrogazione, anche i soggetti che si organizzino per esprimere un orientamento contrario; dall'altro, deliberazione su una legge, che investe, cioè, un prodotto della rappresentanza politica e che non può pertanto vedere esclusi dal dibattito pubblico i gruppi parlamentari, riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante.

Da nessun principio costituzionale è desumibile un divieto a che, in tema di propaganda radiotelevisiva referendaria, i due piani — quello del libero e in qualche modo contingente aggregarsi delle idee, delle opinioni e degli interessi attorno ad un quesito specifico, sul quale si muovono i comitati, e quello delle più stabili aggregazioni politiche, proprio dei gruppi parlamentari — siano mantenuti distinti per una più chiara percezione da parte dell'elettore della complessiva consistenza del quesito e della molteplicità delle sue valenze.

È vero che il disegno costituzionale è sul punto sufficientemente elastico da permettere, nella propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, anche un'impostazione diversa e da consentire, in assenza di un'apposita disciplina legislativa, che nella delibera della Commissione bicamerale il processo politico referendario sia considerato unitariamente, con la previsione di programmi di confronto diretto tra rappresentanti dei gruppi e promotori, come avveniva nelle deliberazioni adottate dalla Commissione in occasione di precedenti tornate referendarie.

L'essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione, infatti, è la necessaria democraticità del processo politico referendario e l'esigenza che in esso sia offerta dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell'opinione pubblica; i modi e le forme in cui tale partecipazione deve svolgersi sono rimessi, però, in assenza di disposizioni di legge, alla discrezionalità della Commissione parlamentare che incontra i limiti, nella specie non oltrepassati, dell'idoneità e della congruità della scelta rispetto al fine da perseguire.

Non depono nel senso dell'esistenza di uno schema di propaganda radiotelevisiva fisso ed infungibile l'art. 52 della legge n. 352 del 1970, invocato dai ricorrenti, il quale, nella ripartizione degli spazi destinati alle affissioni, tratta i promotori come un unico gruppo, sullo stesso piano, cioè, dei gruppi politici rappresentati in Parlamento.

Questa disposizione pone la regola che ai promotori del *referendum* non possono essere destinati spazi di propaganda minori o meno importanti di quelli riconosciuti ai gruppi politici; non se ne desume l'ulteriore e diversa regola che gruppi e comitati debbano disporre contestualmente dei medesimi spazi.

Dalla disciplina delle affissioni non si argomenta dunque il diritto dei promotori di partecipare alle stesse trasmissioni riservate ai gruppi politici, tanto più che l'applicazione, nel significato preteso dai ricorrenti, dell'art. 52, il quale equipara gruppi politici e comitati senza dare alcun rilievo all'orientamento che i primi intendano manifestare in vista della consultazione referendaria, sarebbe stata difficilmente conciliabile con la scelta, non irragionevole e non preclusa alla Commissione bicamerale, di valorizzare il carattere binario del quesito e di adottare, nella ripartizione dei tempi di trasmissione, il criterio della rigorosa equiparazione tra le opposte indicazioni di voto, sia nei confronti tra comitati, sia nei dibattiti tra rappresentanti dei gruppi politici.

5. — Infondata è pure la censura dei ricorrenti secondo i quali la menomazione delle proprie attribuzioni deriverebbe dalla tardiva adozione della delibera, approvata dalla Commissione parlamentare il 20 maggio 1997 in relazione a *referendum* indetti per il 15 giugno 1997; ciò che avrebbe determinato, a loro avviso, una illegittima compressione del periodo di campagna referendaria.

Nessuna disposizione di legge stabilisce quanto tempo prima del giorno previsto per la consultazione popolare debba essere adottata la delibera relativa alla trasmissione delle tribune referendarie. L'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che effettivamente dispone che tale deliberazione debba intervenire non oltre il quinto giorno successivo alla indizione dei comizi elettorali, riguarda le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; e, mentre il successivo art. 20 estende la disciplina alle elezioni del Parlamento europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, del Sindaco e del Presidente della provincia, nessuna norma si riferisce espressamente al *referendum*. Anche a voler applicare in via analogica alle consultazioni referendarie il principio ricavabile dal citato articolo 1, tale applicazione non può che limitarsi, appunto, al principio e questo non è nel senso che l'intero periodo compreso tra la data di adozione della delibera e quella delle votazioni debba essere ininterrottamente coperto dalle trasmissioni del servizio pubblico; è infatti positivamente richiesto soltanto che gli spazi di propaganda siano «idonei», adeguati, cioè, a una corretta e completa informazione radiotelevisiva che è tutto quanto necessita all'espressione di un voto consapevole da parte degli elettori.

D'altronde, una lesione delle attribuzioni dei comitati promotori, in ordine alla propaganda referendaria, non potrebbe consistere nel mero dato formale del ritardo nell'adozione della delibera. Perché la lesione sussista, occorre che essa sia sostanziale, che cioè il periodo di effettiva propaganda e gli spazi ad essa destinati risultino insufficienti ed inadeguati secondo un criterio di ragionevolezza. Ma l'applicazione di tale criterio porta a ritenere che nessuna irragionevole compressione delle attribuzioni dei promotori si è nella specie verificata, se si considera che l'atto impugnato prevedeva, in loro favore, per ciascuno dei quesiti referendari un ciclo di confronti suddivisi in più trasmissioni e un ciclo di appelli ai votanti nella giornata di venerdì 13 giugno 1997, in orario serale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della delibera in data 20 maggio 1997 concernente la trasmissione di Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 50

Sentenza 9-12 marzo 1998**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Turismo - Regione Liguria - Agenzie di viaggio e turismo - Disciplina - Violazioni - Trattamento sanzionatorio - Assoggettamento a sanzione amministrativa anche dell'attività di organizzazione e intermediazione svolta occasionalmente e senza fine di lucro - Contrasto con il principio di libertà sociale - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.****(Legge regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, art. 21, comma 2; legge regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28, art. 20, comma 2; legge regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, artt. 2, 4 e 18).****(Cost., artt. 2, 17 e 18).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso due ordinanze-ingiunzione di pagamento emesse dal presidente della provincia di Genova, notificate all'opponente per violazione degli artt. 2, 4 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986 n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), per avere l'intimato posto in essere attività riservata alle agenzie di viaggio e di turismo senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Genova, con ordinanza del 7 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della citata legge regionale.

Tali articoli disciplinano le attività proprie delle agenzie di viaggio (art. 2), l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle stesse (art. 4), l'attività di organizzazione turistica da parte di associazioni senza scopo di lucro (art. 18) e le sanzioni amministrative (art. 21).

Secondo la ricostruzione del giudice *a quo*, il ricorrente aveva eccepito la illegittimità degli artt. 2 e 18 della legge della regione Liguria n. 15 del 1986, per violazione degli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione. In particolare,

il ricorrente aveva rilevato che una applicazione rigorosa dei controlli e delle misure previste dalla citata normativa regionale si sarebbe tradotta di fatto «in una inaccettabile compressione dei diritti inviolabili della persona» e avrebbe impedito «lo svolgimento di quel minimo di attività organizzativa indispensabile per poter effettuare attività sportive e ricreative in compagnia di altri».

Il pretore, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge regionale, osserva che le disposizioni in questione, oltre a disciplinare analiticamente le agenzie di viaggio e di turismo, detterebbero norme che sembrerebbero precludere l'esplicazione dei diritti inviolabili della persona.

Ad avviso del remittente, l'art. 21, comma 2, di detta legge, sanzionando «chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2», invece di limitarsi a disciplinare le attività esercitate in modo professionale, finirebbe col vietare ogni attività organizzativa in materia di viaggi; risulterebbero impediti anche semplici attività di organizzazione di viaggi e soggiorni per gruppi di amici «o addirittura per il proprio nucleo familiare», poiché la disposizione censurata sanzionerebbe, in modo indiscriminato, qualunque attività di tal genere.

Secondo il pretore, anche l'art. 18 della citata legge regionale sarebbe illegittimo perché discriminerebbe le associazioni ed i sodalizi operanti a livello locale, rispetto a quelli che agiscono a livello nazionale, ponendo limiti solo alle attività dei primi e solo a questi imponendo di comunicare alla Provincia la notizia di qualsiasi iniziativa, nonché l'elenco nominativo dei partecipanti.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Genova investe alcune disposizioni della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 contenente la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. L'ordinanza menziona, fra gli altri, gli artt. 2 e 4 di tale legge — che rispettivamente individuano le attività proprie delle agenzie e ne subordinano lo svolgimento ad apposita autorizzazione — ma non ne fa oggetto di specifica censura, sicché, in relazione ad essi, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda, nell'ordine, gli artt. 21 e 18. Il primo, al comma 2, nel punire con sanzione amministrativa pecuniaria chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2, ad avviso del giudice remittente, lederebbe diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, poiché senza il tramite delle agenzie sarebbe vietato organizzare un viaggio o un periodo di soggiorno turistico per i propri amici e persino per la propria famiglia.

L'art. 18 è censurato per la ingiustificata disparità di trattamento a cui darebbe luogo tra le organizzazioni nazionali e le organizzazioni locali: mentre gli organismi a carattere associativo senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono liberamente organizzare viaggi e soggiorni per i propri associati, le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale, salvo che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o in occasione di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, sono tenute a rivolgersi alle agenzie.

2. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 è inammissibile per difetto di rilevanza.

Dall'esposizione dei fatti compiuta dalla stessa ordinanza risulta che al ricorrente era stato rivolto l'addebito di aver pubblicizzato gite da lui stesso organizzate. Non è dunque pertinente il richiamo alla disciplina dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni e riservati agli associati: di essa il pretore di Genova non è chiamato a dare applicazione.

3. — Fondata è invece la questione concernente l'art. 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15.

Il richiamo ai diritti inviolabili contenuto nell'ordinanza deve intendersi riferito agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, che, come ricorda il giudice *a quo*, erano i parametri indicati dalla parte nel sollevare l'eccezione. E in effetti la disposizione colpisce comportamenti che sono espressione della socialità della persona, che è il bene protetto da un complesso di disposizioni costituzionali tra le quali rientrano quelle richiamate.

La libertà sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attività; e così, se svolta con continuità e con finalità lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 della Costituzione e delle leggi che vi danno attuazione. Per simili attività, la previsione di un'autorizzazione e l'imposizione di ragionevoli vincoli a tutela dell'interesse pubblico è coerente col regime costituzionale dell'iniziativa economica privata. Ma, nella previsione dell'impugnato art. 21, tale limite opera per qualsiasi attività di organizzazione di viaggio, anche se svolta episodicamente e senza finalità di profitto. La pretesa di voler assoggettare ad autorizzazione anche queste attività (pretesa implicita nella previsione di illiceità, contenuta nell'art. 21 della legge regionale), contrasta con il principio di libertà sociale.

L'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, è quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e intermediazione di cui all'articolo 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza fine di lucro.

Resta assorbito ogni altro profilo.

4. — Successivamente al promovimento del presente giudizio, è entrata in vigore la legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), il cui art. 20, al comma 2, riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1986. Pertanto, la declaratoria di illegittimità va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche a tale nuova norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 51

Sentenza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo civile - Competenza per territorio - Spostamento - Mancata previsione di principi predeterminati quali quelli previsti per il processo penale - Richiesta di sentenza additiva - Riferimento alla sentenza della Corte n. 326/1997 e ordinanza n. 462/1997 - Pluralità di soluzioni possibili - Disomogeneità degli interessi contrapposti delle parti del processo civile - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.****(C.P.C., articoli da 18 a 35; articoli da 18 a 36).****(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 1996 dalla Corte d'appello di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A. ed altri e Filocamo Felice Maria, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997 e l'11 novembre 1996 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Stabile Carmine e la Società Editrice Il Messaggero S.p.A. ed altro, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione della R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A., di Filocamo Felice Maria e di Stabile Carmine nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Paolo Barile per la R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A., Enzo Musco per Filocamo Felice Maria, Giovanni Giacobbe per Stabile Carmine e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio civile — promosso da un magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a cagione di una dedotta diffamazione a mezzo stampa — la Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un pro-

cedimento civile, si determini uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 del codice di procedura penale»; ovvero, «in linea subordinata, limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata»; ovvero ancora, «nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 della legge sulla stampa».

Osserva preliminarmente la Corte rimettente che il fatto che l'attore non svolgesse funzioni giurisdizionali al momento in cui ebbe a proporre la domanda giudiziale — prestando all'epoca servizio presso il Ministero di grazia e giustizia — non incide sulla rilevanza della questione, ove questi, come nella fattispecie, nel corso del processo ha iniziato ad esercitare nuovamente tali funzioni.

Quanto, poi, alla proponibilità della questione di costituzionalità, ritiene il giudice *a quo* che l'intervenuta pronuncia della Cassazione — la quale, a seguito di regolamento di competenza proposto nel corso dello stesso giudizio, aveva affermato la competenza territoriale del tribunale di Roma — non precluderebbe la successiva proposizione di una questione attinente alla legittimità costituzionale di quelle stesse norme che radicano la competenza in capo al giudice individuato dalla Cassazione in concreto.

Nel merito, la Corte d'appello di Roma si duole dell'asserita illogicità di un sistema giurisdizionale in cui il giudizio penale afferente a magistrati, siano essi imputati o parte offesa, viene per legge (*ex art. 11 cod. proc. pen.*) attribuito alla competenza territoriale del capoluogo del distretto vicino a quello in cui il magistrato stesso presta o prestava servizio, mentre altrettanto non viene disposto nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un giudizio civile.

La Corte d'appello — pur rammentando che la Cassazione, investita di una questione sostanzialmente coincidente, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza sotto il duplice profilo della diversa rilevanza degli interessi dedotti nel giudizio penale ed in quello civile e della sussistenza, nel sistema, di strumenti di salvaguardia, quali la ricasazione e l'astensione — ritiene tuttavia la palese inidoneità di tale secondo argomento a svolgere quella funzione cautelatrice che ad esso si attribuisce. Rileva, in proposito, che la funzione giurisdizionale riveste caratteristiche peculiari e del tutto specifiche, in quanto la credibilità di essa si basa non solo e non tanto sulla tutela dell'indipendenza dei giudici in astratto, ma piuttosto, e ben più significativamente, sulla trasparenza, anche all'esterno di essa; di talché, pur non sussistendo in ipotesi motivi di astensione, egualmente apparirebbe congruo che la funzione fosse devoluta a giudici «estranei» all'ufficio in cui il magistrato che è parte presta o prestava servizio. Laddove, poi, i richiamati strumenti di salvaguardia (astensione e ricasazione) sono presenti anche nel giudizio penale, il che non ha impedito al legislatore di disciplinare espressamente l'ipotesi del magistrato esercente nel distretto, dettando l'art. 11 cod. proc. pen.

Ne deriva quindi, ad avviso del giudice *a quo*, l'irrazionalità di un sistema che — pur essendo unica la giurisdizione e dovendosi salvaguardare l'indipendenza del giudice in ogni occasione in cui la giurisdizione stessa viene esercitata — solo nella sede penale garantisce tale trasparenza, mentre nell'ambito del processo civile nulla dispone al riguardo; e ciò non tanto per il principio della disparità (ingiustificata) di trattamento, che pure sussiste, quanto per l'illogicità manifesta di un sistema che si preoccupa del problema soltanto nell'ambito penale senza porsi analoga problematica per il processo civile, con conseguente ulteriore *vulnus* sia all'art. 3 sia all'art. 101 della Costituzione. Tanto più in quanto, come nel caso concreto, ci si deve far carico della specifica situazione che si verifica allorché in sede civile si debba giudicare in tema di risarcimento del danno susseguente a diffamazione a mezzo stampa, per statuire sul quale il giudice civile dovrà, sia pure *incidenter tantum*, giudicare sulla sussistenza o meno del reato in questione.

1.2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della sollevata questione per difetto di rilevanza sotto il duplice profilo: *a*) che la competenza territoriale del tribunale di Roma (in primo grado) era stata affermata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, con formazione sul punto del giudicato interno preclusivo della proponibilità di una questione di legittimità costituzionale il cui esito non potrebbe avere rilevanza nel giudizio *a quo*; *b*) che la competenza si era ormai definitivamente radicata in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti, anche conseguenti ad un'eventuale pronuncia di incostituzionalità.

Nel merito, osserva l'Avvocatura come la differenza riscontrabile tra processo penale e processo civile trovi una giustificazione pienamente razionale nell'ontologica diversità dei fini perseguiti e degli interessi coinvolti, che si esprime, solo quanto al primo processo, nel carattere istituzionalmente e monopolisticamente «pubblico» dell'azione, e nella sua diretta incidenza sul valore cardine della libertà personale del soggetto contro il quale l'azione stessa è rivolta. Sostiene quindi l'Avvocatura che appare ragionevole la scelta operata dal legislatore, nella sua discrezionalità, di affidare la garanzia dell'indipendenza ed imparzialità del giudice nel processo civile esclusivamente alle regole in tema di astensione e ricusazione.

1.3. — Si è costituito l'attore del giudizio *a quo*, concludendo preliminarmente per l'inammissibilità della sollevata questione con considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato.

Ulteriori profili d'inammissibilità, secondo la parte privata, vanno rinvenuti: *a*) nell'assunzione quale *tertium comparationis* dell'art. 11 cod. proc. pen. del 1988, che — al momento della proposizione della domanda — ancora non era entrato in vigore; laddove, in applicazione dell'art. 41-*bis* al tempo vigente, la competenza a conoscere del reato sarebbe ugualmente stata del tribunale di Roma; *b*) nella richiesta di un intervento sostanzialmente creativo, della Corte costituzionale, sostitutivo della discrezionalità che, in materia, la Corte ha sempre riconosciuto al legislatore nella scelta dei vari possibili criteri idonei a preservare l'imparzialità del giudice.

Nel merito, la parte conclude per la manifesta infondatezza della questione, sulla base di motivazioni analoghe a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato sia in tema di diversità ontologica del sistema processuale penale rispetto a quello civile sia in ordine alla sufficienza dei rimedi dell'astensione e della ricusazione. Aggiungendo, peraltro, che la simmetria tra i due sistemi processuali, affermata dal rimettente, in realtà non sussiste, come emerge anche dalla diversità di disciplina in materia di incompatibilità del magistrato (inesistente nel processo civile), a dimostrazione della differente modulazione della tutela dell'imparzialità del giudice, che il legislatore riconnette alla maggiore o minore intensità degli interessi pubblici sottesi al giudizio.

1.4. — Si è costituita, altresì, la società editrice delle pubblicazioni denunciate dall'attore come diffamatorie, concludendo nel senso della fondatezza della sollevata questione, con riserva di ulteriori deduzioni, svolte poi con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, nella quale — fatte proprie le considerazioni svolte dal rimettente circa la violazione degli evocati parametri costituzionali — vengono puntualmente contrastate le argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale e dalle controparti private.

2.1. — Nel corso di analogo procedimento civile, il tribunale di Roma, con ordinanza emessa l'11 novembre 1996, ha a sua volta sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 11 del codice di procedura penale, anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato».

Motivando l'incidente di costituzionalità con considerazioni sostanzialmente conformi a quelle della Corte d'appello, osserva in particolare il rimettente che la diversità di natura del processo civile e di quello penale non è idonea a giustificare la dedotta disparità di trattamento, atteso che la norma del processo penale è espressione del valore di imparzialità del giudice, di cui partecipano tanto il processo penale tanto il processo civile per essere entrambi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della funzione statale giurisdizionale. Né la preordinazione dell'uno alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato, da un lato, e la preordinazione dell'altro alla realizzazione di situazioni soggettive individuali, dall'altro lato, attenua la primarietà di questo valore, che, garantito dalla Costituzione principalmente negli artt. 24, 25 e 101, non è adeguatamente tutelato dagli istituti dell'astensione e della ricusazione. Affermazione, questa, che il rimettente ritiene comprovata dalla previsione nel processo civile di criteri di competenza territoriale non derogabile, nonché dalla riproduzione della ripartizione della competenza *ex art. 11 cod. proc. pen.* nel caso di azione di risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

2.2. — Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha concluso, nel merito, per la infondatezza della questione con considerazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte nel precedente giudizio.

2.3. — Si è costituito, altresì, l'attore del giudizio *a quo*, concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione, prospettata — secondo la parte — sull'erroneo presupposto della configurabilità di un'azione tesa

all'attribuzione alla parte convenuta di un fatto costituente reato, essendo stato chiamato, al contrario, il giudice non a decidere in ordine alle conseguenze derivanti dalla commissione del reato ma soltanto a verificare se il comportamento assunto come illecito civile possa considerarsi astrattamente inquadrabile, per i limitati fini dell'applicabilità dell'art. 2059 cod. civ., in una fattispecie civilmente rilevante.

Secondo la parte privata, dunque, l'eventuale accoglimento della sollevata questione di legittimità non avrebbe alcuna incidenza nel processo in corso, atteso che l'ambito della decisione resterebbe limitato agli effetti dell'applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., che, essendo relativi a materia avente carattere esclusivo di responsabilità civile, rientrano, quanto alla competenza, nella disciplina dettata dal codice di procedura civile.

Nel merito, la parte — con motivazioni ulteriormente illustrate in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza — conclude per l'infondatezza della questione, richiamandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui rientra nell'esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria si creano tra organi e singoli componenti e tra singoli componenti, debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni più idonee a garantire il prestigio e l'indipendenza della magistratura.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Roma sospetta d'illegittimità costituzionale il combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ., nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: *a)* nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; *b)* ovvero, in linea subordinata, «limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata»; *c)* ovvero, in via ulteriormente subordinata, «nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa».

A sua volta, il tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 11 del codice di procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato».

Secondo entrambi i rimettenti, le norme censurate si porrebbero in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., per la lesione del principio di uguaglianza derivante dalla diversa regolamentazione di situazioni sostanzialmente identiche (tanto più allorquando il giudice civile sia chiamato, in via alternativa, a pronunciarsi — seppure *incidenter tantum* — su una richiesta risarcitoria fondata su una dedotta lesione derivante da un fatto-reato), nonché per l'irragionevolezza di un sistema che si preoccupa di prevedere il predetto spostamento di competenza territoriale solo in ambito penale e non anche in quello civile; *b)* con l'art. 101 Cost., proprio in ragione di tale ingiustificata disparità di trattamento a fronte della unitarietà della giurisdizione, cui è sottesa la generale esigenza di salvaguardare finanche l'apparenza dell'indipendenza del giudice in ogni occasione in cui la giurisdizione stessa viene esercitata; *c)* con l'art. 24 Cost., per la conseguente violazione del diritto di difesa della parte convenuta.

Secondo il tribunale di Roma, poi, le norme censurate contrasterebbero anche con l'art. 25 Cost., attesa l'ulteriore conseguente lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

2. — I giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto riguardanti problematiche sostanzialmente identiche.

3. — Va anzitutto esaminata l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza della questione, che l'Avvocatura dello Stato (seguita anche dall'attore nel giudizio *a quo*) ha preliminarmente proposto, con riguardo all'ordinanza di rimessione della Corte d'appello, sotto il triplice profilo: *a)* che il magistrato di cui trattasi aveva agito in giudizio quando ancora si trovava fuori ruolo perché in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia; *b)* che sulla competenza per territorio si era già pronunciata la Corte di cassazione in sede di regolamento; *c)* che, a' sensi dell'art. 5, come novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile al giudizio *de quo*, s'era verificata la *perpetuatio competentiae*.

3.1. — L'eccezione non è fondata.

3.1.1. — La Corte d'appello ha ampiamente motivato la rilevanza della sollevata questione, osservando fra l'altro: *a)* che il criterio della competenza previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. scatta in qualunque momento il magistrato venga a rivestire le funzioni in un ufficio giudiziario dello stesso distretto che comprende quello davanti a cui pende il procedimento nel quale egli assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; *b)* che imprescindibile presupposto del principio, secondo cui la sentenza di regolamento pronunciata dalla Corte di cassazione preclude la riproposizione di ogni questione sulla competenza territoriale, è la perdurante operatività delle norme che hanno determinato la competenza stessa.

Trattasi di motivazione non priva di plausibilità, considerato che la prima osservazione trova pieno conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, mentre la seconda è basata sulla diffusa tesi, secondo cui l'efficacia preclusiva panprocessuale che assiste la pronuncia di regolamento della competenza non rimane insensibile alla declaratoria d'incostituzionalità di quelle norme, applicando le quali la Corte di cassazione ha statuito.

3.1.2. — D'altronde, una consimile cedevolezza di fronte alla declaratoria di incostituzionalità è sicuramente da ravvisarsi con riguardo alla legge vigente nel momento della proposizione della domanda ed i cui successivi mutamenti sono indifferenti — secondo il nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ. — alla competenza del giudice adito. Sicché anche sotto tale terzo profilo, trascurato nell'ordinanza di rimessione, va ritenuta inconsistente l'eccezione preliminare dell'Avvocatura generale.

4. — La questione, come sollevata da entrambi i giudici rimettenti, è tuttavia da ritenere inammissibile sotto un ulteriore profilo, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione dei giudici rimettenti, una scelta fra più soluzioni possibili, che è rimessa al legislatore.

4.1. — Questa Corte ha già avuto occasione di notare che il «principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione [...] ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione» (sentenza n. 326 del 1997).

Ciò è ancora una volta da ribadire, pur dovendosi precisare che nella specie codesto principio non assume la stessa valenza attribuitagli con riguardo agli istituti dell'astensione e della ricusazione, regolati da norme aventi una diversa *ratio* e della cui (presenza e) generale operatività non si può, peraltro, non tener conto in sede di bilanciamento degli opposti valori e interessi nella materia *de qua*. Ma è da ribadire anche quanto in quella stessa sentenza si è osservato, nel rilevare la netta distinzione fra processo civile e processo penale: che cioè quest'ultimo è finalizzato essenzialmente all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, e in esso la presunzione di un'apprezzabile influenza sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del convincimento del giudice di regola non subisce la mediazione dell'impulso paritario delle parti, operante invece nel processo civile. Sicché — ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del processo — il bilanciamento di cui sopra dev'essere condotto secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, improntati — segnatamente in tema di competenza territoriale — a regole e criteri diversi, che si adeguano a distinte tradizioni ed esigenze attuali. Basti in proposito notare che nel processo penale — esclusi ovviamente i casi di connessione — unico è il foro territoriale, cioè quello previsto dall'art. 8 cod. proc. pen., cui appunto deroga il successivo art. 11; mentre nel processo civile sussiste un'ampia pluralità di fori, correlati ai molteplici interessi, riguardanti persone e cose, che vengono in considerazione relativamente alle varie liti.

In altri termini, pur alla luce delle ragioni che hanno portato il legislatore, attraverso un lungo *iter* scandito da sempre nuove normative, ad enunciare codesta regola derogatoria (peraltro non suscettibile di essere assunta a criterio generale: v. ordinanza n. 462 del 1997), si deve necessariamente valutare quale fra le tante soluzioni possibili sia la più confacente al processo civile, nei cui riguardi le modalità attuative del principio di imparzialità-terzietà non sono necessariamente identiche a quelle previste per il processo penale.

4.2. — Che l'estensione pura e semplice dell'art. 11 cod. proc. pen. non costituisca conseguenza obbligata di un'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della denunciata normativa è, del resto, reso evidente dalle stesse prospettazioni dei rimettenti, le quali si articolano in molteplici profili, correlati appunto alla pluralità delle soluzioni idonee a preservare la denunciata normativa dai sollevati dubbi d'incostituzionalità. Soluzioni legate ai contenuti variamente configurabili delle controversie civili, e perfino ai ruoli differenti che il giudice può assumere nel dirimerle, stante l'accentuata disomogeneità degli interessi contrapposti delle parti del processo civile, il quale

si conforma in modo diverso, proprio a seconda dei suoi vari possibili oggetti, che il legislatore non ha mancato di tener presenti nel fissare i tanti fori speciali cui si è accennato. Questi verrebbero tutti insieme e allo stesso modo derogati ove questa Corte estendesse l'art. 11 cod. proc. pen. ad ogni procedimento civile, com'è richiesto in via principale dalla Corte d'appello di Roma. Donde il rischio di una conseguente grave compressione del diritto di difesa di qualcuna delle parti; tanto più che in tale procedimento sono legittimati a intervenire soggetti diversi dall'attore e dal convenuto (art. 105 e segg. cod. proc. civ.), per i quali pure non potrebbe non assumere rilevanza l'eventuale qualità di magistrato.

Che se poi l'estensione venisse contenuta nei limiti più ristretti indicati dal tribunale di Roma e, in via doppiamente subordinata, anche dalla Corte d'appello, sarebbe difficile evitare la violazione, sotto altri profili, dello stesso principio di eguaglianza evocato da entrambi i rimettenti, in difetto appunto del bilanciamento di valori e interessi contrapposti necessario nell'introdurre innovazioni con riguardo a una competenza territoriale così articolata come quella prevista dal codice di procedura civile.

4.3. — In conclusione, solo il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identità di *ratio* che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. — come del resto esso ha già ritenuto relativamente alle controversie in materia di danno arrecato dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (v. artt. 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) — e quando, invece, quella *ratio* non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia. Così da evitare che vengano sacrificati altri interessi e valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per un'esecuzione forzata — specie se concorsuale —, o per una causa divisoria, o per un regolamento di confini, finisse col diventare competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente *singulatim* previsto nel codice di rito civile, quale sarebbe quello risultante dal nuovo testo dell'art. 11 cod. proc. pen. già approvato da uno dei rami del Parlamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 52

Sentenza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Militari - Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare - Disciplina - Composizione - Disomogeneità rispetto al Consiglio superiore della magistratura - Riferimento alla sentenza n. 284/1986 - Inalterata libertà di giudizio dei membri intervenuti - Non fondatezza.****(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 4).****(Cost., artt. 3 e 108, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), promossi con ordinanze emesse il 4 ed il 2 giugno 1997 dal Consiglio della magistratura militare nel corso di due procedimenti disciplinari, iscritte ai nn. 579 e 580 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare ha sollevato, con due ordinanze di analogo tenore emesse rispettivamente il 4 e il 2 giugno 1997, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), «per contrasto con gli artt. 3 e 108 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195».

Osserva il rimettente che la normativa impugnata non si preoccupa di assicurare l'invariabilità numerica del collegio non prevedendo: a) l'attribuzione della competenza ad assumere le decisioni disciplinari nei confronti dei magistrati militari ad una apposita sezione disciplinare del Consiglio; b) la correlativa possibilità di fare ricorso a componenti supplenti per i casi di impedimento, astensione o ricusazione dei componenti effettivi. Tali lacune legislative si tradurrebbero in una profonda violazione dei parametri costituzionali invocati, alla quale non può porsi rimedio in via interpretativa, applicando la normativa sul Consiglio superiore della magistratura (in virtù del richiamo di cui all'art. 7 del d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, contenente le norme di attuazione della legge n. 561 del 1988), dato il carattere speciale, sul punto, della disciplina impugnata e, in particolare, il diverso numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Dopo aver sottolineato — in ordine alla rilevanza — che l'eventuale accoglimento della questione, fondandosi sull'affermazione della necessità per il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare di assumere le decisioni di propria competenza con la partecipazione di tutti i suoi membri, comporterebbe il riconoscimento dell'irregolare costituzione del collegio per i due procedimenti disciplinari *de quibus* a causa dell'assenza di alcuni suoi componenti, il rimettente si sofferma sull'illustrazione del merito del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.

Al riguardo il Consiglio, dopo essersi riportato alla sentenza di questa Corte n. 71 del 1995 ed aver ricordato che essa ha riconosciuto la natura giurisdizionale della funzione disciplinare esercitata dal CMM in considerazione dell'avvenuta assimilazione (per stato giuridico e garanzie di indipendenza: v. art. 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180) della condizione dei magistrati militari a quella dei magistrati ordinari, pone l'accento sul fatto che la legge n. 561 del 1988, nell'istituire il CMM, si è ispirata alla medesima logica, prendendo come modello il Consiglio superiore della magistratura e definendo attribuzioni e procedure del nuovo organo mediante il rinvio a quelle dell'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria, «considerate — evidentemente — le più idonee a dare concreta attuazione al disposto dell'art. 108 della Costituzione». È quindi ragionevole — prosegue il giudice rimettente — ritenere che per dare reale e piena attuazione a questo principio — ed evitare altresì che resti lettera morta la specifica previsione dell'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 561 del 1988, secondo «cui il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari», — sia necessario che al magistrato militare sottoposto a procedimento disciplinare non venga sottratta alcuna delle garanzie che sono apprestate nei confronti del magistrato ordinario che si trovi nella medesima situazione. Non vi è dubbio secondo il Consiglio rimettente — che fra tali garanzie sia da includere quella di essere giudicato in sede disciplinare da un organo che, al pari di tutti gli altri organi giurisdizionali, operi come collegio «perfetto» (o reale), con la conseguente impossibilità di adottare decisioni in assenza di alcuno dei suoi componenti e con l'ineludibile necessità di predisporre criteri e modalità per l'eventuale sostituzione degli assenti, così come avviene appunto per la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La mancanza di omogeneità tra la normativa impugnata e quella prevista — in particolare dall'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 — per i magistrati ordinari rappresenterebbe dunque una grave violazione del principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, non trovando la denunciata disparità di trattamento alcuna giustificazione nella limitatezza dell'organico e nel conseguente diverso assetto organizzativo della magistratura militare, attese l'identica natura giurisdizionale del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare e del Consiglio superiore della magistratura nella stessa sede e la necessità, dettata da ragioni di coerenza dell'intero sistema legislativo, che due normative ordinarie che si ispirano al medesimo valore costituzionale non contengano disposizioni immotivatamente diverse.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze in epigrafe, entrambe pronunciate dal Consiglio della magistratura militare, sollevano un'identica questione. I relativi giudizi vanno, dunque, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare — in due analoghi procedimenti nei quali a causa dell'assenza di alcuni componenti si è trovato nell'impossibilità di decidere con la partecipazione della totalità dei suoi membri — ha sollevato, con due ordinanze di analogo tenore, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) «per contrasto con gli artt. 3 e 108 della Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195», recante: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura».

Dopo aver osservato, in ordine alla rilevanza, che la sollevata questione investe la stessa fonte normativa da cui discende la composizione del giudice dei procedimenti disciplinari *a quibus* e la legittimazione a conoscere e a decidere in ordine ai fatti oggetto delle incolpazioni, il Consiglio rimettente affronta il merito del dubbio di costituzionalità. Al riguardo il CMM, in primo luogo, si riporta alla sentenza di questa Corte n. 71 del 1995 e ricorda che tale decisione ha riconosciuto la natura giurisdizionale della funzione disciplinare esercitata dal Consiglio medesimo, in considerazione dell'avvenuta assimilazione — per stato giuridico e garanzie di indipendenza (v. art. 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180) — della condizione dei magistrati militari a quella dei magistrati ordinari. Tale assimilazione comporterebbe l'esigenza di salvaguardare, anche per il giudice speciale in argomento, la scelta legislativa «per un procedimento disciplinare che si esprime nei modi e nelle forme, quindi con le garanzie, proprie della giurisdizione». Per questa generale esigenza di garanzia la legge n. 561 del 1988 ha istituito il Consiglio della magistratura militare prendendo a modello il Consiglio superiore della magistratura, definendone attribuzioni e procedure mediante il rinvio a quelle previste per l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria, considerate le più idonee a dare concreta attuazione al disposto dell'art. 108 Cost.

A tale rinvio generalizzato sfugge però, dato il suo carattere speciale derivante dalla diversa composizione e dalla differente consistenza numerica dei due consigli posti a confronto — CSM e CMM — e delle rispettive magistrature, la disciplina che prevede il numero dei componenti dell'organo rispettivamente investito della funzione disciplinare necessario per la validità delle relative deliberazioni. Infatti mentre nel caso dei magistrati ordinari l'apposita sezione disciplinare del CSM è ispirata al modello del collegio perfetto che ne assicura l'invariabilità numerica anche in caso di impedimento, astensione e ricasazione dei componenti effettivi, potendo essi essere

sostituiti dai supplenti, per la validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare è invece sufficiente la presenza di due terzi dei componenti (sei) di cui tre elettivi, senza che sia previsto alcun sistema di supplenza per i casi dianzi menzionati e nonostante che un'apposita norma dell'art. 1, comma 3, attualmente impugnato per altre parti, affermi che «il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari», così riconoscendo, anche per questo aspetto, l'esigenza di principio prevista dall'art. 108 della Costituzione, ma non dandone concreta e totale attuazione.

Ad avviso del giudice rimettente, la descritta mancanza di omogeneità tra la normativa impugnata e quella prevista — in particolare dall'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 — per i magistrati ordinari costituirebbe una grave violazione del principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, non trovando la denunciata disparità di trattamento alcuna giustificazione, attese l'identica natura giurisdizionale del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura nella stessa sede e la necessità, dettata da ragioni di coerenza dell'intero sistema legislativo, che due normative ordinarie che si ispirano al medesimo valore costituzionale non contengano disposizioni immotivatamente diverse.

3. — La questione non è fondata.

Ed infatti la denunciata mancanza di completa omogeneità tra la normativa sottoposta a scrutinio di costituzionalità e le norme regolatrici della funzione disciplinare svolta dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti dei magistrati ordinari, esplicitamente assunte nelle ordinanze come *tertium comparationis* non determina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, invocato come principale parametro nelle due ordinanze del giudice rimettente.

Il Consiglio superiore della magistratura è organo la cui composizione, durata e competenza sono fissate dalla Costituzione (articoli 104 e 105) ed è presieduto dal Presidente della Repubblica. La stessa Costituzione contiene inoltre le regole concernenti le incompatibilità e la rieleggibilità dei suoi componenti. Il Consiglio della magistratura militare è invece organo istituito con legge ordinaria, in conformità di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 108 Cost., che vuole appunto che l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali sia assicurata mediante le previsioni contenute in leggi ordinarie. Detto Consiglio fu istituito e disciplinato con la legge 30 dicembre 1988, n. 561, anche per ottemperare ai richiami contenuti in sentenze di questa Corte costituzionale e comunque per provvedere al vuoto creatosi nell'ordinamento militare con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui questo articolo prevedeva, «per i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, una disciplina transitoria» (che avrebbe dovuto durare non più di un anno) «fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare». Tale organo di autogoverno è stato appunto istituito con la citata legge n. 561 del 30 dicembre 1988, che, per quanto attiene ai profili denunciati nelle due ordinanze del giudice *a quo* appare non contrastante con le esigenze costituzionali.

Le ordinanze in esame insistono particolarmente sull'esistenza, presso il Consiglio superiore della magistratura, di una Sezione disciplinare, la quale giudica secondo regole diverse da quelle vigenti per il Consiglio e il cui funzionamento è regolato in modo minuzioso, fondandosi anche sull'esistenza di componenti effettivi e di componenti supplenti. Ma la Costituzione (art. 105) si limita ad attribuire al Consiglio superiore della magistratura la competenza ad adottare anche i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati ordinari; mentre la Sezione disciplinare, istituita e regolata con legge ordinaria (legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni), rappresenta una soluzione organizzativa specifica, consentita bensì dalla Costituzione (sentenza n. 12 del 1971), ma che non trova e non deve necessariamente trovare riscontro nelle previsioni delle leggi che regolano gli organi a cui sono attribuite funzioni disciplinari nei confronti degli appartenenti a ordini e collegi, e nemmeno nelle leggi che regolano i vari consigli (o consigli di presidenza) a cui è demandato di svolgere, in forme giurisdizionali, giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati appartenenti a giurisdizioni speciali.

Sempre a proposito dell'equiparazione delle forme dei giudizi disciplinari militari a quelle previste per i magistrati ordinari, le ordinanze del giudice rimettente fanno appello alla sentenza n. 71 del 1995 con cui questa Corte, al fine di stabilire che l'istituzione del Consiglio della magistratura militare non integra la creazione di un nuovo giudice speciale, vietata dall'art. 102 Cost., ha avuto occasione di soffermarsi sulle modalità di esercizio della funzione disciplinare da parte del Consiglio della magistratura militare, affermando che la legge n. 561 del 1988 «ha preso a modello il Consiglio superiore della magistratura» e ha reso «evidente l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, diretta a perseguire l'assimilazione della magistratura militare a quella ordinaria». Ma detta sentenza, nel constatare che il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio della magistratura militare «si esprime nei modi e nelle forme, quindi con le garanzie proprie della giurisdizione» e che «la condizione dei magistrati militari è oggi del tutto assimilata, per stato giuridico, garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera a quella dei magistrati ordinari» (queste le proposizioni citate a fondamento del dubbio di legittimità costituzionale enunciato nelle due ordinanze del giudice rimettente), ha inteso appunto constatare l'avvenuto adempimento da parte del legislatore dell'obbligo di provvedere adeguatamente a garantire l'indipendenza

della magistratura militare mediante la creazione di un apposito organo di autogoverno, competente anche per il giudizio disciplinare riguardante magistrati militari. La stessa sentenza, nell'affermare che configurare procedimenti disciplinari per i magistrati militari in forme giurisdizionali non rappresenta l'introduzione di un nuovo giudice speciale giacché anche per essi la giurisdizionalità della funzione disciplinare trova radicamento in quella già prevista per la magistratura ordinaria, assimila le funzioni del Consiglio della magistratura militare a quelle del Consiglio superiore della magistratura, senza che ciò implichi né determini identità di strutture, venendo anzi sottolineata la distinzione organizzativo-ordinamentale dei due organismi.

4. — Si dissolve così anche il dubbio sollevato nelle due ordinanze del giudice *a quo* con riferimento all'art. 108 Cost., la cui possibile violazione è adombrata nelle motivazioni ed esplicitamente menzionata nei dispositivi. In realtà, le due ordinanze sembrano piuttosto denunciare una lesione dell'effettività delle garanzie di indipendenza dei magistrati militari sottoposti a procedimento disciplinare che non la lesione dell'indipendenza della magistratura militare nel suo complesso, la quale — come si è detto — è assicurata dall'esistenza di un organo di autogoverno indipendente dal potere esecutivo. Tuttavia, neanche sotto tale profilo la questione sarebbe fondata, poiché l'indipendenza dell'organo di autogoverno è necessariamente correlata all'indipendenza dei singoli magistrati, che è assicurata oltre che dalle garanzie di *status* anche dai modi con i quali è svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri.

5. — Sempre sotto i cennati profili relativi agli articoli 3 e 108 della Costituzione le due ordinanze insistono sul parametro del «collegio perfetto», quale disegnato nelle leggi relative alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e sul connesso tema dei giudici supplenti, destinati a far sì che la detta sezione funzioni sempre con la presenza di tutti i suoi componenti, e non «a composizione variabile»; mentre quest'ultimo tipo di composizione caratterizza il funzionamento del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare.

Senonché anche su tale argomento questa Corte ha avuto occasione per intervenire e ha ritenuto che i collegi esercitanti funzioni giudiziarie in materia disciplinare non si pongono in contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza, quando la loro composizione sia «variabile», quando cioè per la validità delle pronunce non è prescritta la partecipazione dei loro componenti in un numero fisso stabilito dalla legge. «La variabilità numerica, comunque la si consideri», non è, infatti, idonea «a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti» (sentenza n. 284 del 1986).

Né si vede in qual modo la variabilità della composizione del collegio — dipendente dall'eventualità di impedimenti di singoli componenti, e non già da un potere discrezionale di composizione del collegio — possa ledere l'indipendenza dei magistrati sottoposti al giudizio disciplinare.

In sintesi, il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura disciplinare del Consiglio della magistratura militare è sufficiente ad escludere una lesione dell'art. 108, comma secondo, Cost., il quale — occorre sottolineare — non impone di spingere l'omologazione di tale organo al Consiglio superiore della magistratura fino a prescrivere una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di sua competenza.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 53

*Sentenza 9-12 marzo 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Contenzioso tributario - Condanna alla rifusione delle spese processuali - Mancata previsione della possibilità di condanna della parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso per spontaneo riconoscimento della fondatezza delle ragioni della controparte - Riferimento alla sentenza della Corte n. 79/1997 secondo cui un modello processuale non può essere assunto a parametro per un rito diverso - Non fondatezza.****(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15, comma 1, e 46, comma 3).****(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, il 24 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta e l'11 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, rispettivamente iscritte ai nn. 28, 248 e 482 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6, 20 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un procedimento promosso da un contribuente per la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione a ruolo, da parte del competente Ufficio distrettuale imposte dirette, di un debito di imposta, la Commissione tributaria provinciale di Crotone, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), che subordina la condanna alle spese di lite alla soccombenza della parte che ne viene gravata, e del successivo art. 46, comma 3, dove si prevede, per l'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.

La rimettente — preso atto della concorde richiesta delle parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per l'intervenuto riconoscimento da parte dell'amministrazione convenuta della fondatezza dell'esperita opposizione — sospetta che le norme censurate si pongano in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui

«non prevedono la possibilità di condannare una delle parti in lite, ritenuta aver dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per riconoscimento spontaneo da parte della stessa della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione a quest'ultima delle spese e competenze».

Osserva il giudice *a quo* che nel nuovo rito tributario — essendo imposto alla parte ricorrente, per le liti di valore superiore ai cinque milioni di lire, l'assistenza tecnica — è stato introdotto il generale obbligo, per chi dia luogo ingiustamente ad una lite, di rifondere delle relative spese la controparte costretta ad attivarsi per resistere alle sue infondate pretese. Peraltro, nella specie, il riconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel primo atto difensivo, della fondatezza dei rilievi dell'opponente, determinando una obbligata pronuncia di cessazione della materia della lite, beneficia l'Amministrazione stessa di una posizione di privilegio, che la pone ingiustamente al riparo dall'onere di sopportare le spese di lite anticipate dalla controparte, con conseguente irragionevolezza delle denunciate norme, confliggenti con il principio di uguaglianza.

1.2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della sollevata questione ovvero per la sua infondatezza, ricordando che la giurisprudenza costituzionale, sul prevalente rilievo della specificità del processo tributario, ha escluso — nel precedente regime di contenzioso — ogni violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa riguardo alle disposizioni che non prevedevano la condanna alle spese processuali per il caso di soccombenza.

Osserva inoltre l'Avvocatura che, se l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 — considerato l'adeguamento del processo tributario a quello civile, richiesto dalla legge delega 31 dicembre 1991, n. 413 — è perfettamente aderente alle regole generali fissate dagli artt. 92 e 96 del codice di procedura civile, altrettanto va detto per la previsione relativa alla ripartizione delle spese in caso di estinzione del giudizio. Mentre la previsione normativa della cessazione della materia del contendere quale causa di estinzione del processo tributario si ricollega alla peculiarità di tale processo ed alla specificità del rapporto sostanziale controverso, che può venir meno per varie circostanze.

2.1. — Nel corso di analogo procedimento — in cui, a seguito di domanda d'annullamento d'un accertamento fiscale ed avviso di irrogazione della sanzione relativi all'anno di imposta 1991, il competente Ufficio IVA aveva comunicato la regolarità della domanda di condono presentata dal ricorrente e la sua idoneità a far cessare la materia del contendere — la Commissione tributaria provinciale di Caserta, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

Secondo la rimettente, che svolge considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, la norma censurata si porrebbe in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., attesa la disparità di trattamento rispetto alla regola generale della «soccombenza virtuale» vigente nel processo civile e l'ingiustificato privilegio concesso all'Amministrazione finanziaria rendendola irresponsabile per i danni subiti dal contribuente a seguito d'un comportamento di essa qualificabile come negligente; *b)* con l'art. 24, primo comma, Cost., in ragione della conseguente limitazione della tutela giurisdizionale nonché della menomazione del diritto di difesa dei contribuenti stessi, scoraggiati ad accedere a qualunque forma di giustizia; *c)* con il primo comma dell'art. 97 Cost., legittimando anche per il futuro ed a tempo indeterminato la violazione dei diritti dei contribuenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione. Alle argomentazioni svolte nel precedente giudizio, l'Avvocatura aggiunge l'ulteriore considerazione relativa alla ragionevolezza della classificazione, operata dal legislatore, della cessazione della materia del contendere nel processo tributario quale fattispecie legale tipica di giusti motivi di compensazione delle spese, che non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'amministrazione finanziaria, quanto piuttosto un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di giustizia e quelle di pronta definizione del relativo contenzioso.

3.1. — In un analogo procedimento — nel corso del quale, a seguito della richiesta di annullamento d'un avviso d'accertamento da parte di un contribuente, il competente Ufficio distrettuale imposte dirette aveva successivamente provveduto al suo annullamento — la Commissione tributaria provinciale di Macerata, con ordinanza emessa l'11 aprile 1997, ha sollevato, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dagli altri rimettenti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prospettando la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 24 Cost.

3.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, sulla base di considerazioni identiche a quelle svolte negli altri giudizi, per la manifesta infondatezza della sollevata questione.

Considerato in diritto

1. — Le Commissioni tributarie rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto non prevede la possibilità di condannare la parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per suo riconoscimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione delle spese processuali.

In particolare, secondo la Commissione tributaria provinciale di Crotone — la quale è la sola a censurare, sulla base di identiche considerazioni, anche l'art. 15, comma 1, del citato provvedimento legislativo —, le denunciate norme si porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., stante l'irrazionale posizione di privilegio di cui verrebbe a godere l'Amministrazione finanziaria, posta ingiustamente al riparo dall'onere di sopportare le spese di lite anticipate dalla controparte.

A giudizio delle Commissioni tributarie di Caserta e Macerata, invece, alla lesione del principio di uguaglianza — conseguente alla disparità di trattamento rispetto alla regola generale della «soccombenza virtuale», valevole nel processo civile, ed all'ingiustificato privilegio concesso all'Amministrazione finanziaria, irresponsabile per i danni subiti dal contribuente a seguito di un comportamento di essa qualificabile come negligente — si accompagnerebbe la violazione dell'art. 24 Cost., per la limitazione della tutela giurisdizionale e la menomazione del diritto di difesa che ne deriverebbero al contribuente, il quale, pur avendo ragione, potrebbe essere indotto a non ricorrere contro l'Amministrazione stessa.

Per la sola Commissione tributaria di Caserta, infine, il censurato comma 3 dell'art. 46 violerebbe altresì l'art. 97, primo comma, Cost., legittimando di fatto, anche per il futuro ed a tempo indeterminato, la violazione dei diritti dei contribuenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. — I giudizi, riguardanti questioni sostanzialmente identiche, possono essere riuniti e congiuntamente decisi.

3. — Le questioni non sono fondate.

3.1.1. — Quanto alla prospettata lesione del principio di uguaglianza, va anzitutto rilevata l'incomprensibilità della censura rivolta dalla Commissione tributaria di Crotone all'art. 15, comma 1, col quale il legislatore delegato non ha fatto altro che conformare la disciplina delle spese nel nuovo processo tributario a quella prevista dal codice di procedura civile, in evidente correlazione con la obbligatorietà dell'assistenza tecnica della parte privata nel giudizio (disposta dall'art. 12, con eccezione per le sole controversie di valore inferiore a 5 milioni di lire).

3.1.2. — Dal paradigma processuale del giudizio civile (al cui specifico ambito appartiene la costruzione giurisprudenziale della «soccombenza virtuale») si diparte invece il successivo art. 46, che nel comma 1 ricomprende tra le ipotesi di estinzione del giudizio la cessazione della materia del contendere, stabilendo poi nel comma 3 che «le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate».

Va però notato che il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificità, correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio. Rapporto che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi.

Stante la piena autonomia dei sistemi processuali messi a confronto, che si presentano in sé compiuti e riguardano liti in materie non omogenee, la non simmetrica costruzione delle relative singole norme non è dunque idonea a produrre il prospettato *vulnus* al principio di uguaglianza (v. sentenza n. 79 del 1997). Basti in proposito ricordare il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui un modello processuale non può essere assunto a parametro per un rito diverso.

3.1.3. — D'altronde, la obbligatorietà della compensazione delle spese è prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere, venendo sotto questo profilo le parti del processo tributario poste sullo stesso piano. Donde l'assenza dell'asserito privilegio a favore della pubblica amministrazione.

Il legislatore con la denunciata disposizione non ha fatto altro che ricondurre ad una regola sistemica (peraltro residuale) quanto in precedenza era stato disposto da provvedimenti normativi a contenuto particolare, specie in occasione dei ciclici condoni tributari, costruendo — come la dottrina non ha mancato di rilevare — una categoria astratta di situazioni comportanti sempre il medesimo effetto, «salvo diverse disposizioni di legge». Ed appare evidente come tale regola sia frutto di un bilanciamento tra le istanze dei singoli e la conservazione delle peculiari caratteristiche di snellezza del processo tributario, la cui articolazione assai semplice, funzionale all'esigenza della massima celerità, avrebbe mal tollerato la indubbia complicazione costituita dall'accertamento di merito necessario onde stabilire la «soccombenza virtuale», comportante una pronuncia soggetta ad impugnazione.

Tanto basta per ritenere che il legislatore non abbia nella specie superato il limite della razionalità nell'opera di conformazione degli istituti processuali che è del tutto affidata alla sua discrezionalità; e dunque per escludere anche sotto questo profilo la prospettata violazione dell'art. 3 Cost.

3.2. — Privi di consistenza sono altresì i dubbi sollevati con riferimento all'art. 24 Cost.

Questa Corte — ripetutamente investita del vaglio di costituzionalità dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che sanciva l'inapplicabilità al processo tributario (come allora regolato) delle disposizioni del giudizio civile riguardanti la ripartizione tra le parti delle spese processuali — aveva già ritenuto non incostituzionale detta norma, osservando che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese stesse ha sì carattere generale ma non anche portata assoluta, potendosene profilare la derogabilità, oltre che ad opera del giudice del singolo processo quando ricorrano giusti motivi ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., anche per previsione normativa in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione della regola generale sancita nel codice di rito civile (v. sentenza n. 196 del 1982 e successive ordinanze n. 41 del 1984, n. 335 del 1987, n. 244 del 1989, n. 29 del 1991).

In tali occasioni la Corte aveva altresì affermato e ribadito — facendo riferimento alla diversità e maggiore snellezza del procedimento tributario rispetto a quello civile ordinario — come l'effettiva predisposizione delle difese in giudizio prescindesse dalla possibilità di conseguire la (eventuale) ripetizione delle spese processuali; con ciò escludendo la paventata violazione dell'art. 24 Cost.

Da codeste conclusioni non v'è ragione di discostarsi, pur in presenza delle innovazioni apportate al sistema processuale del contenzioso tributario dal decreto legislativo n. 546 del 1992 onde adeguarlo a quello civile, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'art. 30, lettera g), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413. Ed *a fortiori*, allora, deve ritenersi che l'obbligo per il giudice di dichiarare compensate le spese processuali non comporta la lamentata menomazione del diritto di difesa.

Principio insuperabile è esclusivamente quello che la parte vittoriosa non venga gravata, in tutto o in parte, delle spese di lite (v. sentenza n. 46 del 1975). La compensazione è, invece, istituto di regola lasciato al potere discrezionale del giudice, sulla base d'un apprezzamento dell'esistenza di giusti motivi, la quale, appunto, nella normativa *de qua* viene sostanzialmente affermata dal legislatore con la previsione di una fattispecie legale tipica.

3.3. — Palesemente priva di fondamento, infine, è la prospettata violazione dell'art. 97 Cost., poiché tale parametro attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari nonché al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non è invece riferibile a norme, quali quella sottoposta al presente scrutinio, che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (v., da ultimo, sentenze n. 182 e n. 225 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta ed, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 54

Ordinanza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Omessa previsione che siano fatti salvi i delitti dolosi per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo concretamente determinato non superiore nel massimo a due anni - Pericolosità sociale - Prospettazione da parte del giudice rimettente di due questioni come alternative e/o concorrenti - Difetto della necessaria univocità - Inammissibilità.****(C.P., artt. 222, primo comma, e 203, primo comma).****(Cost., artt. 2, 3 e 32).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, e 203, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Gabelotto Guerrino, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il furto di un borsello e un mazzo di chiavi lasciati incustoditi sul banco di una chiesa, il consulente del giudice rilevava che il soggetto arrestato era «portatore di un'infermità di mente e cioè di una grave debolezza mentale ed eziologica organica» con «capacità di concettualizzazione pressoché nulla e ragionamento e giudizio gravemente deficitari, «concludendo, da un lato, per la non imputabilità e, dall'altro, per la sussistenza della pericolosità sociale, perché» «potrà realizzare ulteriori comportamenti di analoga indole e quindi illeciti»

che, ad avviso del pretore di Padova, ricorrerebbero le condizioni per il ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario del prevenuto, ai sensi dell'art. 222 del codice penale, essendo contestato un delitto la cui pena edittale massima consiste nella reclusione fino a sei anni (artt. 624, 625, numero 4, prima ipotesi, del codice penale);

che, inoltre, l'imputato sarebbe noto all'ufficio in ragione di frequenti arresti per fatti di indole e disvalore modesti, onde la «pericolosità sociale» e l'automatismo nell'applicazione della misura di sicurezza (artt. 203 e 222 del codice penale);

che, pur non ignorando le pronunce della Corte costituzionale (nn. 111 del 1996 e 334 del 1994), ove si afferma che l'art. 27, terzo comma, della Costituzione è applicabile soltanto alle pene, e non alle misure di sicurezza, e che la declaratoria di illegittimità, concernente l'ospedale psichiatrico giudiziario, comporterebbe innova-

zioni normative tali da risultare invasive della discrezionalità del legislatore, il giudice *a quo* ha sollevato due distinte questioni ritenute «alternative e/o concorrenti», la prima relativa all'art. 222, e la seconda all'art. 203 del codice penale;

che in ordine alla norma contenuta nell'art. 222 il rimettente censura il richiamo a una pena astrattamente irrogabile e non a quella in concreto applicata, o applicabile, così denunciando l'automatismo applicativo della misura; mentre con riguardo all'art. 203 osserva che — al di là di ogni valutazione soggettiva e della tipologia dei reati — la disposizione assume a presupposto la probabile commissione di nuovi fatti idonei a recare pericolo alla collettività;

che il più recente legislatore, disciplinando il procedimento penale per i minori (artt. 36, 37, comma 2, e 39 del decreto legislativo n. 448 del 1988) ha introdotto una ponderata nozione di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza;

che tale ultima previsione non potrebbe essere ricondotta alle specifiche esigenze dei minori, palesandosi criterio valido per tutti gli imputati;

che, in particolare, l'applicazione della misura di sicurezza comporterebbe per il cittadino non imputabile il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario anche quando appaia probabile la commissione di nuovi reati, il cui disvalore, oggetto dell'apprezzamento del giudice, non sia in concreto tale da giustificare un giudizio di pericolosità sociale;

che siffatto automatismo violerebbe gli artt. 2 e 32 della Costituzione, perché — privato di validi aiuti sanitari, sociali e materiali anche quando le condotte eventualmente realizzabili non si presentino di gravità tale da giustificare le esigenze di tutela della collettività — l'imputato vedrebbe ristretta la sfera della propria libertà personale;

che il pretore di Padova ha promosso due distinti giudizi di costituzionalità: il primo, relativo all'art. 222, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui non prevede che siano fatti salvi i delitti dolosi per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo concretamente determinato non superiore nel massimo a due anni»; il secondo, relativo all'art. 203, primo comma, dello stesso codice, limitatamente alle parole «quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati»;

che, secondo il rimettente, le soluzioni indicate non inciderebbero sulla discrezionalità del legislatore: per l'art. 222, sarebbe infatti possibile individuare la pena adeguata al fatto, applicabile dal giudice in caso di proscioglimento dell'imputato per infermità di mente; mentre per l'art. 203 l'eliminazione dell'inciso di cui sopra non determinerebbe alcun vuoto normativo, fornendo nel contempo una disciplina costituzionalmente corretta;

che le due questioni, sollevate con riferimento agli stessi parametri normativi, avrebbero una loro autonomia: l'una, incidendo sui presupposti applicativi delle misure di sicurezza; e l'altra specificamente sul presupposto del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

che esse sarebbero rilevanti, perché l'accoglimento di ciascuna consentirebbe all'imputato di evitare l'applicazione della misura di sicurezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per la manifesta infondatezza;

Considerato che vengono all'esame della Corte le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui non prevede che siano fatti salvi i delitti dolosi per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo concretamente determinato non superiore nel massimo a due anni», e dell'art. 203, primo comma, dello stesso codice, limitatamente alle parole «quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati»; disposizioni censurate per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione:

che l'ordinanza del pretore di Padova solleva due questioni di legittimità costituzionale con riguardo a un'unica fattispecie applicativa della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario;

che l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura è fondata, perché il giudice *a quo*, prospetta le due questioni come alternative e/o concorrenti, lasciando alla Corte il compito (che è invece del rimettente) di determinarne l'ordine logico;

che le questioni, pertanto, difettano della necessaria univocità, per cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità:

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe;

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, e 32 della Costituzione dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0263

N. 55

Ordinanza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imputazione automatica al socio accomandante dei maggiori redditi accertati nei confronti della società - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi ordinanza n. 5/1998) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, secondo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto da Benvenuti Marco contro l'Ufficio delle imposte dirette di Prato iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Annibale Marini.

ORDINANZA

Ritenuto che nel corso di un procedimento in grado di appello contro un avviso di accertamento in rettifica ai fini IRPEF emesso nei confronti di un socio accomandante in conseguenza di un accertamento in rettifica del reddito della società, la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza del 27 febbraio 1997 (r.o. n. 489 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme denunciate, nel disporre l'imputazione automatica al socio accomandante (in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili) dei maggior redditi accertati nei confronti della società, verrebbero a ledere il diritto di difesa dell'accomandante;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione prospettata;

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata, ha già formato oggetto di esame di questa Corte che ne ha dichiarato l'infondatezza attraverso una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate (ordinanza n. 5 del 1998):

che, sulla base di siffatta interpretazione, «al socio accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà notificato l'accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l'intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR». (Ordinanza citata n. 5 del 1998);

che l'ordinanza di rimessione non contiene profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della questione che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 56

Ordinanza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Condoni - Versamento dell'oblazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 369/1988) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, terzo comma; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, sull'istanza proposta da Ruotolo Vincenzo iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, con ordinanza del 7 febbraio 1997 (r.o. n. 326 del 1997) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui la predetta normativa non prevede l'estinzione della pena e/o della sua esecuzione nei confronti dei condannati con sentenza divenuta definitiva in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 per uno dei reati previsti dall'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, i quali abbiano presentato tempestiva domanda di condono in relazione ad un manufatto edilizio rientrante oggettivamente e temporalmente nella previsione di cui alla stessa legge n. 724, e versato l'oblazione ritenuta congrua dalla competente autorità amministrativa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, erano già stati irrevocabilmente condannati in sede penale per i reati indicati nel capoverso dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985, e coloro che, invece, alla stessa data ancora non lo erano stati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la Corte, con ordinanza n. 219 del 1997, ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione, ponendo in rilievo, come già con la precedente sentenza n. 369 del 1988, la diversità di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall'altra, i soggetti condannati a seguito di sentenza definitiva:

che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la discrezionalità del legislatore nel fissare, una volta individuata una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in relazione allo stato dell'azione penale (v., oltre alla richiamata ordinanza n. 219 del 1997, le ordinanze nn. 294 e 137 del 1996);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso;

che, per quanto riguarda l'accenno contenuto nell'ordinanza di rimessione alla circostanza che la condanna comprendeva anche la sanzione amministrativa della demolizione dell'immobile, è sufficiente osservare, ai fini della manifesta infondatezza, che il combinato disposto degli artt. 38, commi secondo e quarto, e 43 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti tassativi della oblazione e della concessione in sanatoria, anche quelli sui procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (purché non sia ancora intervenuta la completa ed integrale esecuzione);

che l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna per il reato di costruzione in assenza di concessione o in totale difformità, ha «carattere di supplenza, a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo» e «natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria o di sanzione criminale atipica», secondo un indirizzo ormai costante della Corte di cassazione in sede penale;

che l'ordine anzidetto, ancorché contenuto in sentenza passata in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione (Cass. pen., sez. III, 20 marzo 1990, n. 3895 e 7 maggio 1992, n. 489), ovvero può essere riesaminabile in sede di esecuzione (Cass., 15 dicembre 1992, n. 1946) e quindi subire modificazioni in conseguenza della definizione della procedura di sanatoria edilizia a seguito di condono, ancorché non sia prevista alcuna estinzione della pena nell'ipotesi di condanna in base a sentenza definitiva (Cass. pen., 19 luglio 1995, n. 2144);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 57

Ordinanza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato - Aumento del canone - Esclusione - Inefficacia della disposizione impugnata ed inattualità della lamentata lesione - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1997 dal pretore di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Livraghi Silvano ed altri contro il Ministero delle finanze - D.G. Demanio iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi civili tra loro riuniti, promossi contro l'Amministrazione delle Finanze da conduttori di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato, il pretore di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

che il giudice *a quo* ha premesso che una questione identica a quella odierna è già stata da lui sollevata nel corso del medesimo giudizio, e che questa Corte l'ha dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, con ordinanza n. 202 del 1996;

che la norma impugnata, nel prevedere un aumento dei canoni per l'utilizzazione dei beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, espressamente esclude da tale aumento i canoni «per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio

1978, n. 392»; e poiché il termine «alloggio» è sempre stato usato per definire le civili abitazioni, non pare che la deroga possa valere per i contratti oggetto di causa, relativi appunto a locazioni per uso diverso da quello abitativo;

che tuttavia — prosegue il giudice *a quo* — siffatta normativa solleva seri dubbi di legittimità costituzionale perché, essendo gli aumenti in esame stati richiesti con decorrenza 1° gennaio 1990, è pacifico che gli stessi sono svincolati dalle normali vicende contrattuali e vengono imposti in modo estraneo alle regole privatistiche sulla locazione;

che la norma impugnata, pertanto, viola l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori di immobili di proprietà pubblica ed i conduttori di immobili di proprietà privata, istituendo un regime di favore per la pubblica amministrazione senza alcun bilanciamento delle posizioni dei privati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la norma impugnata dispone che i criteri per la rideterminazione dei canoni in questione siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;

che tale decreto, effettivamente emanato in data 20 luglio 1990, è stato successivamente annullato con sentenza 16 marzo 1993, n. 34, del Tribunale superiore delle acque pubbliche; e che il ricorso avverso questa pronuncia è stato respinto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 18 novembre 1994, n. 9685);

che pertanto, mancando in concreto il riferimento esatto a criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di causa, la questione di legittimità costituzionale non può essere ancora posta e deve ritenersi manifestamente inammissibile, dal momento che l'assenza del predetto decreto interministeriale rende sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed inattuale la lamentata lesione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata dal pretore di Genova, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 58

Ordinanza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Indagini suppletive compiute dal p.m. successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio - Limitazione ad opera dell'art. 430, primo comma, del c.p.p. - Richiesta di sentenza additiva - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 419, terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di T. A. ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le indagini suppletive compiute dal pubblico ministero successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, in costanza dell'attività istruttoria svolta durante l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422, comma 2, cod. proc. pen., siano sottoposte al limite imposto dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. per l'attività integrativa di indagine del pubblico ministero successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio (esclusione degli atti di indagine per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore);

che il giudice rimettente premette che, nel corso dell'udienza preliminare, articolatasi in più udienze, durante le quali erano stati sentiti alcuni testimoni *ex art. 422 cod. proc. pen.*, il pubblico ministero aveva parallelamente proceduto ad assumere informazioni *ex art. 362 cod. proc. pen.*, ed aveva poi richiesto l'allegazione del relativo verbale;

che tale situazione, ad avviso del giudice rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento tra pubblico ministero ed imputato, con ricadute sul diritto di difesa, in quanto, ove sia consentito all'organo dell'accusa di assumere *ex art. 362 cod. proc. pen.* dichiarazioni da persona informata sui fatti mentre per altro teste si procede in udienza *ex art. 422 cod. proc. pen.*, il pubblico ministero, dopo aver conosciuto le tesi difensive e comunque giovandosi degli elementi raccolti in udienza, viene a sottrarre la persona da lui esaminata al contraddittorio da parte dei difensori, ai quali non è riconosciuto analogo potere di indagine;

che le denunciate violazioni degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione potrebbero essere superate ove le indagini suppletive compiute dal pubblico ministero a norma dell'art. 419, comma 3, cod. proc.

pen. fossero sottoposte ad un divieto analogo a quello dettato dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attività integrativa di indagine, dalla quale sono appunto esclusi gli atti per cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore;

Considerato che la questione sottoposta al giudizio di questa Corte riguarda la specifica situazione in cui il pubblico ministero abbia compiuto indagini suppletive consistenti nell'assunzione di dichiarazioni da persona informata sui fatti *ex art.* 362 cod. proc. pen. parallelamente all'attività istruttoria svolta dal giudice dell'udienza preliminare *ex art.* 422 cod. proc. pen.;

che il rimettente non contesta la facoltà del pubblico ministero di compiere in via generale indagini suppletive dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio; facoltà su cui questa Corte è già intervenuta con la sentenza n. 16 del 1994;

che al fine di porre rimedio ai denunciati vizi di incostituzionalità il rimettente chiede un intervento di questa Corte volto ad introdurre nell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen. il divieto, analogo a quello imposto al pubblico ministero dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attività integrativa di indagine, di compiere atti di indagine per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore;

che, entro i limiti prospettati dal rimettente, la questione si presenta palesemente priva del requisito della rilevanza, in quanto nel caso di specie le indagini suppletive alle quali il giudice rimettente vorrebbe estendere il divieto imposto al pubblico ministero dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. sono consistite nell'assunzione di informazioni da persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini, cioè in un atto per il quale non è prevista la partecipazione né dell'imputato né del suo difensore (*v. artt.* 360, 364, 365 cod. proc. pen.);

che, di conseguenza, il divieto di assumere atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore non potrebbe comunque riguardare l'atto di indagine suppletiva svolto nel caso di specie dal pubblico ministero *ex art.* 362 cod. proc. pen.;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucera, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 59

Ordinanza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente - Dichiarazione dell'imputato - Assunzione in sede di convalida - Omessa previsione nelle forme dettate per la testimonianza e l'esame dell'imputato nel dibattimento - Inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (vedi ordinanze nn. 301 e 401 del 1997) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., artt. 34, 421 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).****(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 6, il 16, il 24 ed il 4 giugno 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 600, 635, 636 e 637 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, nel corso di altrettanti dibattimenti celebrati con rito direttissimo, il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale, e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;

che le norme censurate violerebbero i suddetti principi costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il dibattimento;

che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità *ex* art. 34 cod. proc. pen. — secondo cui «una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa» anticipa il giudizio —, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte (sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibat-

timento con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del giudizio: in particolare per quanto «concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'articolo 566 cod. proc. pen., viene «sentito» ai fini della convalida»;

che infatti, secondo il giudice *a quo*, solamente rispettando le forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche «l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio»;

che il rimettente, premesso di aver già provveduto al giudizio di convalida e alla applicazione delle misure cautelari, motiva sulla rilevanza osservando che i giudizi — nel corso dei quali la questione è stata sollevata — sono proprio «nella fase dibattimentale conseguente alla convalida [...], dove trovano applicazione le norme censurate»;

che è intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che identica questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con ordinanza n. 401 del 1997), con la quale si è rilevato che la questione era stata sollevata nel corso del dibattimento, quando il rimettente aveva oramai già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, e che di conseguenza la questione, essendo volta a modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice *a quo* aveva oramai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché *in limine* era stata sollevata;

che anche la questione oggetto dei presenti giudizi riuniti è stata sollevata dopo che il giudice *a quo* aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento, sicché essa, per le considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 60

*Ordinanza 9-12 marzo 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Candidatura per le elezioni politiche del 27 marzo 1994 - Omissione del deposito della dichiarazione e del rendiconto di cui all'art. 7, n. 6, legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Sanzione pecuniaria amministrativa di lire 50 milioni - Carente ponderazione della legge 4 gennaio 1997, n. 672 sopravvenuta - Manifesta inammissibilità.****(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 5).****(Cost., art. 3, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), promossi con due ordinanze emesse il 13 e il 14 gennaio 1997 dal pretore di Firenze sui ricorsi proposti da Cossutta Armando e da Nesi Lucia contro il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Firenze, iscritte ai nn. 405 e 406 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di una causa civile di opposizione avverso il provvedimento con cui, in data 27 giugno 1995, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Firenze applicava a Cossutta Armando la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni per l'omesso deposito della dichiarazione e del rendiconto di cui all'art. 7, numero 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il pretore di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della citata legge n. 515 del 1993;

che la sanzione applicata dal Collegio è quella minima prevista, mentre il massimo è di lire duecento milioni;

che il ricorrente aveva affermato di aver sottoscritto la candidatura per le elezioni politiche del 27 marzo 1994 in un collegio uninominale e in più circoscrizioni e di aver depositato il 24 maggio 1994, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d'appello di Milano, il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale, ricevendo, in data 22 ottobre 1994, la diffida del Collegio regionale toscano a effettuare il deposito della dichiarazione e del rendiconto entro il termine di quindici giorni;

che nel rilevare come detto collegio non avrebbe correttamente interpretato gli artt. 7, comma 6, e 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993, giungendo all'erronea conclusione che il candidato avrebbe dovuto depositare la dichiarazione e il rendiconto presso tutti i collegi regionali corrispondenti alle circoscrizioni e al collegio uninominale in cui si era presentato, il ricorrente aveva chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione;

che, pur non avendo espressamente proposto domanda di riduzione della sanzione, ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981, in quanto inflitta nella misura minima, il ricorrente — secondo il giudice *a quo* — avrebbe interesse a ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della citata legge n. 515, nella parte in cui prevede — quale minimo sanzionatorio — la somma di lire cinquanta milioni, poiché egli potrebbe beneficiare della riduzione della sanzione qualora venisse rigettato il motivo di opposizione attinente alla pretesa insussistenza dell'illecito;

che il pretore di Firenze ha pertanto sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993, nella parte in cui stabilisce in lire cinquanta milioni il minimo della sanzione;

che la disposizione sarebbe censurabile perché prevede una sanzione sproporzionata rispetto a casi, come quello in esame, di lieve entità;

che, pur non ignorando la giurisprudenza di questa Corte orientata a far rientrare nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore la materia, il giudice *a quo* ritiene che, nel caso di specie, si sia superato il limite della ragionevolezza e a tal proposito invoca la sentenza n. 50 del 1980, ove si afferma la necessità di proporzionare la pena alle responsabilità;

che, nel corso di altra causa civile di opposizione avverso il provvedimento con cui, in data 27 giugno 1995, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Firenze ha applicato la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni nei confronti di Nesi Lucia, il pretore di Firenze ha promosso identico giudizio di legittimità costituzionale;

che la ricorrente ha dichiarato di essersi candidata alle medesime elezioni del 1994 nella circoscrizione della regione Toscana, quota proporzionale per la Camera dei deputati, nella lista dei Verdi, all'unico scopo di consentire il completamento della lista elettorale, ov'era collocata in posizione tale (all'ultimo posto) da non risultare eletta;

che non avrebbe svolto attività di sorta, né avrebbe sostenuto alcuna spesa, essendosi avvalsa dei mezzi di propaganda del gruppo politico di appartenenza;

che, per questa ragione, non sarebbe destinataria dell'obbligo della dichiarazione;

che ha pertanto eccepito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 7, e 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993, in quanto sarebbero state assoggettate a identico trattamento sanzionatorio posizioni fra loro del tutto diverse: quella dei non eletti (con e senza attività di propaganda) e quella degli eletti, con e senza spese elettorali;

che, secondo il giudice *a quo*, la legge — indipendentemente dalla menzionata diversità di situazione — fa carico a tutti i candidati di depositare la dichiarazione e il rendiconto previsti dalla legge n. 515, affinché gli elettori possano verificarne la regolarità;

che, peraltro, l'uniforme trattamento delle situazioni enunciate nel ricorso indurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale della normativa in esame, stante la necessità di diversificare il trattamento punitivo;

che il pretore di Firenze ha quindi promosso, in termini pressoché identici, un secondo giudizio di legittimità costituzionale;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha avanzato la richiesta di restituzione degli atti al rimettente per il riesame della rilevanza (alla luce del *ius superveniens*) e ha concluso, comunque, per l'infondatezza della questione;

che la legge 31 dicembre 1996, n. 672 (Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali), nel modificare alcune disposizioni contenute nella legge n. 515 del 1993, lasciando immutato il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 5, avrebbe previsto la possibilità di una sanatoria per gli autori degli illeciti in precedenza indicati;

che nell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 672, si sarebbe stabilita la possibilità di depositare la dichiarazione mancante entro quarantacinque giorni dalla diffida ad adempiere da parte del Collegio di garanzia elettorale competente, con la conseguenza che, ove l'interessato vi abbia ottemperato, «sono revocate le sanzioni amministrative già irrogate»;

che, ignorandosi nel caso concreto se l'interessato si sia giovato di siffatta possibilità, la Corte dovrebbe rimettere gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame sulla rilevanza;

che tuttavia la questione sarebbe infondata nel merito, perché la determinazione dei limiti minimi e massimi per le sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale ne avrebbe fatto un uso non irragionevole in relazione agli interessi pubblici coinvolti, segnatamente la trasparenza e la correttezza delle campagne elettorali, tali da giustificare l'entità delle sanzioni;

Considerato che viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui prevede in lire cinquanta milioni il minimo della sanzione amministrativa, perché non consentirebbe di irrogare una sanzione ragionevole per ipotesi di lieve entità, con ciò violando l'art. 3 della Costituzione;

che le due questioni, prospettate in modo identico, vanno congiuntamente trattate;

che ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 672, i candidati non eletti sono diffidati dal Collegio di garanzia regionale a depositare, entro quarantacinque giorni, la omessa dichiarazione delle spese sostenute nelle elezioni politiche del 1994 e del 1996, con la previsione della revoca, in caso di ottemperanza, delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;

che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate in data 13 e 14 gennaio 1997, mentre la legge n. 672 è entrata in vigore il 4 gennaio 1997;

che, nella specie, per la candidata Nesi Lucia, non eletta, sembrerebbero ricorrere le condizioni previste dall'art. 2 della citata legge n. 672, in ordine alla sanatoria;

che per il candidato Cossutta Armando — presentatosi in tre circoscrizioni e in un collegio uninominale — non sono precisate le modalità della sua elezione e se abbia optato per una delle circoscrizioni della Toscana, per cui occorre verificare l'applicabilità della sanatoria contemplata dall'art. 2 della legge n. 672 anche in questa situazione;

che nel valutare il requisito della rilevanza della questione rispetto alla regiudicanda, il rimettente non ha tenuto conto della legge sopravvenuta (anteriore ai suoi provvedimenti);

che la questione è pertanto manifestamente inammissibile per la carente ponderazione testé rilevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 61

Ordinanza 9-12 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - False informazioni al p.m. - Sospensione del procedimento - Legge n. 332/1995 - Inserimento dell'art. 37-bis nel codice penale - Disciplina transitoria - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.****(Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28, primo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di R.P., iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. — ove è disposta la sospensione del procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero, previsto dal primo comma del medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere — non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia già stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 405 cod. proc. pen;

che il giudice rimettente — individuata la *ratio* della sospensione del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente sulle posizioni dell'accusa — rileva che la norma impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati «le cui posizioni sostanziali e processuali sono invece assolutamente identiche», in quanto nella disci-

plina transitoria la sospensione del processo risulta «ancorata ad un dato (entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica del processo», e non invece ad un dato concreto, quale, ad esempio, l'aver la persona indagata già reso la deposizione;

che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, oltre a violare il criterio di ragionevolezza, si pone in contrasto con il consolidato principio di civiltà giuridica che impone l'applicazione della norma più favorevole in caso di successione di norme;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

che, in particolare, l'Avvocatura dello Stato rileva che la *ratio* della disciplina transitoria riposa sul dato che, «una volta esercitata l'azione penale la posizione dell'imputato è ormai *sub judice* ossia 'sottratta' all'organo giudiziario avanti al quale il delitto è stato consumato», e che pertanto non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost.;

Considerato che la legge n. 332 del 1995 ha modificato la precedente disciplina del delitto di false informazioni al pubblico ministero, che era stato introdotto dall'art. 11 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 306, mediante l'inserimento dell'art. 371-*bis* nel codice penale;

che, in particolare, l'art. 25 della legge n. 332 del 1995 ha diminuito la pena prevista per il reato di false informazioni, così escludendo la possibilità di procedere all'arresto in flagranza in caso di dichiarazioni false o reticenti, ed ha aggiunto all'art. 371-*bis* cod. pen. un secondo comma, ove è appunto prevista, salva l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di rendere le informazioni, la sospensione del procedimento fino a quando nel procedimento in cui sono state assunte le dichiarazioni ritenute false o reticenti sia stata pronunciata sentenza di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere;

che tale disciplina, pur essendo collocata nel contesto di una disposizione di diritto penale sostanziale, è una norma di natura processuale, come tale sottoposta al consolidato principio del *tempus regit actum*;

che l'art. 28, comma 1, della legge in esame prevede una disciplina transitoria, disponendo che la sospensione del procedimento per il delitto di cui all'art. 371-*bis*, primo comma, cod. pen. non opera nei confronti dei procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge sia già stata esercitata l'azione penale;

che la *ratio* della disciplina «a regime» della sospensione del procedimento è ravvisabile — come ha messo in rilievo lo stesso giudice rimettente — nell'esigenza di garantire la libertà morale e di autodeterminazione della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale l'organo dell'accusa è «processualmente» interessato alla formazione della prova;

che alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il divieto posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina dettando norme transitorie volte ad escludere l'applicabilità delle nuove norme alle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore delle norme processuali sopravvenute, sempreché la discrezionalità del legislatore non sia esercitata in modo irragionevole (sentenza n. 136 del 1991; ordinanza n. 10 del 1991);

che nel caso di specie la disciplina transitoria, nello stabilire che la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art. 371-*bis*, primo comma, cod. pen. non opera quando per tale reato sia già stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la *ratio* che sottostà anche alla disciplina «a regime» della sospensione: una volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell'imputato è infatti ormai sottoposta al giudizio dell'autorità giurisdizionale, e quindi sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al quale il reato è stato commesso;

che, in definitiva, dal confronto tra la disciplina «a regime» e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all'art. 371-*bis*, cod. pen. in corso al momento dell'entrata in vigore della legge;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0270

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8

*Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 5 marzo 1988
(della regione autonoma della Sardegna)*

Navi e navigazione - Navigazione da diporto - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 - Attribuzione alle regioni della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni e alla vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche - Disciplina del procedimento autorizzatorio - Mancata osservanza delle modalità e della procedura previste dallo statuto speciale della regione Sardegna, in caso di conferimento di funzioni amministrative delegate dallo Stato, comportanti l'emanazione di apposito decreto legislativo, previa consultazione della Commissione paritetica - Violazione dei principi costituzionali posti in materia di fonti e di rapporti tra fonti statali e regionali, nonché del principio di legalità, in relazione agli atti regolamentari del Governo e ai principi concernenti la «delegificazione» - Omessa previsione circa una integrazione delle entrate finanziarie corrispondente alla nuova attribuzione di competenze, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria e di bilancio regionale - Incidenza sulla potestà legislativa esclusiva della regione in materia di ordinamento degli uffici - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 465/1991, 69/1995, 381/1996, 451/1988, 494/1990, 60/1993 e 156/1996 - Espressa configurazione del conflitto come conflitto «negativo».

(D.P.R. 9 ottobre 1997, nn. 431, artt. 28, commi 2, 3, 5, e 33).

[Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. a), 4, 5, 6, 7, 8 e 56; Cost., artt. 116, 118 e 119; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2; d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436, art. 15; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 49].

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 5/39 del 10 febbraio 1998 rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 («Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»), con particolare riguardo all'art. 28 recante «Disciplina delle scuole nautiche», e, per quanto possa occorrere, all'art. 33.

F A T T O

Le attribuzioni proprie della regione autonoma della Sardegna sono stabilite, com'è noto nel suo Statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e nelle relative norme d'attuazione. In particolare l'art. 6 dello Statuto dispone che: «La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato». A loro volta gli artt. 3 e 4 dello Statuto elencano le materie di competenza della regione (di tipo, rispettivamente, «esclusiva» o «concorrente»); fra tali materie non ve ne è alcuna che attribuisca alla regione competenze in ordine alle scuole nautiche. La totale estraneità di tali scuole rispetto alle competenze della regione trova conferma nei vari decreti contenenti le norme d'attuazione dello Statuto (d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), anch'essi privi del benché minimo riferimento alle scuole nautiche.

Fino ad oggi, del resto, non si era mai dubitato che le competenze in materia di autorizzazione e controllo delle scuole nautiche anche in Sardegna appartenessero allo Stato, ed in particolare alle capitanerie di porto (fondandosi tale competenza sul potere di controllo in ordine all'esercizio «dell'attività privata professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 20» che l'art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto attribuisce appunto alle autorità marittime). Le quali capitanerie, infatti hanno sempre esercitato anche in Sardegna tali competenze, senza che, ovviamente, vi fosse la minima contestazione da parte della regione.

Ciò premesso, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, recante il «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche». Tale regolamento è stato emanato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (si tratta dunque di un regolamento autorizzato dalla legge ad intervenire in una materia previamente «delegificata»), ed in base alla previsione dell'art. 15 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436 («Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto»): tale art. 15 (contenuto nel capo III del decreto legislativo, riguardante le modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto) prevedeva infatti la emanazione di regolamenti governativi in materia di disciplina per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto, contenenti anche la «espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti» (art. 15, primo comma, lett. e). A sua volta il decreto legislativo n. 436/1996 trova il suo fondamento nella delega contenuta nella legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ed in particolare nell'art. 49 di tale legge, concernente i particolari criteri di delega per l'attuazione della già citata direttiva 94/25/CE del Parlamento e del Consiglio europei (sul «ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto»).

Si deve osservare, a questo punto, che né la direttiva CE 94/25, né l'art. 49 della legge comunitaria 1994 contenente la delega, né l'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996, disciplinano le «scuole nautiche» o comunque fanno ad esse qualche riferimento. Ciò nonostante, di scuole nautiche si occupa invece il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 qui impugnato, che gli dedica appunto l'intero art. 28 («Disciplina delle scuole nautiche»), mentre l'art. 33 dello stesso regolamento dichiara abrogati diversi articoli della legge n. 50 del 1971, fra cui anche i citati artt. 20 e 26.

Per quanto più specificamente interessa il presente ricorso, si deve rilevare che il suddetto art. 28 (dopo avere al primo comma definito le «scuole nautiche» come i «centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami delle patenti nautiche») al secondo comma stabilisce che «Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale»; al terzo comma stabilisce che la regione provvederà a rilasciare l'autorizzazione alle scuole nautiche già esistenti «previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinairesche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche»; ed al quinto comma aggiunge che «L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.».

Tali disposizioni, che attribuiscono alle regioni ogni potere di amministrazione attiva in ordine alle scuole nautiche (residuando alle Amministrazioni dello Stato soltanto compiti consultivi), si rivolgono non solo alle regioni ad autonomia ordinaria, ma anche a quelle ad autonomia speciale. Tanto si evince, oltre che dalla loro stessa formulazione testuale, anche dal fatto che — come si è già detto — l'art. 33 dello stesso regolamento ha fatto venire meno in tutto il territorio nazionale i poteri di controllo in materia di scuole nautiche già esercitati dagli uffici statali in base all'art. 26 della legge n. 50 del 1971 (della quale è stata abrogata anche quasi tutta la disciplina in materia di abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto, già contenuta negli artt. 26-32 della legge n. 50/1971).

Così disponendo, l'art. 28 (e per quanto di ragione lo stesso art. 33) del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, ha però leso le attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione autonoma della Sardegna, che pertanto si vede costretta a sollevare conflitto con il presente ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli articoli da 3 a 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

Come si è già visto, il secondo, il terzo, ed il quinto comma dell'impugnato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 stabiliscono che alla regione ricorrente spetti il potere di autorizzare l'attività delle scuole nautiche e di vigilare su di esse. Ma si tratta in entrambi i casi di poteri del tutto estranei alla sfera

delle attribuzioni proprie della regione, che sono definite dagli articoli da 3 a 6 dello Statuto speciale della Sardegna. Le suddette disposizioni comportano pertanto un abusivo ampliamento delle attribuzioni — modificabili solo con norme costituzionali — spettanti alla regione autonoma della Sardegna che, con il presente atto, rifiuta tali attribuzioni sollevando il conflitto «negativo» (sentt. nn. 451/1988, 494/1990, 60/1993 e 156/1996).

2. — Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già citate, ed in particolare di quelle in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 3, lett. *a*, St.), nonché dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 7 e 8 St., artt. 116 e 119 Cost.).

L'esercizio da parte della regione ricorrente dei poteri ad essa abusivamente attribuiti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997, si ripercuote immediatamente, come è evidente, sulla organizzazione degli uffici regionali: la regione dovrebbe istituire nuovi uffici cui affidare i compiti di autorizzazione e di vigilanza sulle scuole nautiche, ovvero dovrebbe aggiungere tali compiti a quelli già di competenza degli uffici esistenti. Sia nell'uno che nell'altro caso la regione dovrebbe «adeguare» l'organizzazione dei propri uffici alle nuove attribuzioni che le sono state affidate dall'art. 28, dovrebbe disciplinare le procedure relative all'apertura ed all'esercizio delle scuole nautiche, dovrebbe spostare personale e probabilmente anche assumerne di nuovo per fare fronte alle nuove esigenze. È palese come tutto ciò costituisca anche una grave ed inammissibile interferenza nelle competenze (legislative ed amministrative) di rango esclusivo in materia di ordinamento dei propri uffici e del personale, che alla regione sono attribuite dagli artt. 3, lett. *a*), e 6 dello Statuto.

Per i motivi anzidetti, la suddetta abusiva attribuzione di ulteriori poteri alla regione determina anche una lesione della sua autonomia finanziaria e di bilancio. L'art. 28 del regolamento impugnato aggiunge nuovi compiti a quelli già spettanti alla regione in base alle competenze sue proprie, ma senza che vi sia (neppure prevista) una corrispondente integrazione delle entrate finanziarie regionali. Pertanto la regione ricorrente, per fare fronte a tali nuovi compiti ed ai corrispondenti oneri organizzativi e di personale, dovrebbe ridurre i finanziamenti destinati all'esercizio delle competenze sue proprie in base allo statuto. Di qui, appunto, la dedotta lesione anche della autonomia finanziaria e di bilancio della regione ricorrente.

3. — Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate, nonché dei principi costituzionali in materia di fonti e di rapporti tra fonti statali e regionali e del principio di legalità in relazione agli atti regolamentari del Governo, ed alla «delegificazione».

Si è detto che il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 è stato emanato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988. Si tratta cioè di un regolamento «delegato»; come risulta anche dal già ricordato art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996 che ne costituisce il fondamento legale. Ma, allora, già questa circostanza costituisce di per sé, innanzitutto, una ulteriore dimostrazione del fatto che l'art. 28 del regolamento impugnato ha leso le attribuzioni della regione ricorrente. Infatti la «delegificazione» operata dalla legge dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (quale sarebbe quella operata dall'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996, ammesso e non concesso che non solo le leggi formali, ma anche gli atti con forza di legge possano delegificare ed autorizzare l'adozione di regolamenti delegati) può intervenire soltanto su materie di competenza statale. Il fatto, dunque, che le impuginate disposizioni dell'art. 28 del regolamento (come anche la citata disposizione abrogativa dell'art. 33, primo comma, lett. *a*) siano intervenute in una materia delegificata sta appunto a provare che quella delle scuole nautiche è materia di competenza statale.

Ciò premesso, l'assegnazione alla regione — ad opera dell'art. 28 — di poteri ed attività estranei alle attribuzioni ad essa costituzionalmente spettanti, è lesiva delle attribuzioni regionali anche sotto un'ulteriore e concorrente profilo: cioè per il fatto che lo Stato pretenderebbe di operare tale assegnazione mediante un regolamento governativo. Come infatti codesta ecc. ma Corte ha ripetutamente affermato (fra le tante, sentenze nn. 465/1991, 69/1995 e 381/1996), i principi costituzionali in materia di fonti escludono che i regolamenti del Governo possano incidere sulle competenze regionali (limitandole od ampliandole), come è del resto espressamente escluso dall'art. 17, comma primo, lett. *b*), della legge n. 400/1988.

Si deve peraltro aggiungere che nel caso di specie le attribuzioni regionali risultano lese non solo dal fatto che lo Stato pretende di modificare con un regolamento i poteri della regione ricorrente, ma anche dal fatto che tale regolamento è ulteriormente illegittimo perché:

a) in particolare l'art. 28 sulla disciplina delle scuole nautiche (e le corrispondenti disposizioni abrogative dell'art. 33) è illegittimo in quanto privo di fondamento legale, non avendo in alcun modo l'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996 autorizzato il Governo a disciplinare — oltre al rilascio delle abilitazioni per la condotta delle unità da diporto ed i relativi esami — anche le attività (private) svolte dalle scuole nautiche ed i relativi controlli (del resto se l'art. 15 l'avesse fatto sarebbe stato a sua volta costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, dato che l'oggetto della delega definito dall'art. 49 della legge n. 52/1996 — e la stessa direttiva CE n. 94/25 — non contemplava affatto la disciplina delle scuole nautiche);

b) lo stesso art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996 è illegittimo, in primo luogo, perché contenuto in un atto con forza di legge (anziché in una legge formale quale dovrebbe essere — in base ai principi costituzionali — l'atto legislativo che provvede a «delegificare» una materia); in secondo luogo perché la legge di delega (art. 49 della citata legge n. 42/1996) non aveva comunque attribuito al Governo il potere di provvedere con decreto legislativo a «delegificare» la materia su cui è invece intervenuto l'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996; ed infine anche perché l'art. 15, anziché provvedere esso stesso a determinare le disposizioni legislative che risulteranno abrogate con la entrata in vigore del regolamento delegato — come richiedono i principi costituzionali sulle fonti ed espressamente prevede il secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988 — con la lettera e) del suo primo comma demanda allo stesso regolamento delegato tale compito: così inammissibilmente autorizzando un regolamento ad abrogare norme legislative (per quanto riguarda la ora denunciata incostituzionalità dell'art. 15 del decreto legislativo valuterà codesta Ecc.ma Corte se sia necessario, al fine di decidere il presente conflitto, sollevare incidentalmente la relativa questione di costituzionalità).

4. — Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme costituzionali già indicate, nonché degli artt. 6 e 56 dello Statuto sardo (e dell'art. 118 Cost.) e del principio di leale collaborazione.

In via subordinata, si deduce che la violazione delle attribuzioni regionali sussisterebbe anche qualora con l'art. 28 del regolamento impugnato lo Stato avesse inteso delegare alla regione ricorrente i suddetti compiti di autorizzazione e di vigilanza.

L'attribuzione alla regione di funzioni amministrative delegate dallo Stato può infatti aversi, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto (e dell'art. 118, secondo comma, Cost.), solo attraverso atti legislativi, come anche mediante gli speciali decreti legislativi emanati a seguito della procedura collaborativa disciplinata dall'art. 56 dello Statuto sardo. Viceversa, nel caso in questione lo Stato ha provveduto con un semplice regolamento, e senza neppure una previa consultazione con la regione. Ne risultano dunque violate le succitate disposizioni statutarie, e lo stesso principio di «leale collaborazione» nei rapporti fra Stato e regioni.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato di attribuire alla regione autonoma della Sardegna, con atto regolamentare, poteri di autorizzazione e vigilanza in ordine alle scuole nautiche; e per l'effetto annullare in parte qua le disposizioni dell'art. 28, secondo, terzo, e quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 (nonché, per quanto possa occorrere, dell'art. 33 del medesimo decreto).

Roma, addì 13 febbraio 1998

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 11

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1998
(del presidente della regione siciliana)*

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge n. 449 del 1997 - Riserva all'erario delle entrate derivanti dalla legge stessa - Rinvio, per l'emanazione delle relative modalità di attuazione, a decreto interministeriale - Nuova disciplina della tassazione dei veicoli a motore e contestuale abolizione o riduzione di imposte, gravanti su autoveicoli, di spettanza regionale - Previsione di compensazione, per la perdita del gettito derivante dall'abolizione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida, a favore della sola regione Sardegna - Istituzione di imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - Norme per la riscossione delle imposte - Asserita indeterminatezza circa il carattere di «novità» delle entrate, che solo ne legittimerebbe, nei confronti della regione siciliana, la riserva allo Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana stessa, anche per quanto concerne, in particolare, la potestà di riscossione dei tributi - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, per mancata previsione circa forme di partecipazione e consultazione regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/1996.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 17, commi 22, 18, 26 e 64).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore*, on.le prof. Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con delibera della Giunta regionale n. 14 del 20 gennaio 1998, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. Sergio Abbate ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica a Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 17, comma 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997.

1.1. — L'art. 64 della legge impugnata riserva all'erario «le entrate derivanti dalla presente legge» per finalità di risanamento del bilancio statale e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'emanazione, entro 90 giorni, delle modalità di attuazione del presente articolo.

La legge impugnata contiene diverse norme in materia tributaria che, seguendo un sistema di interventi già adottato con diverse recenti disposizioni legislative di carattere finanziario (legge 23 dicembre 1996, n. 662; d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30; d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con legge 29 novembre 1997, n. 410), danno luogo ad incrementi di entrata non conseguenti ad atti impositivi nuovi o ad aumenti di aliquota, bensì a semplici rimodulazioni delle basi imponibili di tributi esistenti e costituenti proventi della finanza regionale o all'istituzione di imposte in sostituzione di altre di riconosciuta spettanza regionale.

In particolare, l'art. 14, comma 13, prevede che il Ministro delle finanze realizzi un piano straordinario finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione.

Tale piano è quindi volto al conseguimento di maggiori entrate assolutamente imprevedibili e indeterminabili, in quanto legate all'attuazione del suddetto programma, i cui risultati non possono in alcun modo allo stato quantificarsi in base alle disposizioni della presente legge.

L'art. 17, recante disposizioni tributarie in materia di veicoli, ha operato da un lato la soppressione del canone di abbonamento dell'autoradio (comma 8) e della tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli a motore (comma 21), tributi di spettanza della regione, determinando nel contempo maggiori entrate, derivanti dalla modifica della tassazione dei veicoli a motore (comma 16), che con l'apposizione della suddetta clausola di riserva si vorrebbe fare affluire all'erario statale.

Gli artt. 21, comma 1, 29, comma 2, e 30, comma 1, costituiscono poi casi di istituzione di imposte sostitutive di altre preesistenti che erano indiscutibilmente di spettanza della regione.

1.2. — Gli interventi disposti con le richiamate norme, pur essendo essenzialmente rivolti a procurare, in varie forme, maggiori entrate, non costituiscono, però, «nuove entrate tributarie», che è la condizione precisa che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, pone alla facoltà dello Stato di riservarsi le entrate spettanti alla regione.

Invero, com'è noto, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la «novità dell'entrata», che costituisce, appunto, «requisito indefettibile» per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale, caratterizza «le imposte di nuova istituzione» o «le entrate derivanti da un incremento dell'importo delle aliquote di imposte preesistenti» (sentenza n. 429/1996).

Detto principio elaborato dalla Corte costituzionale trova esplicito recepimento nelle recenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432), il cui art. 4, che sostituisce l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, stabilisce, appunto, che può essere riservato allo Stato «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi... purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».

Nel caso di specie, non trattandosi di nuovo tributo né di elevazione di aliquota di tributi esistenti, la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi disposta dalle norme impugnate si appalesa illegittima.

Come osserva la Corte nella sentenza n. 61 del 1987 l'apposizione di «cautele» da parte dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965 (in specie la «novità dell'entrata») alla citata facoltà di riserva, del cui esercizio costituisce condizione, è volta «a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga» contenuta nel richiamato art. 2 della normativa di attuazione.

Detta cautela (novità del provento) costituisce pertanto essenziale garanzia di legittimità costituzionale della riserva operata dalle norme impugnate. Ma in queste ultime non v'è indicazione alcuna dei criteri per la selezione del provento nuovo da quello che nuovo non è, di guisa che è impedito alla regione e a codesta Corte in questa sede il controllo sull'esercizio della deroga.

Le norme impugnate invero si limitano a rinviare ad un successivo decreto interministeriale la indicazione dei predetti criteri selettivi, impedendo quel controllo sul corretto esercizio della deroga sul punto della novità del provento che, come detto, codesta Corte ha qualificato siccome statutaria cautela della regione siciliana. Vien meno in tal modo la prevedibilità delle decisioni che saranno adottate dagli organi ministeriali preposti all'applicazione delle norme impugnate, con conseguente palese violazione del principio della certezza del diritto.

Il grado di tutela dell'autonomia finanziaria di cui è dotata statutariamente la regione siciliana risulta infatti direttamente proporzionale al grado di definizione della normativa.

In altri termini, perché si abbia effettività di tutela occorre che le norme che afferiscono alla materia finanziaria siano sufficientemente precise e dettagliate, nonché ancorate a precisi indicatori quantitativi.

Per le suesposte ragioni l'art. 64 della legge impugnata, in relazione alle precedenti norme sopra indicate, viola l'art. 36 dello Statuto siciliano e l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione in materia finanziaria.

1.3. — Non può infine non rilevarsi ancora una volta il *vulnus* al principio di leale cooperazione da parte delle norme impugnate per non avere le stesse previsto nessuna forma di partecipazione e consultazione della regione siciliana nella determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in parola.

A tal riguardo va osservato come in una materia «vitale» quale quella finanziaria, che costituisce uno dei cardini della speciale autonomia di cui è dotata statutariamente la regione, quest'ultima è totalmente ignorata sia a monte che a valle del complesso procedimento, legislativo e amministrativo, che, senza il correttivo intervento di codesta Corte, porterà ancora una volta all'incameramento in favore dell'erario statale di qualsivoglia aumento delle entrate tributarie riscosse in Sicilia. A monte, per non avere il Presidente del Consiglio invitato il presidente della regione al Consiglio dei Ministri in cui veniva discussa ed approvata la normativa finanziaria *de qua*, facendo venir meno il necessario coordinamento tra lo Stato e la regione cui è mirato l'art. 21, terzo comma, dello Statuto; a valle, perché il Ministro competente provvederà in assoluta autonomia e senza alcuna interlocuzione regionale a determinare discrezionalmente il *quantum* dei maggiori proventi che affluiranno allo Stato con buona pace della speciale autonomia finanziaria della regione.

2. — Il già citato art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ridisegna la disciplina della tassazione dei veicoli a motore, modificandone in particolare la modalità di calcolo — che viene ora rapportata alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali — e abolendo o riducendo contemporaneamente alcune imposte già gravanti sugli autoveicoli (canone abbonamento autoradio, tassa di concessione governativa per le patenti di abilitazione alla guida ecc.).

Il successivo comma 22, nel prevedere che l'insieme dei provvedimenti dello stesso articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire, sembra voler apporre una ulteriore riserva all'erario, che non presenta, come sopra detto, i requisiti di legittimità previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965, non trattandosi nella fattispecie di nuovi tributi né di aumenti di aliquote, bensì di rideterminazione di base imponibile o, per altro verso, di minori entrate derivanti da soppressione di preesistenti tributi di spettanza regionale.

Tant'è vero che il legislatore, al successivo comma 23, ha previsto, inopinatamente per la sola regione Sardegna, un trasferimento di somme a compensazione della perdita di gettito subita in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida.

Anche di tale norma si chiede pertanto autonomamente che ne venga dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 36 Statuto siciliano e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965, non essendo stata prevista, nella fattispecie, per la regione siciliana una forma di salvaguardia analoga a quella disposta in favore della regione Sardegna.

3. — Con l'art. 18 della legge n. 449/1997 è stata istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore, in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, rimandando ad un successivo regolamento — da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge — la definizione delle modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta, nonché la misura dell'aliquota da commisurare alla rumorosità degli aeromobili.

Il comma 3 di detto articolo prevede poi che l'importo totale dei versamenti dell'imposta, risultante in sede consuntiva, sia assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

La norma suindicata, sembrando istituire indistintamente per tutte le regioni la predetta «imposta erariale regionale», non tiene in alcun conto la peculiarità — rispetto alle altre regioni a statuto ordinario e a statuto speciale — della struttura della finanza regionale siciliana che, in forza dell'art. 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, è dotata del potere di istituire con legge tributi regionali propri nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato.

Spetta pertanto alla regione siciliana, nell'ambito della suddetta potestà legislativa conferitale da norme di rango costituzionale, istituire il tributo in argomento con propria legge, attenendosi ai principi individuati nella legislazione statale.

4. — L'art. 26 della legge impugnata consente ai concessionari dei servizi di riscossione e ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione di compiere validamente sino al 31 dicembre 1998 tutti gli atti e gli adempimenti previsti dall'art. 97, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dagli artt. 75 e 77 del d.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43, i cui termini siano scaduti al 31 dicembre 1996.

L'esercizio di tale facoltà, riguardante principalmente operazioni necessarie per ottenere il rimborso delle somme inesigibili, è condizionato però alla preventiva autorizzazione della direzione regionale delle entrate competente per territorio e al versamento di una somma pari al 10% di ognuna delle quote per le quali è avanzata la richiesta.

Il comma 3 di tale articolo prevede poi che la devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione, sia effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il citato decreto legislativo n. 241/1997, al capo III, sezione I, reca nuove disposizioni in materia di riscossione e versamento unitario con compensazione prevedendo in particolare, all'art. 17, che i contribuenti titolari di partita I.V.A. eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo. Tali versamenti, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata (art. 19) la quale, ai sensi del successivo art. 21, versa le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante.

Il terzo comma dell'art. 26 della legge impugnata, pertanto, operando un indistinto riferimento a tutte le regioni a statuto speciale ed omettendo il dovuto richiamo al citato art. 21 del decreto legislativo n. 241/1997 — che, come detto, prevede il riversamento delle entrate riscosse in modo unitario alla Cassa della regione siciliana — comporta una ulteriore violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art. 2 delle relative norme di attuazione, limitando arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi della regione siciliana.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte dichiari l'illegittimità costituzionale delle norme impugate per contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria;

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si depositano con presente atto:

autorizzazione a ricorrere (delibera Giunta regionale n. 14 del 20 gennaio 1998);

copia della legge 27 dicembre 1997, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.

Palermo, addì 21 gennaio 1998

Avv. Francesco CASTALDI - avv. Sergio ABBATE

98C0106

N. 12

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 1998
(della regione Piemonte)*

Edilizia e urbanistica - Silenzio-assenso - Adozione di procedure di silenzio-assenso da parte degli enti locali, in applicazione dei decreti-legge decaduti per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, legge n. 662 del 1996 - Validità dei relativi strumenti urbanistici «già intesi approvati» e previsione, a tal fine, che il termine di 180 giorni stabilito per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, sia raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge - Lesione del principio secondo cui cessa *ex tunc* l'efficacia dei decreti-legge non convertiti entro il termine di 60 giorni - Violazione delle competenze regionali in materia di tutela del paesaggio, di beni ambientali e di urbanistica - Illegittimità del ricorso allo strumento del silenzio-assenso per attività di pianificazione territoriale - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 244 e 429 del 1997.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 49, comma 18).

(Cost., artt. 9, 77, terzo comma, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 82 e 83).

Ricorre la regione Piemonte in persona del presidente della Giunta regionale, on.le Gian Paolo Brizio, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 4/23844 del 26 gennaio 1998, rappresentato e difeso (in virtù di delega a margine) dall'avv. Anita Ciavarrà e dall'avv. Enrido Romanelli, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 - supplemento ordinario n. 255.

PREMESSO IN FATTO

1. — La legge 27 dicembre 1997, n. 449, come in epigrafe meglio specificata, ha fra l'altro dettato, all'art. 49, ultimo comma, una disciplina incompatibile con le competenze normative regionali di cui all'art. 117 Cost. in materia di urbanistica e di lavori pubblici di interesse regionale, e sulle correlate funzioni amministrative regionali di cui all'art. 118 della Costituzione.

Infatti, con la disciplina in questione, si è previsto che «Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio-assenso previste dai dd.-ll. 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge».

2. — Va al riguardo ricordato che il silenzio-assenso previsto dal d.-l. 27 settembre 1994, n. 551 e successive reiterazioni aveva indotto la ricorrente regione Piemonte a promuovere impugnativa avanti codesta ecc.ma Corte, lamentando che la previsione di un silenzio-assenso per l'approvazione, da parte della regione, degli strumenti urbanistici e delle relative varianti adottati dai comuni avrebbe comportato la violazione delle competenze regionali legislative ed amministrative in materia di urbanistica, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, con riferimento a tali decreti-legge, la regione aveva avuto modo di evidenziare che già vari comuni piemontesi avevano fatto applicazione del silenzio-assenso previsto dai decreti-legge in questione che si erano succeduti nel tempo, per dare per approvati piani regolatori, in assenza di un deliberato regionale. Dopo vari tentativi infruttuosi di ottenere la conversione dei decreti-legge succedutisi, il Governo aveva dovuto rinunciare ad introdurre la descritta disciplina con lo strumento della decretazione d'urgenza, successivamente alla mancata conversione anche del decreto-legge n. 495 del 24 settembre 1996 (decaduto il 23 novembre 1996). Conseguentemente, la materia veniva disciplinata dai commi da 37 a 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che non riproduceva la previsione del silenzio-assenso rispetto ai piani regolatori; tuttavia il successivo comma 61 dello stesso dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedeva che fossero fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, e dei successivi decreti-legge reiterati.

La regione, quindi, manteneva la propria impugnativa della menzionata disciplina, se ed in quanto la previsione del comma 61 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996 avesse dovuto essere intesa nel senso di far salvi gli effetti del silenzio-assenso previsto dai decreti-legge successivamente reiterati, assumendo la somma dei periodi di efficacia temporanea di ciascun singolo decreto-legge, come idonea al decorso del termine dei centottanta giorni necessari (secondo la disciplina decaduta) per il perfezionamento del silenzio-assenso.

Su detta impugnativa, codesta ecc.ma Corte costituzionale si pronunziava con la sentenza n. 429 del 1997. Si impugna attualmente l'art. 49, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», per i motivi di cui in appresso.

IN DIRITTO

3. — Con la sentenza 23 dicembre 1997, n. 429, codesta ecc.ma Corte, pronunziando sui giudizi di legittimità costituzionale proposti dalla regione Piemonte avverso i dd.-ll. 25 marzo 1996, n. 154 e 25 maggio 1996, n. 285, richiamando la sentenza n. 244 del 1997, con cui era stata decisa analoga impugnativa del silenzio-assenso di altra regione, aveva escluso che la sanatoria potesse comportare violazione della sfera regionale di competenza in quanto l'«interpretazione di norma di sanatoria del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (art. 77, terzo comma, della Costituzione) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, a quello di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno

ex tunc. Di conseguenza possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto»; su tale base, codesta ecc.ma Corte precisava ancora che «non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo e che potevano verificarsi (in relazione al previsto termine di centottanta giorni) solo dopo la scadenza dei sessanta giorni previsti per la conversione, cioè quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio. In realtà, solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti-legge non convertiti possono essere oggetto dell'intervento normativo — previsto dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione — che è legge ordinaria con possibilità di efficacia retroattiva consentita espressamente dalla Costituzione». Potendo attribuire alla norma allora in esame un'«interpretazione costituzionalmente corretta», codesta ecc.ma Corte esclude allora la ricorrenza dell'illegittimità costituzionale ipotizzata dalla ricorrente regione Piemonte.

Appare tuttavia corollario ineluttabile della ricordata giurisprudenza della Corte costituzionale l'illegittimità *ex art. 77*, terzo comma, Cost., di una norma che faccia salvi gli effetti di decreti-legge che non si erano ancora prodotti al momento della loro decadenza per mancata conversione, ed è appunto quello che è accaduto con la norma oggi impugnata dalla regione Piemonte. Sembra inequivoco quindi che il provvedimento normativo impugnato costituisce un tentativo del legislatore statale di eludere i limiti di validità del proprio operato nell'attribuire un'efficacia a decreti decaduti, così come tracciati con le menzionate decisioni nn. 244 e 249 del 1997, per gli più proprio in relazione alla stessa fattispecie ed alla medesima norma per la quale quei limiti erano stati affermati da codesta ecc.ma Corte.

4. — Peraltro, deve anche denunziarsi la violazione dei principi dettati dall'art. 9 della Costituzione, e delle competenze in materia di tutela dei beni ambientali e protezione della natura direttamente attribuite alle regioni dagli artt. 82 ed 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In generale, il consolidamento (sia pure *a posteriori*) di un silenzio-assenso per l'approvazione, da parte della regione, degli strumenti urbanistici e delle relative varianti adottati dai comuni comporta la violazione delle competenze regionali legislative ed amministrative in materia di urbanistica, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Al riguardo, va ricordato che codesta ecc.ma Corte ha escluso la legittimità del ricorso al silenzio-assenso, con riferimento alle attività amministrative ad alta discrezionalità, fra cui rientrano, per espresso richiamo della giurisprudenza in questione, le attività di pianificazione territoriale, in quanto finisce per incidere sull'essenza stessa della competenza regionale (C. cost., 12 febbraio 1996, n. 26; C. cost., n. 393 del 1992 e n. 408 del 1995). Infatti, di regola, al silenzio della pubblica amministrazione non possono essere attribuite valenze particolari: soltanto una legge può attribuirgli — per ipotesi specifiche — un significato concludente, come l'approvazione od il rifiuto. E, dunque, in un ambito di competenza normativa della regione, ad attribuire al silenzio della pubblica amministrazione una siffatta valenza, non può che essere una legge regionale. Sembra infine significativo ricordare come, rispetto alla disciplina posta dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, codesta ecc.ma Corte abbia a suo tempo dichiarato l'illegittimità (per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione) della previsione dell'art. 12, comma 3, del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, che spostava la decorrenza del termine stabilito per il parere delle autorità preposte alla tutela del paesaggio, in quanto incideva sulle competenze normative ed amministrative delle regioni a statuto ordinario, fino a svuotarle in partica di ogni contenuto (C. cost., 10 marzo 1988, n. 302, in Giur. cost., 1988, I, 1222).

P. Q. M.

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9, 77, terzo comma, 117 e 118 dell'art. 49, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - supplemento ordinario n. 255, con ogni provvedimento consequenziale.

Roma, addì 28 gennaio 1998

Avv. Anita CIAVARRA - avv. Enrico ROMANELLI

N. 13

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1998
(della regione Lombardia)*

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge n. 449/1997 - Riduzione delle quote spettanti alle regioni in caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, da parte di queste e delle Aziende sanitarie locali, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria e in caso di mancata attuazione degli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale - Riutilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da tali riduzioni - Inquadramento nella dirigenza regionale di specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale - Fornitura a titolo gratuito, da parte del Servizio sanitario nazionale di protesi mammarie - Estensione alle regioni e province autonome della disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale - Attribuzione all'«organo di direzione politica responsabile» della competenza in ordine alla riduzione di organismi collegiali - Destinazione ad economie di bilancio del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici e privati e dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi - Applicabilità alle regioni della normativa concernente la dismissione di attività pubbliche - Disposizioni per la riduzione delle giacenze - Norme per il contenimento del fabbisogno finanziario - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla salute - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione, in particolare, delle competenze regionali in materia di sanità pubblica e dell'autonomia finanziaria, per mancata attribuzione di risorse in correlazione agli aggravii di spesa derivanti dalle norme impugnate - Lamentata configurazione delle misure introdotte dalle norme stesse come misure a regime e non transitorie.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 32, commi 2, 4 e 5, 34, comma 1, 37, 39, comma 19, 41, comma 1, e 43, 44, comma 4, 47, comma 1, 48, commi 1, 4 e 5).

(Cost., artt. 2, 3, 5, 32, 81, 97, 117, 118, 119 e 128).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di G.R. n. VI/34275 del 23 gennaio 1998, di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie gen., suppl. ord. n. 302 del 30 dicembre 1997, (suppl. ord. n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997), recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riguardo all'art. 32, commi 2, 4 e 5, all'art. 34, comma 1, all'art. 37, all'art. 39, comma 19, all'art. 41, comma 1, all'art. 43, all'art. 44, comma 4, all'art. 47, comma 1, all'art. 48, commi 1, 4 e 5.

F A T T O

1. — La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie gen., suppl. ord. n. 302 del 30 dicembre 1997, contiene alcune disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni.

In particolare, tutte le disposizioni specificamente impugnate — il cui contenuto verrà più oltre dettagliatamente esposto — indebitamente comprimono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

Tali previsioni normative sono, dunque, costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1.1. — Quanto all'art. 32, commi 2, 4 e 5, violazione degli artt. 2, 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 32, dedicato agli «interventi di razionalizzazione della spesa» in materia sanitaria, prescrive alle regioni l'assegnazione alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali di obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi, in vista di un risparmio complessivo regionale nel 1998 del 2,25% rispetto alla spesa

del 1996, tenuto conto dei tassi di inflazione nei due anni successivi (comma 1): la disciplina consente alle regioni di tenere conto sia dei risultati di razionalizzazione della spesa già ottenuti dalle singole aziende sia delle peculiarità sociali, economiche e demografiche del territorio servito.

Lo scopo perseguito appare ragionevole e non viene qui contestato, come non lo è il metro prefigurato per il suo raggiungimento.

Ciò che si lamenta è però che il comma 2, nel disciplinare le conseguenze dell'eventuale inadempimento:

equipara, sul piano delle fattispecie da sanzionare da parte dello Stato, l'inadempienza delle regioni e quella delle «relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere»;

conseguentemente consente una sanzione a carico della regione e del suo sistema sanitario complessivo in relazione ad un eventuale inadempimento localizzato anche in una sola azienda, fattispecie che dovrebbe competere alla regione sanzionare, sul piano istituzionale, finanziario e disciplinare, e non allo Stato;

fa irragionevolmente gravare, senza necessità di tutela di alcun interesse costituzionalmente meritevole, conseguenze sanzionatorie su soggetti pubblici ed utenti che non hanno in alcun modo concorso al fatto ritenuto lesivo;

consente l'intervento statale sul sistema sanitario regionale, in funzione sanzionatoria e, nel caso di omissione di singole aziende, sostitutiva dell'intervento regionale, senza che sia contemplata alcuna proceduralizzazione: non prevede preavvisi, diffide, termini per provvedere; non mostra alcuno scrupolo di rispetto delle esigenze del metodo della leale collaborazione che codesta ecc.ma Corte ha da tempo individuato, in analoghi contesti, come vincolanti;

demanda allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, una discrezionalità del tutto illimitata, salva la soglia massima del 3%, e salvo il parere della Conferenza Stato-regioni-città, nel dosare la sanzione finanziaria, in assenza di parametri che consentano di proporzionare la sanzione all'inadempimento.

1.2. — Il comma 4 dello stesso art. 32 applica alle regioni che, entro il 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 662 del 1996, e che non abbiano provveduto alla completa istituzione delle residenze territoriali e alla chiusura degli ospedali psichiatrici, le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo.

Il termine è di irragionevole brevità, a motivo degli investimenti immobiliari e degli interventi edilizi, di grande complessità e di significativa lunghezza, da porre in atto.

L'inosservanza eventuale del termine è sanzionata ancora una volta in forma irragionevolmente grave e priva di proporzionalità all'entità dell'eventuale inadempimento, oltre che rimessa nell'*an* e nel *quomodo* ad un'eccessiva discrezionalità dell'autorità statale.

1.3. — Il comma 5 dell'art. 32 disciplina il riutilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2, devolvendole al finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato luogo all'inadempienza o a progetti speciali a favore di fasce sociali deboli. Lo stesso comma destina le risorse derivanti dalle riduzioni di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e al comma 4 della stessa legge finanziaria n. 449 del 1997 alla realizzazione di un progetto obiettivo in tema di salute mentale e «a titolo incentivante, a favore di aziende... che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici».

Tale disciplina:

prevede la possibilità di assegnazione di risorse non direttamente alle regioni, ma alle singole aziende, da parte Ministro, con evidente aggiramento non solo del sistema di finanziamento del Servizio sanitario regionale come disciplinato dalla legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni, e dunque della autonomia finanziaria regionale, ma anche della capacità di governo della sanità da parte della regione;

rimette al Ministro della sanità la determinazione della quota di fondi da assegnare alle regioni, con il solo vincolo del parere della Conferenza Stato-regioni, salvo l'avvalimento dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore della sanità, che sono peraltro meri organi statali centrali;

concede al Ministro un'irragionevole discrezionalità nella riassegnazione dei fondi, non significativamente correlata a parametri legislativamente disciplinati e caratterizzati dalla necessaria correlazione con finalità di interesse pubblico, a rilevanza costituzionale, nella cui individuazione e nel cui perseguimento le regioni abbiano parte;

contempla l'attivazione, pur limitatamente alla psichiatria, di un potere sostitutivo ibrido, comportante la nomina di commissari *ad acta* definiti «regionali», ma nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la regione interessata: dal che non è dato evincere se il soggetto od organo sostituto sia la stessa regione che dà l'intesa o l'azienda, verso la quale dovrebbe essere la regione ad intervenire.

2. — Quanto all'art. 34, comma 1, violazione degli artt. 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 34, comma 1, prescrive l'inquadramento progressivo in ruolo come dirigenti di primo livello degli specialisti ambulatoriali in regime convenzionale, medici e non, sia pure in aree di attività specialistica individuate dalle regioni.

A prescindere dalla ragionevolezza di una simile scelta legislativa, che sovraccarica di altro personale, anche in soprannumero, le regioni e le aziende, proprio in un momento in cui la legislazione statale si orienta non solo verso la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, ma verso una diversificazione delle forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, rimane il fatto che l'inquadramento ingenera, rispetto al rapporto convenzionale, un significativo aggravio di spesa a carico del SSN, cui non fa riscontro alcuna messa a disposizione delle risorse necessarie, con conseguente pregiudizio per l'autonomia finanziaria regionale, ma anche per la capacità regionale di governo del sistema sanitario nel suo insieme e in specie dei flussi di spesa, con particolare riguardo a quella corrente nel settore del personale. Ciò, poi, nello stesso momento in cui si impone una ulteriore riduzione della spesa complessiva, nelle forme del già contestato art. 32.

Può essere invocato in proposito il principio, elaborato dalla giurisprudenza della ecc.ma Corte, del parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria (v. già sentenza n. 355/1993).

3. — Quanto all'art. 37, violazione degli artt. 2, 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 37 assolve, pur con colpevole ritardo, ad un obbligo morale del legislatore nazionale verso una patologia purtroppo sempre molto diffusa, consentendo la fornitura gratuita a carico del SSN della protesi mammaria alle assistite che abbiano subito un intervento di mastectomia. Come sempre, tuttavia, nessuna risorsa sanitaria aggiuntiva viene messa a disposizione delle regioni, pur in tempi di stretta sulla spesa. L'autonomia finanziaria e il governo della spesa vengono così pregiudicati insieme al diritto alla salute, a parole meglio protetto ma in fatto costretto nelle strettoie di una competizione crescente tra patologie per la aggiudicazione di risorse sempre più scarse.

4. — Quanto all'art. 39, comma 19, violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione.

L'art. 39, comma 19, estende alle regioni ed alle province autonome la disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale, ma nel far ciò:

equipara indebitamente le regioni, la cui autonomia gode di garanzia costituzionale su diversi versanti, ad enti quali le camere di commercio, gli enti del SSN e gli enti locali in generale, la cui posizione costituzionale è del tutto diversa e meno protetta;

reitera, prolunga nel tempo e generalizza misure di contenimento dell'utilizzo di personale che codesta Corte ha già statuito dover essere temporanee e preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa della riforma sanitaria o di un riassetto generale del settore (sentenza n. 416/1995, sulla legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724, con richiami alle precedenti sentenze nn. 610/1988, 245/1984, 307/1983).

Nel lamentare la perdurante protrazione di un'artificiosa emergenza, la regione ricorrente non può non constatare la violazione dei richiamati parametri costituzionali.

5. — Quanto all'art. 41, comma 1, violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 41, comma 1, detta norme generali relative alla revisione degli organi collegiali, applicandole presumibilmente anche alle regioni, in difetto di esenzione delle medesime, equiparandole così a categorie di enti non munite di alcuna garanzia costituzionale di autonomia. Attribuendo la competenza, in ordine alla revisione, all'«organo di direzione politica responsabile» la legge censurata invade il campo riservato alla ricorrente in ordine alla distribuzione dei compiti interna alla propria organizzazione, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale riservata all'autonomia regionale.

Non pare, del resto, trattarsi di misure urgenti e provvisorie volte al contenimento del disavanzo pubblico (sentenza n. 356/1992, 128 e 357 del 1993, 222/1994), quanto di vere e proprie misure organizzative, caratterizzate da una scelta di principio non provvisoria, ma a regime.

6. — Quanto all'art. 43, violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 43, in particolare al comma 3, introduce una disciplina generale, applicabile anche alle regioni in difetto di espressa esenzione, delle convenzioni con soggetti pubblici o privati per la fornitura a titolo oneroso di consulenze o servizi aggiuntivi. Tanto, vincolando la destinazione del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate ai fini di cui al comma 1 ad economie di bilancio.

Tale prescrizione è incompatibile con l'autonomia finanziaria regionale (con pesanti riflessi, peraltro, anche sull'autonomia legislativa ed amministrativa), autonomia che esige che le regioni possano liberamente conformare gli strumenti operativi in questione, così come i loro ricavi.

Anche in questo caso le misure in oggetto sono a regime, e non transitorie.

7. — Quanto all'art. 44, comma 4, violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Altre censure devono venire sollevate contro l'art. 44, comma 4, che estende l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997 alle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, epperò anche alle regioni. Così facendo — sembra di poter dedurre dalla non limpida formulazione del testo — si consente allo Stato di imporre soppressioni e fusioni di enti, trasformazioni in soggetti di diritto privato, nonché varie altre prescrizioni organizzative anche alle regioni, omettendo qualunque procedura di raccordo e comprimendo intollerabilmente l'autonomia organizzativa regionale. Di qui, la violazione degli indicati parametri costituzionali, anche nel caso in cui il significato della censurata disposizione stesse nell'estensione dei principi di cui al riferito art. 14 alle regioni, in qualità di principi fondamentali della legislazione statale.

8. — Quanto agli artt. 47 comma 1, e 48, commi 1, 4 e 5, violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Gli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1, 4 e 5, dettano disposizioni concernenti rispettivamente le limitazioni ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore di enti caratterizzati da giacenze di disponibilità liquide, il concorso del sistema delle autonomie regionali agli obiettivi della finanza pubblica mediante il blocco del fabbisogno finanziario, la sospensione dei pagamenti «ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali».

Tale disciplina, quanto meno:

è intrinsecamente irragionevole, ai limiti della comprensibilità, almeno quanto al comma 5 dell'art. 48: non è ad esempio dato comprendere quale titolo di pagamento dovrebbe sussistere a favore di terzi in assenza di rapporti giuridici e negoziali; e quanto all'art. 47, comma 1, non è dato comprendere quale sia l'assegnazione di competenza delle regioni sulla cui entità il Tesoro con proprio decreto determina l'importo minimo delle giacenze, compreso tra il 10 e il 20% delle assegnazioni stesse;

demanda, almeno quanto al comma 1 dell'art. 47, al Ministro del tesoro la determinazione delle categorie di enti e del limite di giacenza che attiva la ripresa dei pagamenti statali, in violazione della riserva di legge di cui all'art. 119;

equipara ancora una volta regioni ed altri enti, locali e non, privi di autonomia costituzionalmente garantita o comunque dotati di minore garanzia;

non configura misure temporanee o di emergenza, ma struttura vincoli permanenti;

limita in termini pesantissimi l'autonomia finanziaria regionale, con pesanti riflessi su quella legislativa ed amministrativa, introducendo fattori di incertezza e di imprevedibilità gestionale.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 2, 4 e 5, dell'art. 34, comma 1, dell'art. 37, dell'art. 39, comma 19, dell'art. 41, comma 1, dell'art. 43, dell'art. 44, comma 4, dell'art. 47, comma 1, dell'art. 48, commi 1, 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Milano-Roma, addì 26 gennaio 1998

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

N. 131

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1997 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Marano nel procedimento penale a carico di Diana Nicola ed altri

Processo penale - Termine per la difesa - Possibilità di richiesta da parte del difensore d'ufficio nominato dal giudice in assenza del difensore di fiducia dell'imputato - Dedotta omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le ipotesi analoghe specificamente indicate - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 108).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva sulla richiesta di concessione di termine per la difesa *ex art. 108 c.p.p.* avanzata dagli avv.ti Liccardo e Guarino e relativa opposizione della p.c. e del p.m. di udienza, osserva quanto segue.

Con atto di citazione notificato agosto 1995, Diana Nicola, Diana Giuseppe, Bianchi Mario, Del Bianco Francesco e Palmarini Gianpaolo venivano citati a giudizio di questo pretore per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p.v. per aver provocato in concorso tra loro, rispettivamente il primo nella qualità di responsabili e direttori dei lavori e resp.li delle ditte appaltanti lavori in Mugnano di Napoli, la morte di Verde Luigi.

All'odierna udienza i difensori degli imputati avv.ti Verzillo e De Chiara, non sono comparsi e poiché le istanze difensive di rinvio per impedimento sono state disattese in quanto non adeguatamente documentate e relative a fatti meno urgenti, si è reso necessario procedere ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p., a designare come sostituto un difensore d'ufficio agli imputati.

I difensori d'ufficio designati hanno formulato richiesta di assegnazione di termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p., il p.m. e il difensore di parte civile avv. Tinto si sono opposti, ed ha eccepito la inammissibilità della richiesta in quanto fatta in mancanza dei presupposti di legge.

Questo pretore chiamato a decidere sulla istanza dei difensori designati d'ufficio di concessione di termine a difesa, sentite le parti e preso atto dei dubbi di costituzionalità dell'art. 108 c.p.p. laddove non prevede il termine a difesa per il difensore d'ufficio designato dal giudice per l'assenza di quello di fiducia, ritiene doveroso e necessario sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 c.p.p. e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione.

L'art. 108 c.p.p. prevede la possibilità di concedere al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta un termine congruo per la difesa per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del proc.to, ma solo nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono.

Ben vero tale norma limita l'esercizio della facoltà di chiedere ed ottenere, attesa la mancanza di discrezionalità del giudice, un termine a difesa ai casi di cui agli artt. 105, 106 e 107 c.p.p. lasciando il difensore nominato d'ufficio dal giudice in caso di assenza di quello di fiducia, privo della facoltà di usufruire di termine a difesa, in quanto in nessun modo è possibile, anche in via interpretativa sistematica, ritenere assimilabile la ipotesi di assenza del difensore a quella di abbandono e/o rinuncia.

Se, come detto, non è previsto dalla legge il riconoscimento per il difensore d'ufficio della possibilità di avvalersi della facoltà di chiedere ed ottenere un congruo termine per predisporre la difesa dell'imputato, è opinione del giudicante che tale situazione costituisce grave pregiudizio per la difesa e rischia di confinare il ruolo del difensore d'ufficio a mero simulacro difensivo, in particolare in processi connotati da imputazioni gravi e notevole documentazione da esaminare allo scopo di svolgere compiutamente il compito difensivo.

Il procedimento pertanto deve essere sospeso in attesa della pronuncia della Consulta sulla questione di costituzionalità sollevata.

Non avendo il legislatore previsto il caso di assenza del difensore di fiducia tra le ipotesi, da ritenersi tassative, di cui all'art. 108 c.p.p., che costituiscono presupposto per la concessione del termine a difesa al difensore d'ufficio designato in sostituzione, si è dell'avviso che ciò realizzi notevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe anche se non giuridicamente assimilabili tra loro, basti pensare al caso di rinuncia da parte dell'avvocato di fiducia che abilita a richiedere termine per la difesa il difensore nuovo o quello designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., posizione quest'ultima che per niente differisce dalla condizione processuale del difensore designato per la assenza di quello nominato di fiducia. Così pure appare discriminata in modo illegittimo la condizione del difensore designato d'ufficio rispetto alla facoltà di richiedere termine a difesa riconosciuta all'imputato nel giudizio

direttissimo dagli artt. 431, comma 6 e 566, comma 7, c.p.p., perché è evidente che anche nel giudizio direttissimo può verificarsi il caso di imputato difeso da avvocato designato d'ufficio dal giudice e che quindi può garantirsi la possibilità di avere termine per essere adeguatamente difeso solo perché è lui stesso legittimato a chiedere termine, mentre uguale garanzia di difesa non va riconosciuta all'imputato difeso da avvocato nominato d'ufficio nel giudizio ordinario quando quello di fiducia o quello designato nel decreto che dispone il giudizio è assente, atteso che in base all'art. 108 c.p.p. (qualora lo stesso venga inteso come contenente un elenco tassativo di ipotesi), la mera assenza del difensore di fiducia non costituisce titolo per conseguire termine per la difesa.

Per le argomentazioni svolte si ritiene che per le differenti posizioni processuali determinate dalla attuale configurazione dell'art. 108 c.p.p., detta norma palesi forte contrasto con il principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della Costituzione e che sotto questo profilo la questione di legittimità costituzionale appare non infondata.

Ulteriore censura di incostituzionalità della norma di cui all'art. 108 c.p.p. può muoversi in relazione all'art. 24, comma 2, della Costituzione, perché non aver previsto la possibilità per il difensore designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. di richiedere termine per la difesa anche in caso di mera assenza del difensore di fiducia dell'imputato, oltre a relegare in posizione secondaria la difesa d'ufficio intervenuta per l'assenza dell'avvocato di fiducia, finisce per non assicurare la possibilità ovvero il diritto dell'imputato ad avere una difesa effettiva e non meramente simbolica che soddisfi soltanto esigenze di natura processuale, tant'è che lo stesso articolo del codice di rito penale che si rimette al vaglio di costituzionalità, prevede che il termine da concedere per la difesa deve essere congruo onde permettere al nuovo difensore od a quello designato d'ufficio di prendere cognizione di atti e fatti del procedimento in cui è chiamato a svolgere il compito difensivo.

Orbene, come sopra evidenziato, anche con riguardo al principio costituzionale dell'inviolabile diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione la norma dell'art. 108 c.p.p. presenta forti dubbi di tenuta costituzionale nella parte relativa alla mancata previsione dell'assenza del difensore di fiducia, tra i casi in cui è riconosciuta al difensore d'ufficio la possibilità di ottenere termine per la difesa.

La avvertita necessità di colmare la evidenziata lacuna normativa nella disciplina codicistica del termine per la difesa come previsto dall'art. 108 c.p.p., inducono di conseguenza a rimettere la questione al giudizio del giudice delle leggi, al fine di estendere ad una fattispecie non contemplata dalla norma denunciata diritti e facoltà dalla stessa norma riconosciuti ad altre fattispecie, non sussistendo ragioni logico-giuridiche che legittimano tale diversificazione e palesandosi contrasto con inviolabili principi costituzionali non superabile in via interpretativa.

La questione rappresentata è rilevante nel presente procedimento, in quanto dalla decisione sulla stessa discende la possibilità per il giudicante di valutare gli estremi per dare ai difensori designati d'ufficio agli imputati congruo termine per la difesa, sicché un mancato intervento additivo da parte della Corte comporta verosimilmente la reiezione della istanza di termine per la difesa con l'obbligo per il difensore d'ufficio di continuare nel suo compito senza poter assicurare adeguata attività difensiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, d'ufficio dichiara, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il difensore designato d'ufficio in assenza del codifensore di fiducia dell'imputato, di richiedere termine per la difesa, e poiché la questione è rilevante per la decisione sulla istanza di termine a difesa per il difensore nominato d'ufficio agli imputati Diana Nicola, Diana Giuseppe, Bianchi Mario, Del Bianco Francesco e Palmarini Gianpaolo, sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Marano di Napoli, addì 13 ottobre 1997

Il pretore: CIOFFI

N. 132

Ordinanza emessa il 28 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 febbraio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Pumo Alessandro contro l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania.

Professioni sanitarie - Uso della qualifica di «specialista» riservato ai possessori di relativo diploma rilasciato o riconosciuto dallo Stato - Conseguente divieto dell'uso della qualifica di specialista a medico omeopata formatosi presso la Libera università di medicina omeopatica di Roma (LUIMO) e munito di numerosi attestati di qualificazione nella disciplina stessa - Disparità di trattamento dell'omeopata rispetto agli altri esercenti professioni sanitarie - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e della salute.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 1, parti 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma, 35, primo e secondo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2591/1996, proposto dal dott. Pumo Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Leda Adamo e dall'avv. Aldo Panfilì — congiuntamente e disgiuntamente — ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Catania, via Umberto n. 187; contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Buscemi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Catania, via Federico De Roberto, n. 31; per l'annullamento del provvedimento dell'Ordine dei medici di Catania, prot. n. 1005/1996, ricevuto dal ricorrente in data 26 marzo 1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Constatata la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 aprile 1997, il primo referendario dott.ssa Concetta Anastasi;

Uditi l'avv. Giuseppina Leda Adamo per il ricorrente e l'avv. Salvatore Buscemi per l'Ordine dei Medici;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 24 maggio 1996, il ricorrente impugnava l'epigrafato provvedimento, premettendo di svolgere, da oltre quindici anni, l'attività privata di «medico omeopata», dopo essersi formato presso la Libera Università di Medicina Omeopatica di Roma (LUIMO) nonché presso il Centro Italiano di Studi e Documentazione in Omeopatia (CISDO).

Dopo aver precisato di essere altresì socio fondatore e presidente del «Centro Studi Thomas Pablo Paschero» (un'associazione culturale che promuove lo studio e la ricerca sulla medicina omeopatica nonché membro direttivo della «Accademia Omeopatica Siciliana»), il ricorrente esponeva che, a seguito della presentazione di apposita istanza del 5 marzo 1996 presso l'Ordine dei medici e chirurghi della provincia di Catania — nell'ambito del procedimento inteso ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria, nel quale il parere dell'Ordine dei medici e chirurghi ha natura obbligatoria e forza vincolante, ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, di competenza del sindaco — si vedeva recapitare l'atto impugnato (pervenuto con lettera a.r. del 26 marzo 1996), di contenuto negativo, fondato sulla motivazione secondo cui: «non essendo l'omeopatia un titolo di specializzazione, la relativa dizione non può essere menzionata nei testi di pubblicità sanitaria».

Conseguentemente, il dott. Pumo lamentava che, da tale divieto, riceverebbe un notevole nocumento nonché un'ingiustificata disparità di trattamento nell'esercizio della propria attività professionale, rispetto alle altre categorie di sanitari, derivante, però, dalla stessa formulazione restrittiva della legge, nella parte in cui non consente il «riconoscimento» della cosiddetta «medicina naturale», che fonda la propria metodologia su una terapia priva di effetti tossici e, di fatto, ormai ampiamente e diffusamente praticata accanto alla medicina «tradizionale».

L'esponente produceva altresì copia della direttiva C.E.E. 92/1973 del 22 settembre 1992, che, in ampliamento alle direttive 65/65 C.E.E. e 75/319/C.E.E., fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici,

e ricordava altresì che la legge n. 185 del 17 marzo 1995, emanata in attuazione della predetta direttiva, include il farmaco omeopatico a pieno titolo nella farmacopea ufficiale e stabilisce i requisiti e le procedure legittime per la sua immissione in commercio, secondo, appunto, un criterio informatore inteso a tutelare ed a garantire l'affidamento del cittadino.

Pertanto, ad avviso dell'esponente, il provvedimento impugnato, applicativo della legge n. 175/1992, che all'art. 1, punti, 3, 4, 5, non consente l'inclusione della dizione «Medicina Omeopatica» nella pubblicità sanitaria, sarebbe inficiato da illegittimità, per contrasto con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, perché, fra l'altro, avrebbe creato un'ingiustificata disparità di trattamento all'interno degli esercenti la professione sanitaria, penalizzando discipline ormai recepite dalla coscienza sociale, praticate ed insegnate anche all'interno delle istituzioni pubbliche, ledendo, inoltre, la stessa tutela del diritto alla salute del cittadino (art. 32 Cost.) perché penalizzerebbe proprio quelle terapie mediche naturali, che oggi, fra l'altro, riscuotono ampio consenso sociale.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Si costituiva l'intimata amministrazione, per resistere al presente ricorso e contestava puntualmente le argomentazioni svolte *ex adverso*, rilevando, in particolare, la inconferenza del richiamo alla direttiva C.E.E. n. 92/1973 del 22 settembre 1992, che si limiterebbe, semplicemente, ad ammettere il commercio e l'uso dei medicinali omeopatici come libera scelta dei pazienti degli Stati membri.

Concludeva per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 1997, il ricorso passava in decisione.

D I R I T T O

1. — Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del presente gravame, ancorché rivolto avverso un parere emanato in fase endoprocedimentale.

Invero, il parere impugnato, avendo un rilievo obbligatorio nonché vincolante per l'autorità decidente, costituisce indubbiamente un atto idoneo a produrre un definitivo arresto procedimentale, nell'*iter* preordinato all'emanazione di un atto ampliativo della sfera giuridica del ricorrente, sicché esso risulta essere già immediatamente e direttamente lesivo di situazioni giuridiche esterne. Conseguentemente, secondo principi già condivisi da consolidata giurisprudenza (*ex multis*: Cons. Stato, Ap., dec. n. 8 del 24 luglio 1988), l'atto *de quo* correttamente è stato impugnato in sede giurisdizionale, in quanto gli interessi pretensivi del ricorrente non avrebbero potuto essere tutelati diversamente, se non azionando l'interesse strumentale all'eliminazione dell'atto preclusivo del successivo sviluppo procedimentale.

2. — Come già detto, viene impugnato un parere emanato dall'Ordine dei medici di Catania, che impone al ricorrente il divieto di inserire, nei testi di pubblicità sanitaria, la dizione «Medicina Omeopatica», in coerente applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 175.

L'esponente deduce che il predetto provvedimento, sarebbe illegittimo non già perché inficiato da uno o più dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma, esclusivamente, perché la pedissequa applicazione, in esso contenuta, delle disposizioni di cui all'art. 1, punti, 3, 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, comporterebbe una palese violazione dei fondamentali principi costituzionali garantiti dagli artt. 2, 3 e 4, primo comma, 32, primo comma e 35, primo e secondo comma, della Costituzione.

3. — Appare quindi evidente, *ictu oculi*, che la questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante in quanto dalla soluzione della medesima discenderà ovviamente, direttamente ed immediatamente, l'esito del presente giudizio, che può essere definito nel merito soltanto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.

4. — Ad avviso del Collegio, inoltre, la questione non è manifestamente infondata.

La legge 5 febbraio 1992 n. 175, detta norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, con riferimento a coloro che esercitano professioni sanitarie (art. 1), alle case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici (art. 4), a coloro che esercitano un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 5), prevedendo, altresì, sanzioni disciplinari per gli esercenti le professioni sanitarie, che effettuino pubblicità in modi non disciplinati dalla legge, ovvero attraverso targhe o inserzioni, sprovvisti dell'autorizzazione del sindaco, che la rilascia, previo nulla-osta del competente ordine o collegio professionale (art. 1, 2 e 3).

In particolare, l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 175, stabilisce che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie, previste e regolamentate dalle leggi vigenti, è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, contenenti indicazioni inerenti nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite o di apertura al pubblico (lettera *a*), titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera — senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco — (lettera *b*), onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato (lettera *c*).

Invero, la legge n. 175/1992 non ha abrogato, per incompatibilità, l'art. 201 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. delle leggi sanitarie), relativo alla pubblicità in materia sanitaria, in quanto, mentre quest'ultima disposizione legislativa prevede un controllo sanitario di rispondenza tra l'attività o il presidio medico e la pubblicità che viene fatta, la normativa del 1992, inerente la disciplina della licenza di pubblicità, è volta, invece, a garantire un controllo meramente estrinseco e relativo alle caratteristiche estetiche delle targhe e iscrizioni, alla veridicità delle qualifiche professionali ed alla loro non equivocità, per cui le relative violazioni non costituiscono reato, ma danno luogo a responsabilità disciplinari.

Ciò in quanto, mentre la legge n. 175 del 1992 regolamenta, con riferimento ai soli esercenti le professioni sanitarie, alcuni aspetti della pubblicità sanitaria, senza disciplinare il settore della pubblicità su giornali e periodici a diffusione non strettamente professionale, l'art. 201 del regio decreto n. 1265 del 1934, al contrario, protegge il rapporto, più ampio, tra la fonte dell'informazione e la generalità dei cittadini (Cass. Sez. III, sentenza n. 1168 del 30 giugno 1993, e Sez. III, sentenza n. 5361 del 27 maggio 1993).

Nel procedimento di cui alla legge n. 175/1992 l'intervento del parere degli ordini o dei collegi professionali ha la funzione di consentire l'acquisizione delle necessarie valutazioni tecniche tipizzate dalla stessa legge: cioè l'accertamento circa la conformità della targa, insegna o inserzione alle caratteristiche stabilite dal regolamento emanato dal Ministro della Sanità (sentiti il Consiglio Superiore di Sanità nonché gli Ordini o i Collegi professionali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 175 del 1992), il quale pone norme tecniche, dirette agli ordini ed ai collegi professionali, per l'esercizio delle competenze loro riconosciute, nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione.

Nel caso di specie, le norme di legge che si assume essere illegittime per contrasto con la normativa costituzionale, sono quelle di cui all'art. 1, punti 3, 4 e 5, della predetta legge n. 175/1992, che così recitano:

«3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1».

Ad avviso dell'esponente, le norme di rango primario indicate (cioè quelle di cui ai precitati punti 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 175/1992) sarebbero inficiate da profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 4, primo comma, 32, primo comma, e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentono di pubblicizzare la terapia medica di che trattasi, cioè la «omeopatia», che, normalmente, viene applicata da medici che hanno conseguito la specializzazione presso serie strutture di insegnamento post-universitario, che, pur non essendo «pubbliche», ma «private», tuttavia organizzano dei corsi di insegnamento piuttosto rigorosi nonché, talora, sottoposti a controllo da parte di istituzioni pubbliche (ad esempio, la «Accademia Omeopatica Siciliana», di cui il ricorrente è membro, è collegata all'Ordine dei medici di Palermo).

Perciò, ingiustamente, le ristrette previsioni di cui alle precitate disposizioni legislative, non consentono l'inclusione, nel testo di pubblicità sanitaria, della dizione «medicina omeopatica», con conseguente creazione, fra l'altro, di disparità di trattamento fra le varie categorie di esercenti la professione sanitaria nonché di un contrasto

con il principio fondamentale, sancito dall'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui limita ai cittadini la possibilità di tutela del proprio diritto alla salute, mediante il ricorso ad una terapia «naturale» e non basata sulla somministrazione di un farmaco di provenienza chimica.

Del resto, lo stesso ordinamento comunitario con la direttiva C.E.E. 92/1973 del 22 settembre 1992, emanata in ampliamento alle direttive 65/65 C.E.E. e 75/319/C.E.E., n. 92/1973 del 22 settembre 1992, include il farmaco omeopatico a pieno titolo nella farmacopea ufficiale e stabilisce i requisiti e le procedure legittime per la sua immissione in commercio.

5. — Invero, il diritto dei cittadini alla libera scelta del genere di «terapia» cui sottoporsi per la guarigione dei propri stati patologici non deve essere ritenuto garantito in modo assoluto ed indiscriminato, ma nei limiti oggettivi in cui risultino accertati dagli organi sanitari ufficiali, all'uopo competenti, la efficienza e la validità del genere di terapia seguita nonché la sua contestuale non nocività all'organismo sotto altri profili.

Ciò proprio in attuazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del diritto alla salute del cittadino di cui all'art. 32 Cost., che, ad avviso del Collegio, presenta altresì una duplice valenza, in quanto, da un lato si pone come diritto inerente alla sfera soggettiva del singolo individuo e, dall'altro, si pone come un obbligo nei confronti dello Stato di controllare e disciplinare tutto l'assetto del settore sanitario, in modo da prevenire il verificarsi di nocuenti alla salute del cittadino ignaro, ma, anche più semplicemente, l'applicazione di pratiche mediche, che, pur non essendo nocive, sono prive di efficacia: senza che ciò possa tradursi in una limitazione del diritto alla libertà del cittadino, poiché, in tali casi, nella ponderazione dei contrapposti interessi fra la libertà di scelta del cittadino e l'interesse superindividuale alla salvaguardia della salute collettiva (art. 32 Cost.), appare indubbiamente corretto assegnare prevalenza a quest'ultimo.

La scelta del cittadino trova, quindi, un razionale ed obiettivo limite nel fatto che il legislatore, nel perseguire una preminente funzione di pubblico interesse, è istituzionalmente chiamato a conciliare l'interesse alla libera scelta del singolo utente con quello generale alla efficienza e validità del settore sanitario.

Risulta, quindi, evidente che, in linea di principio, la delimitazione delle scelte, da parte del legislatore, di per sé non può costituire violazione del precetto di cui al menzionato art. 32 Cost., perché non mira ad imporre alcun «trattamento sanitario» ai cittadini, ma a razionalizzare il settore sanitario, proprio al fine di assicurare la realizzazione dell'interesse oggettivo alla tutela della salute, che è obbligo primario dello Stato.

In altri termini, ciò non necessariamente si può tradurre in una diversità di trattamento (*ex art. 3 Cost.*) tra paziente optante per terapie tradizionali, e quello non optante, poiché — in linea di principio — le norme dirette ad una programmata selezione ottimale delle possibilità di scelta, per il paziente, fra le varie terapie mediche, non incidono sul concetto di uguaglianza e non danno luogo a situazioni giuridiche diverse.

Delle superiori esigenze di realizzare la più ampia tutela alla salute dei cittadini discende come corollario l'intervento del legislatore volto a disciplinare in modo razionale e corretto il settore della pubblicità sanitaria, che è fondamentale «veicolo di informazione e di comunicazione» delle possibilità di scelta fra le varie terapie, che offre il settore sanitario, e l'utenza.

I limiti posti, quindi, dal legislatore in materia di pubblicità sanitaria di per sé non possono, essere ritenuti, in linea generale ed astratta, in contrasto né con i principi sanciti dall'art. 41 della Costituzione (di cui, fra l'altro, nel caso di specie, il ricorrente non assume alcuna violazione), né con altri principi costituzionali, in quanto volti a stabilire soltanto, nel preminente interesse della collettività, le razionali condizioni, alla cui osservanza è tenuto il professionista, che volontariamente richieda di svolgere la propria libera attività professionale nel settore sanitario.

Le finalità perseguite da un'idonea disciplina del sistema giustificano, pertanto, la prefissione dei requisiti, soggetti ad idoneo controllo, per la pubblicità sanitaria, sempre in funzione della tutela del bene fondamentale della salute umana (art. 32 Cost.), che rappresenta quel diritto primario e fondamentale, che impone piena ed esaustiva tutela (Corte costituzionale, sentenze n. 184 del 1986 e n. 559 del 1987).

6. — Ma, ciò posto, occorre peraltro rilevare che il termine «specializzazione» di cui è menzione nella legge n. 175/1992, può intendersi riferito non soltanto al titolo scientifico eventualmente conseguito, ma anche al particolare settore di attività professionale cui il medico abbia inteso dedicarsi, poiché, nel contesto generale della disciplina normativa, appare chiara la distinzione fra l'accezione del termine «specializzazione», intesa come titolo scientifico, e quella intesa come, appunto, settore di attività in cui il sanitario opera, per cui al medico sprovvisto di diploma di specializzazione, se «cultore speciale» di un particolare settore medico chirurgico, è consentito fare menzione della branca trattata in modo esclusivo, senza fare uso, però, del titolo di «specialista».

Le scuole «private», che abbiano ottenuto il cosiddetto «riconoscimento legale», conseguono l'attribuzione di una funzione propria dello Stato, il cui esercizio comporta anche il potere di rilasciare titoli di studio con valore legale, poiché il predetto riconoscimento si atteggia, strutturalmente e funzionalmente, come una vera e propria concessione amministrativa, mentre, l'altra forma di consenso, data dall'Amministrazione a scuole private e limitata alla loro sola apertura — secondo lo schema della cosiddetta «figura autorizzatoria», nel consueto senso inteso dalla tradizionale dottrina e giurisprudenza — non muta il carattere «privato» degli attestati di studio rilasciati.

7. — Occorre ancora rilevare in proposito che la disciplina «omeopatica», ormai di amplissima diffusione nel territorio nazionale, costituisce un'esperienza terapeutica molto nota, idonea a conseguire ottimi risultati, mediante l'uso di un «metodo terapeutico naturale», collegato alla dimensione «olistica» dell'essere umano, cioè volto al recupero di quella dimensione di «unitarietà fisico-psichica» dell'individuo, in qualche modo posta in secondo piano dalla medicina tradizionale, di stampo «cartesiano», in cui, cioè, il corpo umano viene, talora, sotto alcuni aspetti, studiato in modo oggettivo e svincolato rispetto alla psiche del paziente.

Ciò consente di ritenere la medicina «omeopatica» come «complementare» (ma non «alternativa») rispetto a quella tradizionale, proprio perché richiede al paziente l'autosservazione di sé stesso e, quindi, in un certo senso, «la riscoperta» della propria dimensione di unitarietà mente-corpo, sotto il profilo «energetico» consentendo, così, un'ottimale stimolazione delle difese naturali dell'organismo umano da svariate forme patologiche, in un campo di applicazione piuttosto esteso.

In altri termini, è ormai un dato acquisito alla *communis opinio*, a seguito di esperienze positivamente svolte da molti cittadini, che l'omeopatia sia una terapia sempre più moderna ed attuale, cui si stanno applicando avanzate ricerche scientifiche nonché rigorosi controlli di qualità sui prodotti farmacologici impiegati, a garanzia del miglior risultato terapeutico, soprattutto nei campi dell'immunologia e dell'allergologia.

Nella specie, il ricorrente si è formato presso la Libera Università di Medicina di Roma (LUIMO) e presso il Centro Italiano di Studi e Documentazione in Omeopatia (CISDO), e, attualmente, risulta essere incluso fra i docenti del «Corso biennale di perfezionamento in medicina nell'ambito C.E.E.», istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, allo scopo di formare il medico e lo specialista alla pratica omeopatica.

Risulta altresì che il ricorrente è stato docente presso vari corsi di medicina omeopatica, fra cui il corso biennale di omeopatia istituito negli anni '87/88 dalla U.S.L. n. 56 di Palermo.

Alla luce dei suddetti comprovati elementi di fatto, risulta evidente la serietà e l'impegno del ricorrente nel dedicarsi, con competenza, al settore della medicina omeopatica e, conseguentemente, risulta altresì gravemente lesiva della sua posizione, per disparità di trattamento (art. 3 Cost.) con altre categorie di esercenti la professione sanitaria, l'esclusione dalla possibilità di pubblicizzare la propria attività, se non come «specialista» (nell'accezione di possessore di un titolo di studio, avente valore legale), almeno come «cultore» di una branca di notoria serietà ed efficacia della medicina.

Osserva, altresì il Collegio, come l'attuale formulazione restrittiva delle disposizioni legislative *de quibus* potrebbe anche comportare una disparità di trattamento paradossale fra la vasta fascia di professionisti medici che si trovano nelle medesime condizioni del ricorrente ed i loro eventuali discenti, i quali, formati anche sotto la guida e gli insegnamenti dei primi, ma nell'ambito di un corso di perfezionamento istituito presso una Università statale (che, magari, entro tempi brevi potrebbe essere trasformato in una vera e propria scuola di specializzazione medica, alla stregua di quelle vigenti presso Università dei paesi europei), a seguito del rilascio di un titolo di studio avente valore legale, potrebbero ottenere, in base alla normativa attuale, la possibilità di pubblicizzare la propria attività; mentre la predetta possibilità rimarrebbe preclusa ai predetti professionisti che (come il ricorrente si sono formati presso strutture private.

Pertanto, le norme legislative «incriminate» potrebbero comportare, nella sfera giuridica di tali professionisti (e quindi anche del ricorrente), disparità di trattamento (art. 3 Cost.), oltre che con riferimento alla esclusione della possibilità di pubblicizzare la propria attività almeno come «cultore» (se non «specialista») della disciplina omeopatica, anche in relazione alla parte in cui, a fronte del fiorire di corsi di perfezionamento post-universitari, regolarmente istituiti presso Università statali (che entro poco tempo potrebbero essere trasformati in vere e proprie scuole di specializzazioni mediche), nulla dispongono, in via transitoria, con riferimento alla posizione dei cennati professionisti, che, dopo essersi formati presso istituti post-universitari privati (cioè non abilitati a rilasciare un titolo di studio avente valore legale), attualmente svolgono seriamente e rigorosamente l'attività di insegnamento della medicina omeopatica anche presso Università statali. Infatti, poiché le strutture private, che organiz-

zano corsi di studio in omeopatia, non possono procedere al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (difettando l'elemento soggettivo, cioè il soggetto investito dell'esercizio della relativa pubblica funzione), la normativa *de qua* si rivela carente nella parte in cui nulla stabilisce con riferimento al valore da dare ai corsi in omeopatia svolti da scuole private (individuandone in modo rigoroso i requisiti di validità), non essendo logicamente ammissibile che i predetti corsi siano considerati *tamquam non essent*, almeno con riferimento al periodo storico «transitorio».

Per tutte le suesposte ragioni, la questione sollevata dal ricorrente è rilevante e non manifestamente infondata.

Si impone, pertanto, la sospensione del giudizio in corso con remissione della indicata questione alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. III), non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art 1, punti 3, 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 175, in relazione agli artt. 2, 3 e 4, primo comma, 32, primo comma, e 35, primo e secondo comma, della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Catania, nella camera del consiglio del 28 aprile 1997.

Il presidente: ZINGALES

L'estensore: ANASTASI

98C0220

N. 133

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 1997 dal pretore di Pavia
nel procedimento penale a carico di Raggi Anna Maria*

Processo penale - Giudizio di rinvio - Obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione anche nel caso in cui si siano verificate condizioni (nella specie: mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza) che facciano ritenere errato o superato il principio di diritto espresso - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

(C.P.P. 1988, art. 627, comma 3).

(Cost., artt. 24 e 97).

IL PRETORE

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa e ritenendo la questione rilevante ai fini della decisione del presente processo, vista la richiesta depositata dal difensore dell'imputato, ai fini della decisione pronuncia la seguente ordinanza: Poiché questo procedimento era stato precedentemente concluso con sentenza 26 settembre 1995, n. 457, in cui il pretore di Pavia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 388, così diversamente qualificato il fatto ascritto alla medesima imputata per mancanza di valida querela, infatti la Raggi Anna Maria era imputata per il reato

di cui all'art. 334 per avere quale proprietaria e custode dei beni pignorati in data 17 aprile 1992 sottratto gli stessi all'esecuzione promossa nei suoi confronti dall'Intendenza di finanza di Pavia per il recupero di spese di giustizia; e che a seguito della predetta sentenza del pretore di Pavia il procuratore generale presso la Corte d'appello aveva promosso ricorso in Cassazione poiché rilevava l'erronea applicazione della legge penale sotto il profilo che la condotta ascritta all'imputata era stata ascritta all'imputata inesattamente ed era stata integrata nello schema di cui all'art. 388, invece che in quello di cui all'art. 334, ipotesi originariamente contestata e perseguibile d'ufficio; che la sentenza della Corte di cassazione in data 22 febbraio 1996, n. 337 della sezione VI annullava la predetta sentenza del pretore di Pavia e quindi rinviava per il nuovo giudizio a questo pretore, accogliendo quindi il gravame proposto dalla procura generale, così motivando, in quanto la sottrazione delle cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura per recupero delle spese di giustizia integra unicamente l'ipotesi di reato punita dall'art. 334;

Preso atto che, però, la medesima Corte di cassazione sezione VI ha progressivamente mutato orientamento stabilendo il principio per cui la sottrazione del bene sottoposto a pignoramento che si stanziava all'autorità amministrativa integra il reato di cui all'art. 388 e non quello di cui all'art. 334, e che questo principio veniva esposto sia nelle sentenze della Cassazione, sempre sezione VI, 4 giugno 1996, che in quelle della medesima sezione, n. 8113 del 12 agosto, ed ancora ribadito con la sentenza n. 7339 del 1997;

Rilevato inoltre che, così come l'art. 627, terzo comma, del c.p.p., invece, prescrive l'obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alle sentenze della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa;

Rileva questo pretore che nel caso di specie per l'imputata si avrebbe un nuovo processo non solo per un'imputazione per la quale è già stata assolta, seppur per mancanza di querela, in omaggio al principio così come rinnovellato dalla Cassazione VI.

Si crea a questo punto, a parere di questo giudice, che condivide quanto eccepito dalla difesa, un mancato coordinamento fra il principio stabilito nell'art. 627, comma terzo, e l'art. 24 di cui alla Costituzione, in quanto non consentendo l'art. 627, terzo comma, c.p.p. al giudice di rinvio di discostarsi dalla decisione della suprema Corte allorché si siano verificate condizioni che facciano ritenere errato o superato il principio del diritto espresso; e anche alla luce dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'imparzialità dell'amministrazione della giustizia nonché del suo buon andamento e dell'economicità processuale; pone l'art. 627, nello specifico caso, la signora Raggi Anna Maria, imputata, nella condizione di dover riaffrontare un nuovo processo, con ovvio aggravio ed ulteriori spese, laddove si otterrà una sentenza che obbliga il giudice ad uniformarsi ad un principio di legge ormai superato. E costringe la stessa imputata Raggi Anna Maria ad aderire a un nuovo grado di giudizio, in questo caso presso la Corte d'appello perché, invece, le venga riconosciuto il proprio diritto ad essere assolta, così come da giurisprudenza ormai costante della medesima Corte di cassazione. Quindi, la violazione al diritto di difesa si concreta nell'impossibilità dell'imputata di sostenere già oggi, davanti a questo giudice la corretta interpretazione di legge, ed impone ugualmente a questo giudice di non applicare la stessa impostazione, fornita peraltro, come si ribadisce, dalla Cassazione, sezione VI, essendo lo stesso vincolato al principio vetusto cui la Cassazione ha rinviato.

P. Q. M.

Per tali motivi la presente questione appare non legittimamente infondata e rilevante ai fini della decisione dell'odierno processo;

Si manda la stessa ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per gli adempimenti necessari;

Si manda, per la notifica della presente ordinanza e della sospensione del processo che qui si pronuncia, anche all'imputata Raggi Anna Maria oggi contumace.

Pavia, addì 18 dicembre 1997

Il pretore: STELLA

N. 134

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1997 dal tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Piccolo Nicola ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentata utilizzabilità di materiale probatorio ritualmente assunto subordinata al consenso della parte - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

Processo penale - Dibattimento - Nuova normativa in tema di valutazione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo il consenso delle parti - Lamenta applicabilità della novella ai procedimenti in corso - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

**(C.P.P. 1988, art. 210, comma 4, e 513, in relazione alla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 1 e 5).
(Cost., artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101 e 112).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 c.p.p., così come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, e 6 legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata dal pubblico ministero alla udienza del 19 novembre 1997 nel procedimento penale n. 669/1996 r.g. tribunale a carico di Piccolo Nicola, Chiarentin Graziano, Eracole Alessandro, Di Domenico Angelo, Corrà Livio, Zoffi Paolo;

Sentite le parti;

Lette le memorie autorizzate depositate dai difensori degli imputati Ercole, Chiarentin, Piccolo, Di Domenico;

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 19 novembre 1997.

In data 26 marzo 1997 si celebrava la prima udienza dibattimentale del procedimento penale di cui in epigrafe.

L'udienza veniva dedicata all'esame delle questioni preliminari sollevate dalle parti, questioni che, per numero e complessità, occupavano l'intera giornata. L'udienza si concludeva quindi con la formale dichiarazione di apertura del dibattimento — previa lettura del capo di imputazione — e la predisposizione del calendario delle udienze successive.

Il 5 novembre 1997 il tribunale, sentite le parti, emetteva ordinanza di ammissione delle prove, tra le quali, l'esame, richiesto dal pubblico ministero, degli imputati di reato connesso Celegato Giovanni, Toscani Daniela e Semenzato Mario.

Nel corso della successiva udienza del 19 novembre 1997, Celegato Giovanni, Toscani Daniela e Semenzato Mario si presentavano al dibattimento assistiti dal difensore e dichiaravano tutti di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il pubblico ministero chiedeva di produrre i verbali delle dichiarazioni da ciascuno rese nella fase delle indagini preliminari.

La parte civile «si rimetteva», mentre il responsabile civile e i difensori di tutti gli imputati si opponevano.

A quel punto il pubblico ministero sollevava la questione ricordata in premessa e la illustrava.

Il responsabile civile e la difesa dell'imputato Zoffi prendevano la parola per argomentare il proprio dissenso e concludevano chiedendo al tribunale di non accogliere la richiesta del pubblico ministero di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la parte civile dichiarava di rimettersi sulla questione. Alle altre parti, il tribunale concedeva termine fino al 3 dicembre 1997 per l'eventuale deposito di memorie e si riservava di sciogliere la riserva alla udienza del 17 dicembre 1997.

SULLA RILEVANZA

Il pubblico ministero, nella esposizione introduttiva, aveva posto in evidenza come le indagini, avviate in seguito alla denuncia presentata dall'allora parlamentare Dorigo Martino, denuncia avente ad oggetto gravi irregolarità — talune di rilevanza penale — emerse da una indagine contabile eseguita presso lo stabilimento della Enichem s.p.a. di Marghera (e che avevano dato luogo ad una serie di licenziamenti, trasferimenti e/o dimissioni anche di funzionari di grado elevato), avessero trovato nuovo e determinante impulso per effetto delle dichiarazioni rese da Celegato Giovanni: amministratore della C.I.M. s.a.s. — società che aveva conseguito diversi appalti dall'Enichem s.p.a. e che, secondo la ipotesi accusatoria, aveva posto in essere un significativo sistema di false fatturazioni — spontaneamente presentatosi al pubblico ministero dopo il deposito della consulenza contabile disposta dalla pubblica accusa.

Nella sede sopra ricordata, il pubblico ministero aveva altresì illustrato la rilevanza delle dichiarazioni rese da Semenzato Mario, amministratore della C.I.S. s.a.s., nonché quelle della signora Toscani Daniela, nei confronti della quale era stato avviato un procedimento penale per estorsione (conclusosi con condanna della medesima in seguito a rito abbreviato davanti al g.i.p.) avendo la predetta utilizzato le numerose informazioni in suo possesso, in ordine alla truffa posta in essere ai danni dell'Enichem, per ottenere da Celegato un posto di lavoro nella azienda da lui amministrata, prospettandogli, in caso contrario, la presentazione di una ricca ed articolata denuncia alla Procura della Repubblica.

Il tribunale, peraltro, non solo dalla relazione introduttiva del pubblico ministero, ma anche dall'esame dei testi assunti e, segnatamente, da quello di Dorigo Martino, ha potuto apprezzare la rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese da predetti imputati di reato connesso usciti dal processo che ci occupa per diverse ragioni. (Celegato ha concluso la sua vicenda processuale con rito abbreviato davanti al g.i.p.; Semenzato ha ottenuto provvedimento di archiviazione della azione nei suoi confronti; per Toscani si è già detto).

Ne consegue che affatto rilevante deve ritenersi, nel processo in corso, la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, c.p.p. nella sua attuale formulazione.

Necessita invece una precisazione la analoga questione sollevata dal pubblico ministero in relazione all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267.

Tale norma, infatti, a differenza di quella contenuta nell'art. 1 della menzionata legge, disciplina il regime di utilizzabilità dei verbali degli interrogatori degli imputati di reato connesso già introdotti nel procedimento in forza della disciplina previgente dell'art. 513 c.p.p. (si tratta quindi di norma che detta una regola per la valutazione di una prova che si assume già introdotta, laddove, invece, l'art. 1 disciplina la introduzione stessa, nel processo, di mezzi di prova) e prevede la utilizzabilità come prova delle dichiarazioni in essi contenute, solo se la attendibilità sia confermata da altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. nel testo vigente prima dalla entrata in vigore della legge n. 267/1997.

Tale norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.

Il legislatore, rendendosi evidentemente conto che un mutamento delle norme processuali immediatamente applicabile a processi già in corso, avrebbe creato non pochi problemi, ha ritenuto di superare le prevedibili incongruenze e discrasie attraverso la formulazione di una «norma transitoria» dalla pretesa portata esaustiva.

Si è invece assolutamente dimenticato della fattispecie che ci occupa, ove la ricordata modifica legislativa è intervenuta a dibattito già aperto, ma quando ancora gli imputati di reato connesso non erano stati esaminati e, pertanto, le dichiarazioni dagli stessi rese nel corso delle indagini preliminari non erano state acquisite al fascicolo del dibattimento secondo la disciplina dell'art. 513 c.p.p. nella sua formulazione anteriore alla novella.

La osservazione non è di poco momento posto che, come il tribunale ha già potuto apprezzare, numerosi e significativi sono gli elementi emersi che, è ragionevole ritenere, secondo la impostazione accusatoria, avrebbero dovuto rappresentare altrettanti riscontri alle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso e, soprattutto, a quelle confessorie di Celegato Giovanni.

Neppure pare ragionevole ritenere che alla fattispecie in esame sia applicabile il comma 1 dell'art. 6 in esame: disposizione indiscutibilmente legata ad una fase processuale oramai superata, e che, quindi, propone uno strumento non più utilizzabile nel caso di specie.

Nondimeno, e proprio con riferimento alla lacuna ora posta in evidenza, la questione di legittimità dedotta dal pubblico ministero anche in relazione all'art. 6 della legge più volte citata, appare affatto rilevante.

SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Riformulando l'art. 513 c.p.p. il legislatore ha inteso riaffermare con forza i principi dell'oralità nella formazione della prova e del contraddittorio ai quali deve ispirarsi il processo penale di tipo accusatorio vigente e, nel caso di specie, ciò ha fatto attraverso lo strumento del depotenziamento del valore probatorio delle acquisizioni avvenute in assenza di contraddittorio.

Ritiene questo Collegio che della chiara ed inequivoca scelta legislativa, sicuramente ispirata ad un principio di parità sostanziale tra accusa e difesa, ci si debba limitare a prendere atto, non emergendo profili evidenti di incompatibilità con la Carta costituzionale se non nei limiti, circoscritti, che si andranno a precisare, con specifico riferimento ai processi in corso al momento di entrata in vigore della novella, e non essendo comunque questa la sede per analizzare la scelta del legislatore di escludere qualsiasi sanzione a carico di coloro che, senza ragione alcuna, rifiutino di reiterare al dibattimento dichiarazioni eteroaccusatorie rese nel corso delle indagini preliminari.

Giova peraltro ricordare che il principio della oralità al quale il nostro sistema si ispira non può rappresentare il solo principio informatore delle norme che regolano la assunzione e formazione delle prove.

In diverse occasioni infatti (sentenze n. 111 del 1993, n. 255 del 1992, n. 258 del 1991) la Corte costituzionale ha ribadito che, sempre e comunque, «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca delle verità», sicché: «l'oralità assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice vigente, il veicolo esclusivo di formazione della prova, nel dibattimento ... di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima ed al di fuori del dibattimento» (C. cost. n. 255/1992). E ancora, sempre con riguardo al fine primario ed ineludibile di cui sopra, la Corte ha sottolineato che «... ad un ordinamento improntato al principio di legalità che rende doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate nonché al connesso principio di obbligatorietà della azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario a pervenire ad una giusta decisione» (C. cost. n. 255/1992 e n. 111/1993).

È a tutti noto come, in forza di siffatti principi la Corte abbia confermato la compatibilità al dettato costituzionale di norme nelle quali la formazione della prova deroga il principio del contraddittorio dibattimentale, o prescinde dall'immediato contatto del giudice con la prova nel momento della sua formazione (ci si riferisce agli artt. 392, 431, 500, comma 4, 503, commi 5 e 6, 512 c.p.p., e lo stesso 513 c.p.p.) ed abbia individuato la ragione d'essere di tali «eccezioni» nella necessità di non disperdere elementi di prova non compiutamente o non genuinamente acquisibili con il metodo orale: necessità che la stessa Corte ha elevato al rango di principio costituzionalmente garantito e denominato «principio di non dispersione delle prove» (C. cost. n. 255/1992).

Da questa sintetica premessa — e cioè dai ricordati principi costituzionali — ritiene questo Collegio che non si possa prescindere nell'affrontare la questione di legittimità dedotta.

È però opinione di questo Collegio che la questione — sollevata dal pubblico ministero con riferimento all'art. 513 c.p.p. nella sua nuova formulazione — meriti invece di essere affrontata sotto un altro aspetto o, meglio, con riferimento ad altra norma di rito al cui contenuto anche l'art. 513 c.p.p. deve necessariamente rapportarsi.

Ci si riferisce all'art. 210, comma 4, c.p.p. nella parte in cui prevede che l'imputato di reato connesso che abbia reso dichiarazioni direttamente o indirettamente accusatorie a carico di terze persone non presenti all'atto di assunzione di dette dichiarazioni davanti al pubblico ministero, possa poi avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico di quelle stesse persone. (È appena il caso di porre in evidenza che analogo discorso vale per l'imputato che nel corso delle indagini preliminari abbia reso dichiarazioni indizianti nei confronti di altri imputati del medesimo procedimento: ipotesi che non si affronta specificatamente in quanto, nel caso di specie, non rileva).

È di tutta evidenza infatti che la disposizione dettata dalla norma la ultimo citata (art. 210, comma 4, c.p.p.) costituisce il nodo centrale del sistema e che il sospetto di illegittimità costituzionale che circonda norme che da esso direttamente discendono non è che una conseguenza immediata e diretta del dubbio di illegittimità costituzionale che attinge la norma in esame, laddove consente agli imputati di reato connesso, nelle circostanze sopra indicate, la facoltà di tacere.

La necessità di tale impostazione emerge in modo affatto evidente anche dal semplice esame delle conseguenze che la novella ha di fatto determinato, conseguenze che tradiscono quello che si ritiene essere stato lo scopo primario del legislatore.

Se infatti quest'ultimo, con la attuata riforma, ha inteso riaffermare la necessità di subordinare la introduzione nel dibattimento di dichiarazioni accusatorie eteroprocessuali al vaglio del contraddittorio, di fatto, si deve constatare che, nella realtà, ciò si verifica assai raramente: sicché quella che doveva essere la regola è in realtà la eccezione, mentre la regola è rappresentata dalla assoluta sottrazione delle dichiarazioni dell'accusatore al vaglio dibattimentale per effetto della totale eliminazione dalla realtà processuale delle dichiarazioni da quello a suo tempo rese.

Ritiene quindi questo Collegio che debba essere preliminarmente e principalmente affrontata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p. nei termini sopra delineati.

Nel nostro ordinamento l'imputato ha facoltà di scegliere se tacere o parlare e, ove scelga di parlare, ha facoltà di mentire.

Orbene, se è vero che la facoltà di tacere, il diritto dell'imputato di rifiutarsi di collaborare con gli inquirenti, è espressione del diritto di difesa e come tale merita ampia tutela, tuttavia, tale tutela, non può spingersi fino al punto da ledere altri ed altrettanto rilevanti principi garantiti dalla Carta costituzionale.

È evidente che qui non si fa riferimento semplicemente alla lesione di principi di ordine etico e morale che imporrebbero a chi fa determinate dichiarazioni di assumersi poi la responsabilità delle conseguenze del suo operare, bensì ad un vero e proprio legittimo sospetto di incompatibilità di tale diritto — nei limiti sopra delineati — con i principi dettati dalla Costituzione.

La irrazionalità del sistema attuale appare affatto manifesta ove si consideri che: da un lato, il mancato ingresso di dichiarazioni accusatorie rese nelle indagini preliminari da un imputato di reato connesso lede i principi di obbligatorietà dell'esercizio della azione penale e di indefettibilità della giurisdizione e vanifica lo scopo del processo che è quello della ricerca e dell'accertamento della verità storica; dall'altro, viceversa, la introduzione di tali dichiarazioni lede il diritto di difesa della parte accusata impedendole, attraverso il contro-esame, di accertare la credibilità e la attendibilità dell'accusatore.

Giova esaminare partitamente i singoli punti.

Si è già ricordato e si sono specificatamente richiamate le relative pronunce sul punto, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato come lo scopo primo ed ineludibile del processo debba essere quello dell'accertamento della verità storica, in quanto solo tale accertamento potrà poi portare il giudicante alla emanazione di una sentenza giusta.

Se così è, non può ritenersi ragionevole un sistema che consenta al giudice una conoscenza parziale, alla quale potrà conseguire solo un accertamento della verità formale/processuale, ma certamente non della verità storica; non può essere giudicato razionale un sistema che impedisca alla pubblica accusa di portare efficacemente a compimento quell'esercizio della azione penale che, pure, la stessa sia obbligatoriamente tenuta ad esercitare e che, di fatto, viene ora ad essere subordinata al consenso di altri.

Ma vi è un altro profilo di cui è necessario tener conto.

Nel nostro sistema il pubblico ministero è organo giudiziario pubblico e indipendente, deputato alla applicazione imparziale della legge. Quest'ultima conferisce piena utilizzabilità agli elementi raccolti dal pubblico ministero nella fase delle indagini: utilizzabilità che si estende fino alla legittimazione del compimento di atti che possono incidere significativamente anche su diritti costituzionali primari dei cittadini.

Sia sufficiente considerare che il pubblico ministero sulla base di dichiarazioni accusatorie rese da un imputato in reato connesso e debitamente riscontrate, può chiedere ed ottenere dal g.i.p. la emissione di una misura cautelare personale.

Non solo, ma l'esercizio della azione penale sulla base di dichiarazioni di coimputati o imputati di reato connesso e delle risultanze emergenti dalle indagini che alle stesse sono seguite, non è attività meramente facoltativa del pubblico ministero ma è attività obbligatoria ai sensi dell'art. 112 della Costituzione.

Ad avviso di questo Collegio il dubbio di compatibilità con la Carta costituzionale non va posto in relazione al diverso regime di utilizzabilità dei mezzi di prova nelle diverse fasi processuali (dubbio che, in verità, non si ravvisa), quanto piuttosto sulla irrazionalità di un sistema che, da un lato, impone al pubblico ministero la raccolta e l'utilizzo di prove sul fatto da accertare e, dall'altro, condiziona poi l'effettivo esercizio della azione penale nel raggiungimento dello scopo, che è quello della ricerca della verità, alla volontà meramente potestativa di un soggetto controinteressato.

« Parimenti, irragionevole e contraria al dettato costituzionale risulta la sottoposizione, di fatto, del giudice non già solo alla legge (così come stabilito dalla Costituzione) ma alla volontà di una parte che, a suo piacimento (né delle ragioni del suo operare è tenuta a dare conto alcuno), potrà consentire o meno la introduzione nel processo di materiale probatorio.

È indispensabile sul punto ricordare gli interventi della Corte costituzionale volti ad evitare la introduzione nel nostro ordinamento di un preteso principio dispositivo in materia di prova.

Argomentando in ordine alla prospettata eccezionalità del potere istruttorio conferito al giudice dall'art. 507 c.p.p., la Corte ha infatti sottolineato come il preteso principio dispositivo della prova non trovi riscontro «né nei principi della delega, né nel tessuto normativo concretamente designato nel codice» E per fugare ogni dubbio ha precisato: «È per la verità, incontrovertito che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà della azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata al processo penale» (C. cost. n. 111/1993).

Principio che la Corte aveva già esplicitato laddove aveva riconosciuto la illegittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse valutare non congrua la pena richiesta dalle parti e, quindi, rigettare la richiesta di applicazione pena (C. cost. n. 313/1990); ovvero laddove ha consentito il così detto «recupero» del rito abbreviato al dibattimento, ove il giudice abbia giudicato non giustificato il dissenso del pubblico ministero, argomentando che in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di partecipazione della accusa e della difesa su basi di parità ... non dovrebbe essere consentito che i rapporti tra pubblico ministero e imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e perciò incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale (n. 81/1991). E da ultimo, solo per completezza, giova citare anche la sentenza n. 92/1992 ove la Corte ha inequivocabilmente sottolineato la incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato su principi di uguaglianza e legalità della pena, di una disciplina che affidi a scelte discrezionali, immotivate e, quindi, insindacabili del pubblico ministero, l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena.

Non meno grave e rilevante appare altresì la evidente violazione del diritto di difesa che la applicazione della norma in esame comporta.

Non può infatti sfuggire come la scelta di non consentire ad essere esaminato e, quindi, di non sottoporsi al contraddittorio, operata da colui che, in sede di indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un terzo, leda grandemente il diritto di difesa dell'accusato, al quale deve essere riconosciuto il diritto di vedere affermata la propria innocenza, non solo quale conseguenza del venir meno *ex lege* di una fonte di prova e solo perché l'accusatore ha deciso (e di tale decisione — lo si ribadisce — non è tenuto in alcun modo ad illustrare le ragioni) di non parlare, ma, invece, come conseguenza dell'accertamento della verità storica.

Solo così, infatti, l'accusato potrà vedere dissolto ogni dubbio sulle accuse mosse nei suoi confronti, evitando di essere per sempre circondato di un alone di sospetto che la persona innocente non può e non deve tollerare.

Per altro verso, se il contraddittorio è senza dubbio uno strumento di difesa, è altresì innegabile la sua primaria funzione di accertamento della verità, sicché il condizionare la sua esistenza ad una scelta, che può essere anche arbitraria e immotivata, dell'accusatore, suscita un ragionevole e fondato sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 210 c.p.p. anche in relazione all'art. 25 della Costituzione laddove impone la punizione dei colpevoli.

Da quanto esposto si evince altresì una evidente violazione del principio di uguaglianza.

L'imputato di reato connesso che con la sua condotta diventa arbitro delle sorti del processo, può infatti inopinatamente scegliere in quale processo parlare ed in quale invece avvalersi della facoltà, che la legge gli ha accordato, di non rispondere, determinando così, a seconda dei casi, conseguenze affatto diverse per gli imputati, la cui sorte viene in larga parte a dipendere dagli umori del loro accusatore. (Per non parlare, poi, di come siffatto sistema si presti a favorire forme di intimidazione dirette o indirette senza che il legislatore abbia pensato di predisporre un qualche rimedio nel caso in cui il silenzio sia conseguenza di una accertata intimidazione).

Nei medesimi termini deve porsi la questione della irragionevolezza di un sistema che, consentendo un uso arbitrario del diritto al silenzio, può determinare situazioni di disparità di trattamento nei confronti di quegli imputati nei cui confronti, per ragioni del tutto contingenti come possono essere, ad esempio, quelle legate alla competenza funzionale (si pensi agli imputati minorenni) il processo deve essere separato.

Infine, la questione prospettata merita di essere esaminata anche alla luce del principio di non dispersione dei mezzi di prova sul quale già ci si è soffermati.

Per tutte le ragioni anzidette ritiene questo tribunale che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p. meriti di essere sollevata in quanto non manifestamente infondata.

È peraltro evidente che la questione involge anche la legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., sicché l'eventuale accoglimento della prospettata questione non potrà non travolgere la menzionata norma.

Se così non fosse, se cioè la Corte ritenesse infondata la questione, questo tribunale, che pure, come già detto, prende atto della scelta legislativa operata con la legge n. 267/1997 e la valuta non incompatibile con la Carta costituzionale per i procedimenti futuri, non può non porsi un dubbio di legittimità costituzionale con riferimento ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge n. 267/1997 e per i quali, avuto riguardo alla fase nella quale si trovano, non sia più possibile ricorrere al «rimedio» predisposto dal legislatore all'art. 6, comma 1, della menzionata novella; ovvero nei casi in cui, come quello che ci occupa, non sia neppure applicabile la disciplina dei cui al comma 5 per il semplice motivo che le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso non erano già state acquisite alla data di entrata in vigore della disposizione che, viceversa, tale avvenuta acquisizione pacificamente presuppone.

La mancata previsione legislativa della fattispecie in esame comporta la inapplicabilità della norma transitoria dettata all'art. 6 legge 267/1997 al caso di specie, per il quale dovrà, quindi, trovare applicazione l'art. 1 della predetta legge.

È appena il caso di far notare come un mero accidente (e cioè il differimento ad una data successiva all'estate della istruttoria dibattimentale) abbia comportato rilevanti conseguenze sul piano processuale; né si può sottacere la irragionevole disparità di trattamento tra imputati che si sarebbe potuta verificare se, prima della entrata in vigore della novella, vi fosse stata la acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso coinvolgenti, in ipotesi, la posizione di alcuni soltanto degli imputati.

Per quanto riguarda invece il primo comma dell'art. 6 della legge n. 267/1997, non ci si può nascondere che, se anche il legislatore colmasse la lacuna sopra rilevata, ugualmente non potrebbero ritenersi superati i dubbi legati alla facoltà, conferita dalla legge a colui che aveva reso dichiarazioni indizianti a carico di altri, di non rispondere anche nel corso dell'incidente probatorio: rilievo questo dal quale non può che trarsi ulteriore conferma che il nodo centrale di tutto il sistema attuale riposa nella compatibilità al dettato costituzionale della norma che consente il diritto al silenzio anche a coloro che abbiano reso dichiarazioni etero-accusatorie.

In ogni caso, poiché anche il solo dubbio di non manifesta infondatezza, legittima la rimessione degli atti alla Corte, ritiene questo tribunale che sia opportuno provocare una pronuncia della Corte costituzionale anche con riferimento all'art. 513 c.p.p. nei limiti sopra indicati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, 112 della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli:

210, comma 4 c.p.p. nella parte in cui prevede che l'imputato di reato connesso, che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere;

513 c.p.p. con riferimento all'art. 6, commi 1 e 5, legge n. 267/1997 nella parte in cui, non prevedendo tale ultima norma tutte le ipotesi che cadono nella fase transitoria, rimanda per le ipotesi non contemplate alla applicazione dell'art. 513 c.p.p. anche per i procedimenti già in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 267/1997;

Dispone, la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Venezia, 17 dicembre 1997

Il presidente estensore: GARLATTI

I giudici: MARINO - LIGUORI

N. 135

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova
sul ricorso proposto dalla Segheria Levante s.r.l. contro il comune di Genova*

Tributi locali - Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) - Riscossione - Tributi accertati e non ancora definiti (nella specie: a causa di pendenza di giudizio di primo grado) - Prevista iscrizione a ruolo per intero ed unitamente alle soprattasse e gli interessi relativi - Applicabilità dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che fissa delle misure percentuali per l'iscrizione provvisoria di tributi nei ruoli d'imposta - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

[D.Lgs. 15 gennaio 1993, n. 507, (*recte*: 15 novembre 1993), art. 72; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15].
(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, lettera *a*), della legge 11 marzo 1953, n. 87 sul ricorso contro i ruoli n. 2239-97 depositato il 10 maggio 1997.

Atto impugnato: cartella di pagamento n. 7334588 per gli anni 93, 94, 95, 96, 97.

Ricorrente: Segheria Levante S.r.l. con sede legale a Genova.

Legale rappresentante: amministratore *pro-tempore* sig. Antonio Massa.

Domicilio eletto dalla ricorrente: presso l'avv. Gianluigi Masnata e nel suo studio a Genova in via Bacigalupo nn. 4/15.

SI PREMETTE IN FATTO

Alla società ricorrente veniva notificato dal comune di Genova, in data 16 dicembre 1996, avviso di accertamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per gli anni dal 1993 al 1996; la società impugnava l'avviso davanti a questa Commissione tributaria provinciale, con tempestivo ricorso n. 3260/1997 del 17 febbraio 1997 non ancora posto in discussione; nelle more del procedimento il comune di Genova provvedeva ad iscrizione a ruolo dell'intero tributo accertato per ciascuno degli anni di cui sopra, nonché delle soprattasse e degli interessi; contro la relativa cartella di pagamento n. 7334588 notificata il 20 aprile 1997 ricorreva la società come sopra rappresentata, assumendo illegittimità dell'iscrizione a ruolo per pretesa violazione delle norme contenute nell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che in pendenza di giudizio di primo consente l'iscrizione a ruolo in via provvisoria solo di un terzo del tributo principale accertato e non degli oneri accessori.

Resisteva il comune di Genova con proprie controdeduzioni, opponendo la legittimità del proprio operato, conforme alle disposizioni contenute nell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Con separata istanza la società ricorrente chiedeva la provvisoria sospensione della riscossione della cartella di pagamento fino alla decisione del ricorso contro l'accertamento, almeno per gli importi eccedenti le misure previste nel citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; esaminata l'istanza e i documenti allegati, nonché le controdeduzioni del comune di Genova resistente, sentite le parti e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 546/1992, questo Collegio, con ordinanza del 18 novembre 1997 accordava la parziale e provvisoria sospensione della riscossione nei limiti richiesti, fissando per l'udienza del 16 dicembre 1997 la trattazione del ricorso contro i ruoli n. 2239/1997.

All'odierno dibattimento le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni già rese per iscritto, come da separato verbale.

CIÒ PREMESSO, SI OSSERVA IN DIRITTO

Materia del contendere è il denunciato contrasto tra le disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e quelle contenute nell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

L'art. 72 citato, con evidente forzatura dei principi d'ordine generale che presiedono alla riscossione dei tributi non ancora definitivamente accertati:

al primo comma, impone ai comuni di iscrivere a ruolo «l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati...»;

al successivo quarto comma richiama espressamente numerose norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, con voluta esclusione dell'art. 15;

infine, al quinto comma richiama, «in quanto compatibili», «le altre disposizioni contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43».

Nel caso di specie, contro l'avviso di accertamento del comune di Genova è stata presentata rituale impugnazione tuttora pendente presso questo giudice di primo grado, sicché l'obbligazione tributaria non si è ancora perfezionata. Ciononostante, le disposizioni contenute nel primo e nel quarto comma citati dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1973, n. 507, conferiscono formale legittimità al ruolo ed alla cartella di pagamento impugnata; dal che consegue che alla parte ricorrente viene imposto l'assolvimento immediato e per intero di una pretesa fiscale ancora in itinere e dall'esito incerto, con la surrettizia riproposizione dell'incostituzionale principio del *solve et repete*, già bandito dal nostro ordinamento giuridico dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 125 dell'11 luglio 1969.

Ne escono calpestati, come sarà meglio illustrato *infra*, sia il principio di uguaglianza, che il diritto di difesa della ricorrente, garantiti rispettivamente dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, articoli che questa Commissione assume violati dal citato art. 72 del decreto legislativo n. 507/1993.

Il vizio di illegittimità costituzionale testé rilevato, unitamente alla circostanza che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo n. 507/1993, induce questa Commissione a sollevare d'ufficio la questione medesima a norma dell'art. 23 cpv. della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Si rendono necessarie, a tale scopo, alcune osservazioni in materia di riscossione dei tributi:

il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ancorché intitolato originariamente «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», presiede in realtà, dopo le numerose modificazioni e riforme, alla riscossione della maggior parte dei «tributi» in genere, e ben si può dire che si ravvisano in esso i principi generali della riscossione, se il legislatore vi ha volutamente ricondotto, nella tumultuosa evoluzione della normativa fiscale dell'ultimo ventennio, le modalità di riscossione delle imposte dirette e indirette, nonché delle tasse e dei tributi degli enti locali;

il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del «Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici», in particolare, nell'art. 67 assoggetta alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 la riscossione di IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, INVIM, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, etc.;

all'art. 63, comma 4, dispone senza alcuna riserva, che per la riscossione anche coattiva dei «tributi» e delle «altre entrate» dello Stato e degli enti pubblici continuino ad «applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni»; e non a caso lo stesso art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, a detto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 fa esplicito richiamo, pur escludendo l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 15 relativa alle «iscrizioni provvisorie in base ad accertamenti non definitivi».

L'esclusione come sopra operata, ingenera due ordini di conseguenze:

I) una disparità di trattamento tra i cittadini contribuenti cui sono applicabili le più favorevoli norme contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e i cittadini cui dette norme non siano applicabili, con palese violazione del principio di parità di cui all'art. 3 della Costituzione; tale disparità di trattamento, peraltro, non poggia su alcun principio logico-giuridico, ma pare attingere a mere esigenze di bilancio dei comuni, come rivela la circolare 15 gennaio 1994, n. 1/5-94, della Dir. centr. per la fiscalità locale, Div. S.D.C. nella quale i comuni sono esplicitamente «...invitati ad anticipare, ove possibile, la riscossione, anche per evitare ulteriori ritardi nell'afflusso alle province del gettito del tributo provinciale istituito con l'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 504.»;

II) una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione nei confronti dei cittadini assoggettati ad accertamento e riscossione di tributi comunali, quali la TARSU: a questi ultimi, essendo ormai generalmente devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie la possibilità di richiedere la provvisoria sospensione della riscossione, viene preclusa, di fatto, ogni tutela cautelare in sede giurisdizionale: infatti, come

nel caso esaminato, in pendenza del ricorso contro l'accertamento, la cartella di pagamento (formalmente immune da «vizi propri» per essere stata emessa in base a un espresso precetto normativo: l'art. 72 citato) non potrebbe neanche essere oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

Preclusa per quanto sopra ai soggetti interessati la tutela cautelare in sede giurisdizionale, come conferma implicitamente il contesto normativo del Capo III della legge 24 ottobre 1996, n. 556, non resta ad essi che una sorta di «tutela amministrativa» accordata dall'art. 11 della legge citata, tutela interamente soggetta al potere discrezionale della Direzione generale delle entrate, in spregio al dettato dell'art. 24 della Costituzione, che al primo comma testualmente recita: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».

P. Q. M.

Visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953, n 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, del d.lgs. 15 gennaio 1993, n. 507, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esso art. 72 non prevede, per l'iscrizione a ruolo dei tributi accertati e non ancora definiti, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e di una parte di esso non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso a Genova il 16 dicembre 1997.

Il presidente: DI NOTO

Il relatore estensore: FERA

98C0223

N. 136

Ordinanza emessa il 20 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia nel procedimento penale a carico di Bordin Franco

Processo penale - Indagato infermo di mente socialmente pericoloso - Applicabilità della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure della misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero - Lamentata attribuzione al pubblico ministero del potere di scelta circa la misura da richiedere al giudice - Irragionevolezza.

(C.P., artt. 206 e 222, comma 1; c.p.p. 1988, artt. 312 e 313).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Visti gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di Bordin Franco, nato a Dolo il 30 luglio 1962 per il delitto di cui all'art. 572 del codice penale, considerato che nel corso del suddetto procedimento veniva eseguita mediante incidente probatorio perizia psichiatrica sulla persona del Bordin all'esito della quale il perito concludeva ritenendo sussistere, per infermità, totale incapacità di intendere e volere del Bordin, ed impedimento dello stesso a partecipare coscientemente al procedimento;

che a seguito di tale perizia il pubblico ministero richiedeva, ai sensi degli artt. 206 e 222 del codice penale e 312, 313 del codice di procedura penale, l'applicazione nei confronti dell'indagato della misura di sicurezza provvisoria dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, atteso che il perito aveva evidenziato la pericolosità sociale del prevenuto;

Ritenuto che, in presenza della richiesta del pubblico ministero e della prognosi di pericolosità sociale del Bordin, ed apparendo la perizia immune da vizi tecnici e logici, questo giudice dovrebbe applicare senz'altra scelta la misura di sicurezza richiesta;

che in particolare stante la richiesta del pubblico ministero e la infungibilità tra misura di sicurezza e misura cautelare risulta in particolare inapplicabile la speciale procedura prevista per gli infermi di mente dall'art. 73 del codice di procedura penale con ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero oppure con applicazione della custodia cautelare nelle forme di cui all'art. 286, e cioè mediante custodia cautelare in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliera;

Rilevato che l'attuale normativa così come sopra ricordata appare massimamente illogica riservando in sostanza alle insindacabili richieste del pubblico ministero se applicare all'infermo di mente socialmente pericoloso la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure la misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, senza che sia dato di rinvenire un obbligo di motivazione in ordine a detta scelta ed anzi essendo palesemente identici i presupposti, dal momento che l'esecuzione della custodia cautelare in struttura ospedaliera «ordinaria» presuppone pur sempre [salvo che sussistano le diverse esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 del c.p.p.] la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 274, lettera c), che riguardano inequivocabilmente una specifica pericolosità sociale dell'indagato;

che tale irrazionale duplicità di misure senza che soprattutto sia dato di rinvenire un qualche dato normativo che determini eventuali diversità di presupposti applicativi si rivela come attributiva di insindacabili ed inimpugnabili scelte del pubblico ministero e di conseguenza del giudice che sia chiamato a decidere sulle richieste del pubblico ministero, scelta che nel caso debba essere applicata la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelerebbe ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non solo per la notoria situazione di faticenza e semiabbandono in cui versano tali strutture, ma soprattutto perché da una parte la misura di sicurezza è tendenzialmente applicabile indefinitamente nel tempo, salvo venir meno della pericolosità, laddove invece la custodia cautelare in luogo di cura (ospedale psichiatrico «ordinario») è ovviamente soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 303 del c.p.p., anche qualora in ipotesi la pericolosità perduri;

Considerato che pertanto la normativa surrichiamata, in particolare gli artt. 206, 222 del c.p. e gli artt. 312 e 313 del c.p.p., per la conclamata irragionevolezza che contraddistingue l'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, appaiono manifestamente contrastare — se posti in relazione con gli artt. 73, 286, 274 e 303 del c.p.p. — col dettato degli artt. 3 e 13 della Costituzione, per le ragioni sopra ampiamente esposte; ritenuto che la questione è rilevante, dovendo appunto questo giudice pronunciarsi sulla richiesta del p.m. relativa all'applicazione dell'art. 206 del c.p. e relative norme conseguenziali sopra richiamate;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206, 222, comma 1, del codice penale, 312 e 313 del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, solleva d'ufficio la questione stessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza presente sia notificata a Bordin Franco ed al difensore avv. Francesco Mazzoleni ed al pubblico ministero, alla parte offesa Ferrara Maria nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra.

Venezia, addì 20 novembre 1997

Il giudice per le indagini preliminari: MATURI

N. 137

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Leone Antonino

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 29 ottobre 1997, di emissione di decreto penale di condanna per il reato all'art. 40, comma 1, e 50, lett. a) decreto legislativo n. 277/1991 accertato in data 24 settembre 1996 dall'imputato Leone Antonino in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 24 settembre 1996 da personale della U.O. Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della USL n. 3/zona Valdinievole;

che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 24 settembre 1996 nei locali della ditta dell'imputato è emerso, tra le altre violazioni, che «il datore di lavoro ha provveduto a valutare l'esposizione a rumore durante il lavoro dei dipendenti sig. Varca Domenico e sig. Matteucci Renato (assunti rispettivamente in data 17 maggio 1995 e 8 giugno 1995, giorno seguente al nostro sopralluogo avvenuto in data 24 settembre 1996 alle ore 11). Tale valutazione doveva essere effettuata entro e non oltre 180 gg. dalla rispettiva data di assunzione e più precisamente entro il 17 novembre 1995 per il sig. Varca Domenico ed entro l'8 dicembre 1995 per il sig. Matteucci Renato»;

Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 15 agosto 1991, n. 277, non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 758/1994 «... in quanto trattasi di reato già consumato e non ottemperabile, pertanto il contravventore non potrà pagare in via amministrativa ed è stato avvertito che potrà usufruire dell'istituto dell'oblazione» (v. CNR n. 371 del 7 ottobre 1996, pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il p.m. in assenza di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza ed in difetto di sospensione del relativo procedimento penale *ex art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 758/1994* ha presentato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato oggetto di accertamento;

Ritenuto, ad avviso di questo gip, che tale situazione processuale prospetti dubbi di legittimità costituzionale relativamente all'art. 21, comma 2, decreto legislativo cit. che, infatti, consente all'organo di vigilanza di ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, il tutto però «Quando risulta l'adempimento della prescrizione»;

Ritenuto, infatti, che tale disposizione normativa si appalesi in contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione;

O S S E R V A

Il capo II del decreto legislativo n. 758/1994, in ottemperanza «parziale» alla delega conferita con legge 6 dicembre 1993, n. 499, disciplina un procedimento definito come misto, ovvero amministrativo penale, per la definizione delle contravvenzioni accertate dagli organi di vigilanza in materia di prevenzione infortuni. La prassi ispettiva relativa alla legislazione in materia era fondata, antecedentemente all'introduzione di tale procedimento misto, su alcune disposizioni contenute fondamentalmente negli artt. 9/10 del d.P.R. 19 marzo 1995, n. 520, recante «Disposizioni riguardanti l'Ispettorato del lavoro, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». In particolare l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica

cit. prevede che, in caso di constatata inosservanza di norme di legge la cui applicazione è affidata all'Ispettorato del lavoro, quest'ultimo organo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di «diffidare» con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

Orbene, l'interpretazione dell'istituto della «diffida» — che l'art. 21 della legge n. 833/1978, istitutiva del S.S.N., ha esteso agli operatori di vigilanza delle USL per la legislazione sulla sicurezza del lavoro — ha generato un contrasto nella giurisprudenza della suprema Corte risolto solo a seguito di una sentenza delle ss.uu. penali.

Un primo filone giurisprudenziale, infatti, riteneva che la facoltà di diffida non fosse alternativa all'obbligo di denuncia del fatto-reato che è perfetto sin dal momento del primo accertamento e perseguibile per il principio dell'officialità dell'azione penale. Tale orientamento, in particolare, riteneva che la «diffida» di per sé consistesse in un formale avvertimento a rimuovere le situazioni pregiudizievoli riscontrate, senza che essa, o l'ottemperanza da parte del datore di lavoro, potesse influire sulla procedibilità o punibilità del commesso reato (v., *ex multis*: Cass. pen., 24 aprile 1990, imp. Diddi; Cass. pen., 27 giugno 1986, n. 12284, imp. Ciari).

Un secondo e più recente filone giurisprudenziale, invece, d'accordo con la dottrina più avvertita, ha inteso la «diffida» non come strumento meramente sollecitatorio ma, piuttosto, come strumento atto all'eliminazione di situazioni di pericolo nell'interesse dei lavoratori, sicché dalla prevalenza accordata a tale interesse si è desunto dal sistema il principio per il quale la diffida costituisca condizione per il promovimento e la prosecuzione dell'azione penale, mentre la tempestiva ottemperanza alla diffida da luogo ad una sorta di *absolutio ab observatione iudicii* (v., nel senso dell'alternatività tra «diffida» e azione penale, *ex multis*: Cass. pen., 9 aprile 1990, n. 7016, imp. Fasoli; Cass. pen., 24 settembre 1991, n. 10498, p.m. in proc. Casarini; nello stesso senso, anche Corte costituzionale 12 luglio 1967, n. 105 ed, ancora, Corte costituzionale 9 giugno 1971, n. 125).

A seguito, tuttavia, dell'arresto giurisprudenziale della suprema Corte con la sentenza n. 3171 del 27 febbraio 1992 (imp. Bergamini), si rendeva necessario l'intervento chiarificatore delle ss.uu. della suprema Corte che, infatti, oltre a ribadire le argomentazioni proprie del primo filone giurisprudenziale, hanno assegnato carattere decisivo alla constatazione per cui nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520/1955 manca una espressa previsione della sospensione dell'azione penale in caso di diffida e dell'estinzione del reato per effetto dell'ottemperanza alla diffida stessa. La conclusione, quindi, è stata quella di ritenere che la «diffida» consiste in un mero formale avvertimento a rimuovere le situazioni pregiudizievoli riscontrate e che esaurisce i suoi effetti sul piano amministrativo.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 758/1994, però, il legislatore ha tentato di colmare il vuoto interpretativo creato dalle ss.uu. del 1993, disponendo espressamente per il futuro l'inapplicabilità delle norme in materia di diffida e di disposizione per le contravvenzioni in materia di lavoro (art. 25, comma 1, decreto legislativo citato).

Orbene, osserva il decidente, come l'attuale disciplina dettata dagli artt. 19/25 del decreto legislativo citato per lo svolgimento del procedimento «misto» nel senso indicato in precedenza, presenti quale elemento centrale differenziazione tra i contemplati poteri di disposizione e diffida da quello della «prescrizione» ex art. 20 decreto legislativo citato, proprio il carattere della obbligatorietà di quest'ultima.

Mentre, cioè, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 758/1994 l'organo di vigilanza poteva discrezionalmente valutare l'opportunità o meno di emanare un atto ingiuntivo o dispositivo di natura amministrativa, così dando vita ad una fase autonoma rispetto al procedimento penale, viceversa con l'entrata in vigore della disciplina citata in presenza di un accertamento di una contravvenzione in materia di prevenzione infortuni, l'organo di vigilanza deve necessariamente impartire una prescrizione, quale atto di p.g. strettamente connesso al procedimento penale come desumibile dall'art. 20, comma 1, decreto legislativo citato.

Tale obbligatorietà nell'impartire la prescrizione parte dell'organo di vigilanza, soffre un'eccezione solo nella previsione dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 758/1994 che, infatti, riconosce la possibilità all'organo di vigilanza di potersi astenere dall'impartire una prescrizione limitatamente, però, all'ipotesi in cui la notizia di reato non pervenga direttamente all'organo di vigilanza ma dal p.m. o da altri soggetti.

Il dato letterale di tale norma, peraltro, lascerebbe propendere per continuare a considerare la prescrizione come atto discrezionale dell'organo di vigilanza ferma restando la promovibilità dell'azione penale da parte del p.m.

Orbene, una simile soluzione non può essere condivisa non soltanto con riferimento all'ipotesi contemplata dalla norma richiamata ma soprattutto, per quanto di interesse nella vicenda procedimentale *de qua*, con riferimento all'ipotesi apparentemente diversa sotto un profilo giuridico/fattuale ma omogenea sotto un profilo contenutistico e sostanziale in cui l'organo di vigilanza prendendo direttamente cognizione di una notizia di reato in

materia di prevenzione infortuni ritenga «discrezionalmente» (con una valutazione, si osserva, fondata su una discrezionalità «tecnica») di non dover impartire alcuna prescrizione ritenendo il reato già consumato e dunque non ottemperabile, con ciò negando al contravventore la possibilità (*rectius*, il diritto) di definire amministrativamente la procedura mediante pagamento della somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione accertata e, per converso, obbligandolo a definire penalmente altrimenti (ovvero, mediante l'oblazione speciale — peraltro, quest'ultima, davvero «discrezionale» per il giudice penale e soggetta a determinate condizioni indicate dall'art. 162-bis c.p. — o mediante il ricorso ai riti alternativi, al dibattimento ovvero legittimando, come nel caso di specie, il p.m. a richiedere l'emissione di decreto penale di condanna essendo venuta meno la sospensione dell'azione penale *ex art. 23* decreto legislativo n. 758/1994) la violazione davanti al giudice penale.

È evidente, peraltro, come nel caso *sub specie* per l'organo di vigilanza impartire una prescrizione finalizzata all'eliminazione di una contravvenzione accertata sia materialmente impossibile, trattandosi di reato istantaneo caratterizzato da un'offesa del bene protetto che si perfeziona e si esaurisce nel momento della commissione del fatto, senza protrarsi nel tempo, sicché risulta ontologicamente impedita qualsiasi possibilità di regolarizzazione e la conseguente emanazione di una prescrizione non avrebbe alcuna utilità, in considerazione dell'oggettiva impossibilità di ripristinare una situazione conforme a diritto.

Se tale situazione legittima l'organo di vigilanza a non impartire alcuna prescrizione di fronte al caso di specie (come, del resto, si verifica in altri casi: es. art. 328 decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 relativamente alla verifica dell'impianto di messa a terra prima della messa in servizio; art. 4 legge n. 628/1961 quanto alla scadenza del termine per la esibizione dei documenti richiesti da parte dell'Ispettorato del lavoro), è però dubbio che tale mancata prescrizione, risolvendosi nella preclusione per il contravventore della definizione del procedimento mediante il pagamento «in via amministrativa» davanti all'organo di vigilanza della somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione accertata, sia pienamente conforme con la *voluntas legis* sottesa alla legge delega n. 499 del 6 dicembre 1993 e, nel contempo, conforme al principio costituzionale dell'art. 3 della Costituzione.

La lettura dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge delega, infatti, non lascia spazio a margini di discrezionalità agli organi di vigilanza.

Ed invero, tale disposizione normativa nel conferire al Governo la delega ad «adottare ... uno o più decreti legislativi per la riforma sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro ...» (art. 1, comma 1, prima parte) fissa i principi e criteri direttivi richiesti dall'art. 76 della Costituzione e in maniera perfettamente intellegibile «in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro» richiede che nell'attuazione della delega il Governo debba «stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione».

La previsione normativa *de qua*, quindi, non sembra lasciare spazio a margini di discrezionalità all'organo di vigilanza nell'imporre una prescrizione successivamente all'accertamento della violazione, ciò in considerazione del fatto che tale atto rappresenta l'attivazione della procedura «mista» che potenzialmente porta alla definizione in fase amministrativa del procedimento secondo quanto previsto dagli artt. 21/24 del decreto legislativo citato.

Del resto, osserva il g.i.p., non avrebbe alcun senso logico sostenere che l'obbligatorietà o la discrezionalità dell'emanazione dell'atto prescrittivo sia determinata e condizionata dalla natura della violazione accertata.

Ciò per almeno un duplice ordine di motivi.

Ed infatti, la circostanza per cui la possibilità di estinguere il reato adempiendo alla prescrizione e pagando una sanzione pecuniaria in via amministrativa sarebbe rimessa, in primo luogo, alla casualità che determina il reato oggetto di accertamento (ossia dipenderebbe dalla natura del reato stesso, impedendo, come nel caso di specie, qualsiasi prescrizione trattandosi di reato già consumato per il quale non si ritenga di dover impartire prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza) ed, in secondo luogo, sarebbe rimessa alla discrezionalità insindacabile dell'organo di vigilanza (ciò in considerazione del fatto che di fronte ad una rinuncia dell'organo di vigilanza a impartire prescrizioni e, dunque, ad ammettere il contravventore alla definizione amministrativa, l'organo inquirente non ha alcuna facoltà di intervento nella fase amministrativa della procedura di spettanza esclusiva dell'organo di vigilanza né è legittimato a porre in essere atti finalizzati a sanare tale situazione potendo solo compiere quelle attività limitate previste dall'art. 23, comma 3, decreto legislativo citato che, peraltro, presuppongono la sospensione del procedimento penale, sospensione automaticamente caducata di fronte al diniego da parte dell'organo di vigilanza di ammettere il contravventore alla definizione amministrativa della procedura).

In definitiva, quindi, autorizzare una simile soluzione (ovvero ritenere non obbligatorio l'impartire la prescrizione da parte dell'organo di vigilanza o, comunque, rimettere alla discrezionalità tecnica dell'organo di vigilanza la decisione di ammettere o meno il contravventore alla definizione in via amministrativa) equivale ad attribuire all'organo di vigilanza uno smisurato, eccessivo e comunque non legittimo spazio di discrezionalità circa l'effettiva operatività dello speciale procedimento di estinzione delle contravvenzioni previsto dal legislatore per evitare la fase processuale penale e garantire nel contempo l'osservanza delle disposizioni violate.

A giudizio di questo g.i.p. pertanto sembra evidente il contrasto e, dunque, la sospetta incostituzionalità dell'art. 21, comma 2, decreto legislativo citato nella parte in cui non prevede l'obbligo per l'organo di vigilanza di ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa anche nel caso in cui non venga impartita alcuna prescrizione per materiale impossibilità nella sua emanazione (come nel caso *sub specie*, trattandosi di reato istantaneo che impedisce ontologicamente qualsiasi possibilità di regolarizzazione), posto che subordinare l'ammissione alla procedura amministrativa alla verifica dell'adempimento della prescrizione impedisce al contravventore nei cui confronti nessuna prescrizione sia stata impartita di definire la violazione accertata mediante pagamento della somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per tale violazione, con evidente disparità di trattamento rispetto al contravventore che «beneficiario» dall'imposizione di una prescrizione possa definire la violazione accertata avvalendosi della procedura amministrativa evitando quella penale che, viceversa, dovrebbe obbligatoriamente seguire il contravventore nei cui confronti non venisse impartita alcuna prescrizione e che si vede preclusa la possibilità di definizione in quella fase amministrativa.

In definitiva, quindi, si farebbe dipendere da un elemento estraneo alla volontà del contravventore (ossia dalla natura della violazione) la possibilità di avvalersi della definizione amministrativa del procedimento, rimettendola altresì alla discrezionalità tecnica dell'organo di vigilanza, ciò che finirebbe per far degradare da obbligatoria a facoltativa l'imposizione della prescrizione con conseguente palese violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, da una parte, e con altrettanto evidente violazione dell'art. 76 della Costituzione per difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 499/1993 che all'art. 1, comma 1, lett. b) n. 1, imponeva in materia di stabilire una causa di estinzione del reato fondata «nell'adempimento alle prescrizioni obbligatoriamente impartite nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione».

Ritenuto, infine, che la questione sollevata *ex officio* non sia manifestamente infondata e che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in quanto l'accoglimento della stessa consentirebbe al contravventore di definire amministrativamente la contravvenzione con il pagamento della somma indicata dall'art. 21, comma 2, decreto legislativo citato, senza necessità per questo decidente di procedere all'emissione del decreto penale di condanna richiesto e restituzione degli atti al p.m. perché provveda a trasmetterli all'organo di vigilanza per l'ammissione alla procedura amministrativa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge cost. 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'organo di vigilanza ammetta «obbligatoriamente» il contravventore a pagare in sede amministrativa in difetto di imposizione di una prescrizione da parte di quest'ultimo;

Ordina, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, infine, che il presente provvedimento a cura della cancelleria sia comunicato al p.m. e notificato alle parti interessate nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 5 dicembre 1997

Il giudice per le indagini preliminari
SCARCELLA

N. 138

Ordinanza emessa il 6 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Malucchi Patrizio

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 18 ottobre 1997, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 commesso in data 31 maggio 1995 dall'imputato Malucchi Patrizio in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 4 febbraio 1997 da personale della U.O. Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della USL n. 3/zona Valdinievole;

che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 24 gennaio 1997 nei locali della ditta dell'imputato è emerso che la ditta «ha effettuato una installazione elettrica non conforme alle normative del decreto medesimo; infatti nella fattispecie in relazione all'art. 267 il Malucchi ha realizzato l'installazione di un interruttore magnetotermico differenziale generale 4 × 160 A, immediatamente a valle del contatore ENEL a servizio dell'impianto elettrico del calzaturificio Zetin S.r.l., via Francesca Sud n. 111 in Monsummano Terme (PT), senza coordinare il calibro dell'interruttore con la sezione, quindi la portata, dei conduttori della linea in partenza che alimenta tutta la zona lavorazioni del calzaturificio medesimo. In tal caso la linea sopracitata non risulta adeguatamente protetta contro i sovraccarichi di corrente, e quindi non mantenuta in modo tale da prevenire i pericoli di incendio e scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio. L'installazione è stata effettuata in data 31 maggio 1995, come si evince dalla dichiarazione dei lavori effettuati rilasciata dalla ditta Elettro Malucchi S.r.l.»;

Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 758/1994 «... in quanto trattasi di reato già consumato e non ottemperabile, pertanto il contravventore non potrà pagare in via amministrativa ed è stato avvertito che potrà usufruire dell'istituto dell'oblazione speciale» (v. CNR n. 29 del 3 febbraio 1997, pag. 2);

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 137/1998).

98C0226

N. 139

Ordinanza emessa il 17 dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Pierucci Giovanni

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 13 dicembre 1997, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 328/389 decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 commesso in data 28-31 maggio 1997 dall'imputato Pierucci Giovanni in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 28 maggio 1997 da personale della U.O. Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della USL n. 3/zona Valdinievole;

che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 28 maggio 1997 nei locali della ditta Immobiliare C.P.C. snc è emerso che l'imputato, legale rappresentante della ditta *de qua*, non ha «sottoposto alla prescritta verifica, prima del funzionamento, l'impianto di messa a terra del cantiere edile posto a Pescia - Loc. Castellare in via Santovecchio»;

Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 328/389 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 758/1994 «... in quanto trattasi di reato già consumato e non ottemperabile, pertanto il contravventore non potrà pagare in via amministrativa ed è stato comunque avvertito che potrà usufruire dell'istituto dell'oblazione» (v. Nota n. 152/1997 di prot. del 4 giugno 1997);

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 137/1998).

N. 140

Ordinanza emessa l'8 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Pierini Gian Paolo

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 dicembre 1997, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui agli artt. 328/389 decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 commesso in data 11 settembre 1996 dall'imputato Pierini Gian Paolo in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 16 luglio 1997 da personale della U.O. Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della USL n. 3/zona Valdinievole;

che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 16 luglio 1997 nei locali della ditta dell'imputato è emerso che questi, quale socio e legale rappresentante della ditta non ha «sottoposto a prima verifica e successivamente alle verifiche periodiche biennali l'impianto di messa a terra della sede dell'attività»;

Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 328/389 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 758/1994 «... in quanto trattasi di reato già consumato e non ottemperabile, pertanto il contravventore non potrà pagare in via amministrativa ed è stato comunque avvertito che potrà usufruire dell'istituto dell'oblazione» (v. Nota n. 205/1997 di prot. del 26 luglio 1997);

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 137/1998).

N. 141

Ordinanza emessa l'8 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Salzillo Pasquale

Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparità di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 dicembre 1997, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui agli artt. 4/389 decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 commesso in data 5 dicembre 1996 dall'imputato Salzillo Pasquale in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 5 dicembre 1996 da personale della U.O. Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della USL n. 3/zona Valdinievole;

che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 5 dicembre 1996 nei locali della ditta Grillo Angelo è emerso che l'imputato quale responsabile della sicurezza della ditta «non ha vigilato sulle norme di sicurezza previste... ed inoltre non è esatto che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza messi a loro disposizione...»;

Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 758/1994 (v. Nota n. 484/1996 di prot. del 23 dicembre 1996);

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 137/1998).

98C0229

N. 142

Ordinanza emessa il 14 novembre 1997 (recte: 17 novembre 1997) dal pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Riegel Franz ed altri

Processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per astensione degli avvocati dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Disparità di trattamento tra imputati - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/1994.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione al c.p., art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (*ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87*) nel procedimento penale:

1) Riegel Franz Jurgen, nato a Konigetein (Germania) il 15 giugno 1946, residente via Medere, 4, Ascona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Taormina in Roma, via Federico Celsi, 21, difensore di fiducia unitamente all'avv. Celestino Brocca, foro di Verbania;

2) Freytag Gudula Else-Marie, nato a Hildesheim il 12 maggio 1953, residente Verbania, largo Tonolli, 36, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Taormina in Roma, via Federico Celsi, 21, difensore di fiducia unitamente all'avv. Celestino Brocca, foro di Verbania;

3) Kiss Gunter Hans, nato a Monaco il 12 gennaio 1942, residente (Germania), res. Minusio (Svizzera), via Rivapiana, 18, domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Celestino Brocca in Verbania, via Parisio, 6, che lo difende unitamente all'avv. Carlo Taormina, foro di Roma;

4) Vaiani Renzo, nato a La Spezia il 10 novembre 1939, residente ed elettivamente domiciliato in Verona, via Bionde, 72, difeso di fiducia da avv.ti Marco Ubertini e Antonio Perazzi, foro di Verbania;

5) Pozza Enzo, nato a Bassano del Grappa il 18 gennaio 1923, residente Serravalle Sesia, via Crevacuore, 12/A, difeso da avv. Chiara Alladio;

imputati dei reati previsti e puniti:

Riegel/Freytag/Kiss/Vaiani:

a) art. 21 legge n. 319/1976 in Verbania Fondotoce, dal 25 febbraio 1993 al 22 ottobre 1993;

b) art 51, comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 22/1997, in Verbania Fondotoce dal 10 novembre 1992 al dicembre 1992, dal 20 maggio 1993 al 4 ottobre 1993, nel 1994 e dal 20 aprile 1995 al 5 maggio 1995;

c) art. 21 commi 1 e 3, legge 10 maggio 1976, n. 319, in Gravellona Toce/Verbania Fondotoce, prelievi effettuati il 20 gennaio 1994, 19 maggio, 3, 4, 7, 30 giugno 1995;

Pozza:

d) art. 21 commi 1 e 3, legge 10 maggio 1976, n. 319, Verbania Fondotoce, prelievo del 20 gennaio 1994.

Parti civili:

comune di Verbania con avv. Fuhrmann;

comune di Gravellona Toce con avv. G. Ricca;

provincia di Verbania-Cusio-Ossola con avv. Testore;

lega ambiente Piemonte con avv. F. Sicher;

circolo Verbano con avv. F. Sicher;

Rilevato che nel procedimento suindicato all'udienza del 14 gennaio 1997 i difensori degli imputati hanno dichiarato di aderire all'astensione collettiva dall'attività giudiziaria da parte degli esercenti la professione forense proclamata su scala nazionale;

Osservato che, in relazione a tale astensione, da ritenersi legittima in relazione alle procedure ed alle forme esplicate, discende necessariamente il rinvio del dibattimento;

Rilevato che l'astensione collettiva degli esercenti la professione forense, in mancanza di adeguate previsioni, come già rilevato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 31 marzo 1994, n. 114, confligge con interessi costituzionalmente protetti;

Osservato infatti che, a prescindere dalle auspiccate regolamentazioni delle forme della durata, ad avviso di questo pretore risulta di sospetta incostituzionalità l'art. 486 c.p.p. in relazione all'art. 159, primo comma c.p., nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori alla astensione collettiva.

Ritenuto che, ad avviso di questo pretore, tale normativa contrasta con gli artt. 97 e 112 della Costituzione atteso che pregiudica la funzionalità dell'attività giurisdizionale ed insidia conseguentemente la effettiva tutela della obbligatorietà dell'azione penale, consentendo alla decisione di una parte processuale, per motivi estranei al processo, di differire la celebrazione dei processi con grave guasto dell'organizzazione degli uffici sia quando vi sia un immediata necessità di evitare il termine prescrizionale (in ragione dell'inevitabile differimento di altri procedimenti già fissati) sia quando la scadenza del termine non è immediata; ed invero in ogni caso «si consuma tempo» prima della celebrazione o della prosecuzione del dibattimento e si fa dipendere il conseguente «accorciamento» dei tempi di prescrizione dalla scelta volontaria di una parte che istituzionalmente deve garantire gli interessi dell'imputato;

Ritenuto che conseguenzialmente la normativa contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione atteso che da una parte è intrinsecamente irragionevole e, dall'altra consente, per i motivi suddetti, che per imputati di medesimi reati l'attività giurisdizionale abbia in concreto tempi diversi a disposizione per accertare l'eventuale responsabilità penale dei medesimi;

Ritenuto che le questioni che si sollevano siano *in re ipsa* rilevanti, dovendo una eventuale sospensione essere preventivamente dichiarata dal giudice ed in ogni caso involgendo una sospensione della prescrizione profili sostanziali che non potrebbero, in alcun caso essere recuperati retroattivamente;

Ritenuto pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sopra esplicita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante per il processo in corso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori alla astensione collettiva, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Verbania, addì 14 novembre 1997

Il pretore: TERZI

N. 143

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1997 dal tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Farnedi Luciano ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Modifiche normative in tema di valutazione delle prove - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Applicabilità della disciplina transitoria a seconda se i soggetti siano già stati sottoposti o meno ad esame prima dell'entrata in vigore della novella - Mancata conservazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa - Diversità di regime rispetto a quello previsto per altre fonti di prova - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(Legge 7 agosto 1979, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Farnedi Luciano + 19, imputati come in atti, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 267/1997 sollevata dal p.m.;

Sentite tutte le parti;

Premesso:

che il presente processo riguarda molteplici imputazioni, variamente ascritte ai numerosi imputati, e che tra queste, secondo l'impostazione dell'accusa, il nucleo essenziale è rappresentato da alcuni reati contro la pubblica amministrazione — in particolare fatti rubricati come corruzioni proprie — connessi con una truffa pluriaggravata, ai quali si collegano poi vari reati fiscali e falsi in bilancio;

che nei confronti di alcuni soggetti, originariamente coimputati degli odierni prevenuti, i relativi procedimenti sono stati già definiti *ex art. 444 c.p.p.* e che tra questi, per quanto interessa in questa sede, assume particolare rilievo la posizione di Parodi Giovanni e Ghirardelli Eleazar, accusati il primo di esser stato il corruttore, nonché il protagonista della maggior parte delle vicende societarie e commerciali che interessano il processo, ed il secondo il tramite tra il Parodi ed i pubblici ufficiali corrotti;

che l'esame di due dei precedenti coimputati (Belli Giovanni e Carminati Cesare), ritualmente richiesto ed ammesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., era già stato fissato per un'udienza (11 giugno 1997) precedente l'entrata in vigore della legge n. 267/1997. Essi si erano però avvalsi della facoltà di non rispondere ed in conseguenza erano state — su rituale richiesta del p.m., nulla eccedendo tutte le altre parti — acquisite al fascicolo del dibattimento (ma non materialmente lette) le dichiarazioni da loro in precedenza rese nel corso delle indagini preliminari;

che, entrata in vigore la legge sopra indicata, alcune difese hanno chiesto ed ovviamente ottenuto, ai sensi della normativa transitoria posta da tale legge (art. 6, comma 2), una nuova citazione di Belli Giovanni, il quale si è di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere (ud. 11 novembre 1997);

che, dopo l'entrata in vigore delle norme già più volte citate, tutti gli altri soggetti chiamati a deporre *ex art. 210 c.p.p.* — Parodi Giovanni, Ghirardelli Eleazar e Bratti Giuseppe — si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande (ud. 11 novembre 1997 il primo; 6 novembre il secondo; 7 novembre il terzo), cosicché il p.m. ha chiesto la lettura ed acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle dichiarazioni da loro rese durante le indagini preliminari;

che i difensori degli imputati si sono opposti a tale acquisizione ed alcuni di essi hanno anzi chiesto che venissero «stralciati» dal fascicolo e restituiti al p.m. i verbali delle dichiarazioni del Belli, già acquisiti, ma, come sopra precisato, non materialmente letti, sostenendo che solo la lettura in precedenza effettivamente avvenuta di tali verbali consentirebbe l'applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa in questione, mentre nel caso di specie anche alle dichiarazioni del Belli si dovrebbe applicare l'acquisizione e l'utilizzabilità condizionate al consenso delle parti, come previsto dal nuovo art. 513 c.p.p., e non il solo particolare criterio di valutazione probatoria «rafforzata» stabilito dalle disposizioni transitorie per le dichiarazioni già lette prima dell'entrata in vigore delle modifiche;

Ritenuto che la questione di costituzionalità sollevata dal p.m. è certamente rilevante, poiché:

1) appare già in astratto evidente che le dichiarazioni rese da chi sia stato imputato di aver concorso in un reato a struttura necessariamente plurisoggettiva (come indiscutibilmente è quello di corruzione) rappresentino in ogni caso — sia nella prospettazione dell'accusa, sia per la valutazione delle argomentazioni difensive — un essenziale elemento di giudizio quando si debba decidere della responsabilità dei presunti concorrenti;

2) nel caso concreto, inoltre, il tribunale ha appreso dalle relazioni introduttive di tutte le parti e da quanto dichiarato da vari testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale che il Parodi, come già accennato nella premessa, comunque si siano effettivamente svolti i fatti per cui è processo, rappresenta in ogni caso il personaggio centrale attorno al quale ruota ogni possibile ricostruzione della vicenda che ci occupa, mentre il Ghirardelli risulta comunque esser stato il tramite nei contatti tra vari degli imputati in alcuni degli snodi essenziali della storia; il Bratti d'altra parte, secondo l'accusa, sarebbe stato (tra l'altro) il successore del Parodi nel debito delittuoso nei confronti dei pubblici ufficiali corrotti ed infine il Belli sarebbe stato il tramite per il versamento da parte del Parodi ad altro imputato di una «regalia» di L. 1.400.000.000 (nel presente processo peraltro interessante «solo» per la corrispondente evasione fiscale), cosicché sembra al tribunale indiscutibile la rilevanza che in ogni caso le dichiarazioni rese da tali soggetti possono avere nella decisione da prendere.

Val la pena a quest'ultimo riguardo sottolineare che, trattandosi nella specie di applicazione di norme che incidono sull'acquisibilità ed utilizzabilità di elementi probatori, non si deve evidentemente, ai fini della rilevanza della questione, fare una prognosi riguardo alla decisione finale che il Collegio dovrà assumere (che sarebbe anzi scorretta, oltre che allo stato impossibile), ma solo riguardo all'incidenza che su tale decisione finale avrà la presenza o meno degli elementi probatori in questione tra quelli da esaminare per giungere alla pronuncia: il tribunale al riguardo ritiene palese che la possibilità di conoscere e valutare le dichiarazioni indicate, per i motivi appena rappresentati, avrà in ogni caso grandissima rilevanza, tanto che la sentenza potrebbe con ogni probabilità mutare a seconda della loro utilizzabilità o meno. Per questo è corretto affermare che il processo non può essere deciso senza la previa soluzione della questione che ci occupa;

3) Va infine precisato che in riferimento al presente processo non risulta immediatamente rilevante — benché ovviamente connessa alla problematica da esaminare — la nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p., ma solo quella della normativa transitoria conseguente alle modifiche. Il Collegio ritiene, infatti, che per un'eventuale questione riguardante le recenti modifiche alle norme del codice di rito riguardanti le dichiarazioni rese da imputati di reati connessi si dovrebbe valutare con attenzione il nuovo regime dei casi in cui si può esperire l'incidente probatorio e verificare se tale regime risponde o meno alle esigenze di carattere costituzionale che la Corte ha posto alla base delle sue pronunce in materia. Nel presente processo, già in fase dibattimentale, non v'è stata — né avrebbe potuto esservi, secondo la più immediata interpretazione dell'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 267/1997 — alcuna richiesta di incidente probatorio, cosicché diviene rilevante valutare la costituzionalità della normativa transitoria che applica immediatamente il nuovo regime di acquisizione della prova ai giudizi di primo grado, anche quando non sia possibile ricorrere al rimedio previsto nel nuovo regime ordinario per evitare la dispersione delle «prove» già raccolte.

Correttamente, pertanto, il p.m. nel sollevare la questione e tutte le altre parti nello svolgere le loro argomentazioni si sono riferiti alle disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267/1997 ed il Collegio ritiene di dover limitare solo a tali norme la propria valutazione, perché solo quelle sono immediatamente rilevanti rispetto alla sentenza da pronunciare.

Ritenuto che la questione, alla luce delle seguenti considerazioni non appare manifestamente infondata.

1. — È ormai punto fermo nell'interpretazione della nostra Costituzione che nell'ambito dei fini e principi fondamentali del processo penale vi sia quello della ricerca della verità con la conseguente necessità, costituzionalmente tutelata, di conservazione della prova, senza timore che tali principi non possano trovare un equo temperamento con le necessità originate da quello di oralità del dibattimento, poiché quest'ultimo non viene giudicato regola assoluta, ma solo criterio-guida del nuovo sistema, considerato che «l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento; ciò perché — è appena il caso di ricordarlo — fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità (in armonia con i principi della Costituzione: come reso esplicito nell'art. 2, prima parte e nella direttiva n. 73 della legge di delega, tradottasi nella formulazione

degli artt. 506 e 507; cfr. anche la sentenza n. 258 del 1991 di questa Corte) di guisa che, in taluni casi in cui la prova non possa prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima ed al di fuori del dibattimento» (Corte costituzionale n. 255/1992).

È opportuno sottolineare che si tratta di affermazioni già chiaramente individuabili, pur se ancora non sviluppate, nelle decisioni nn. 24 e 254/1992 della Corte (oltre che in quella cui fa espresso riferimento il brano di motivazione riportato) e successivamente utilizzate come evidente presupposto della sentenza 179/1994 con la quale la Corte ha indicato quale debba essere l'interpretazione costituzionalmente corretta degli articoli 199 e 512 c.p.p. per evitare la «perdita» ai fini della decisione, di quanto dichiarato in precedenza da un prossimo congiunto dell'imputato che al dibattimento si avvalga della facoltà di astenersi dal deporre: la Corte precisa in questa occasione che la precedente «testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente acquisita».

2. — In tutta la giurisprudenza costituzionale in materia di processo penale un altro principio ispiratore appare d'altra parte altrettanto chiaro ed essenziale: quello della non disponibilità per le parti — oltre certi limiti — della ricerca ed assunzione della prova. La Corte ha infatti più volte precisato che la Costituzione nel prevedere la tutela giurisdizionale di ogni diritto (art. 24), la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101) e l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112) non consente il superamento di ben precisi limiti in questo ambito, tenuto conto innanzi tutto, «sul piano metodologico, che la considerazione dell'ordinamento processuale-penale italiano va condotta, a prescindere da astratte modellistiche, sulla base del tessuto normativo positivo, la cui interpretazione e comprensione non può che derivare da un'attenta lettura dei principi e criteri direttivi enunciati nella legge delega e dei principi costituzionali di cui questa ... richiede l'attuazione» (Corte costituzionale n. 111/1993). Molteplici decisioni della Corte poi affermano, sotto varie prospettive, l'inesistenza di un principio di totale disponibilità della prova in capo alle parti poiché «è per la verità incontrovertito che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale. Ciò, invero, significherebbe da un lato recidere il legame tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per fatti realmente commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale» (sempre sentenza n. 111/1993; ma arg. anche *ex* sentenze nn. 88/1991 e 56/1992). Come immediata e necessaria conseguenza la Corte ha poi affermato che «un principio dispositivo non può dirsi esistente neanche sul piano probatorio, perché ciò significherebbe rendere disponibile, indirettamente, la stessa *res judicanda* (ancora sentenza n. 111/1993) e finirebbe tra l'altro per confliggere con l'art. 3» (come si può argomentare dalla sentenza appena citata). Anche qui la riprova si ha nell'altro rito speciale in cui maggior spazio è riservato alla volontà delle parti, e cioè nel giudizio abbreviato, dato che in esso l'accordo di queste sulle prove utilizzabili non vincola il giudizio sulla loro conclusione ed anzi non può neppure essere inteso, come ripetutamente segnalato dalla Corte (sentenze nn. 92/1992 e 56/1993) come assolutamente preclusivo delle integrazioni probatorie eventualmente necessarie, pena la sua incompatibilità con i principi costituzionali.

3. — Alla luce dei suesposti principi non può che dubitarsi della legittimità costituzionale del disposto del citato art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267/1997, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende il regime transitorio previsto per i soggetti che siano stati già sentiti *ex* art. 210 nei processi in corso anche a quelli che si trovino in identica posizione processuale, ma vengano sottoposti ad esame solo dopo l'entrata in vigore della nuova legge: per questi ultimi, qualora si avvalgano della facoltà di non rispondere si applica immediatamente la nuova normativa, senza però che vi sia stata neppure la possibilità di esperire tempestivamente un eventuale incidente probatorio. La conseguenza — tra l'altro possibile solamente in un processo di primo grado — è che, qualora, come nel caso presente, non vi sia l'accordo delle parti nel consentire la lettura delle dichiarazioni da quei soggetti rese prima del dibattimento, si finisce per provocare non solo la «perdita» di elementi probatori in precedenza legittimamente acquisiti (con i profili di incostituzionalità già sopra indicati) ma anche un'irragionevole differenza rispetto alle dichiarazioni del tutto analoghe rese da chi sia stato sentito solo poche settimane prima.

Non va trascurato, tra l'altro, che, data la formulazione della norma può succedere che anche il semplice dissenso della parte civile possa paralizzare l'acquisizione di dichiarazioni eventualmente favorevoli all'imputato. Non è pertanto vero, come dedotto da alcune difese, che la normativa introdotta sia da considerare comunque più favorevole all'imputato cosicché non sarebbe possibile chiedere alla Corte di stabilire l'ultrattività di quella precedente, meno favorevole. In ogni caso non sembra al tribunale che si possa utilmente inquadrare la questione in esame utilizzando la categoria del *favor rei*. Si deve qui discutere di principi fondamentali del processo penale che precedono quello del *favor rei* il quale non può essere premesso alle regole basilari che giustificano l'esistenza

stessa del processo penale ed il suo funzionamento essenziale. Altrimenti ragionando si rischierebbe, per assurdo, di ritenere miglior processo quello in cui l'imputato possa liberamente scegliere ad esempio l'imputazione o il giudice e così via, mentre la logica e gli esempi fatti dimostrano che si tratta in realtà di principi che agiscono su piani diversi.

Da questo punto di vista non può infine sfuggire la distorsione che rischia l'intero meccanismo processuale quando, dovendosi applicare la nuova normativa, in presenza di molteplici imputati solo alcuni si dichiarino d'accordo per l'utilizzazione delle precedenti dichiarazioni di coimputati di reati connessi ed altri no, poiché il giudice dovrebbe disporre (subendo senza alcun possibile rimedio l'iniziativa meramente potestativa di ciascuna delle parti) l'acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni nei confronti dei primi, ma dovrebbe, nello stesso momento decisivo e nella stessa pronuncia, far finta di ignorarle nei confronti di altri.

Sembra questa una conclusione che esporrebbe un processo — soprattutto con venti imputati come il presente — a metodiche decisionali veramente poco comprensibili e praticabili, contrarie non solo ai principi di legalità, soggezione del giudice solo alla legge ed obbligatorietà dell'azione penale finora ricordati, ma anche ad ogni ragionevolezza.

4. — Un'ultima considerazione riguarda d'altra parte anche l'irragionevolezza della normativa transitoria nel suo stesso funzionamento interno, poiché:

già in generale non sembra rispondere ad alcun canone di ragionevolezza il consentire, al fine di evitare la dispersione degli elementi probatori, l'acquisizione di tutte le dichiarazioni divenute irripetibili — da quelle testimoniali a quelle dei prossimi congiunti, a quelle stesse degli imputati e dei coimputati per reati connessi o collegati — eccettuando solo il caso in cui l'irripetibilità dipenda dalla scelta di un imputato o coimputato di non sottoporsi all'esame dibattimentale (mentre correttamente nella relazione di accompagnamento del codice si comprendeva questo tra i casi di imprevedibile e comunque non altrimenti sanabile irripetibilità); ricordando poi che tale scelta, tra l'altro, oltre a poter risultare del tutto casuale od arbitraria, non può neppure facilmente giustificarsi con ragioni difensive dell'interessato quando si tratti di ex-coimputato nei cui confronti sia già divenuta irrevocabile, come nella specie, una sentenza di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*; mentre, va ribadito, che per tutti i dibattimenti in corso, cui si applica la normativa transitoria, non si è potuto neppure ricorrere al previsto rimedio del previsto incidente probatorio per prevenire la perdita delle dichiarazioni;

inoltre la scelta fatta appare irragionevole anche per il diverso trattamento riservato a situazioni solo casualmente diverse poiché la semplice circostanza che l'esame di un imputato di reati connessi, per motivi del tutto accidentali, proprio come avvenuto nel presente processo, sia stato fissato qualche mese prima di un altro analogo incombente comporta, nonostante le situazioni siano nella sostanza identiche, conseguenze processuali del tutto diverse (nel primo caso possibilità di lettura, acquisizione e valutazione — sia pure con criteri particolari — delle precedenti dichiarazioni nei confronti di tutti, nell'altro perdita a fini probatori del contenuto delle precedenti dichiarazioni nei confronti di chi non sia d'accordo sulla loro utilizzazione).

Proprio in riferimento a quest'ultima problematica il tribunale, considerata l'eccezione proposta da alcune difese deve tra l'altro sottolineare che l'utilizzabilità — sia pure ovviamente con il diverso, recente criterio di valutazione probatoria — delle precedenti dichiarazioni rese da chi si sia al dibattimento avvalso della facoltà di non rispondere deve essere estesa anche alle dichiarazioni che, ancora vigente il precedente testo dell'art. 513 c.p.p., siano state legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento, ancorché senza previa lettura. A tale conclusione si giunge innanzi tutto in base ad un argomento sistematico: il disposto dell'art. 515 c.p.p., infatti, chiarisce che la previa lettura è in ogni caso lo strumento indispensabile per l'acquisizione di verbali al fascicolo del dibattimento. Se pertanto l'acquisizione sia avvenuta senza lettura si potrà magari correttamente discutere della validità di tale acquisizione, ma non del fatto che la fase prevista per la lettura sia già stata superata. La dizione letterale sia del vecchio che del nuovo art. 513 non fa che ribadire — con indiscutibile chiarezza — questo criterio. Data questa premessa e tenuto conto che nella specie nessuna parte ha fatto a suo tempo eccezione alcuna all'acquisizione delle dichiarazioni del Belli senza previa lettura, non può certo parlarsi di eventuale nullità, sia perché non è comunque prevista una tale sanzione ed in regime di tassatività delle nullità non è consentito dedurne di nuove, sia perché tutte le parti avrebbero contribuito a darvi causa e non potrebbero perciò eccepirne, né si può credibilmente ipotizzare un'eventuale inutilizzabilità poiché mancherebbe il presupposto di illegittimità nell'acquisizione, certamente del tutto legittima al momento in cui è stata disposta; in ogni caso la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso di ritenere la mancata lettura prima dell'acquisizione una mera irregolarità che non impedisce l'utilizzabilità dell'atto (Cass. sez. 1ª n. 7456/1994, Manitta).

Si deve quindi concludere che la possibilità di successiva lettura o di indicazione dell'atto come «dato per letto» ai sensi dell'art. 511 c.p.p., al termine dell'istruttoria dibattimentale sia solo volta a sanare eventuali precedenti irregolarità per la chiarezza delle parti, ma non abbia affatto la caratteristica di condizionare l'utilizzabilità dell'atto.

Per quanto qui interessa perciò risulta rimanere intera nel presente processo l'irragionevolezza, per le ragioni esposte, dell'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni del Belli ed invece la non acquisibilità delle dichiarazioni rese dal Parodi, dal Ghirardelli e dal Bratti.

5. — Va da ultimo evidenziato che il tribunale non ritiene allo stato rilevante, rispetto all'attuale situazione processuale, la eventuale questione di costituzionalità relativa allo speciale criterio «rafforzato» di valutazione delle dichiarazioni acquisite in seguito al silenzio tenuto dall'imputato di reato connesso (modifica astrattamente legittima, alla luce dei principi costituzionali come enunciati nella giurisprudenza della Corte - cfr. sentenza n. 241/1994, ma da verificare in concreto in riferimento alla normativa specifica). A prescindere, infatti, dalla ragionevolezza o meno di tale criterio, il tribunale non può ancora sapere in questa fase del processo non solo se le singole dichiarazioni saranno o meno utilizzabili, ma neppure — qualora lo siano — se risulteranno confermate da riscontri oggettivi o meno e non può quindi valutare se la norma in questione risulti o meno determinante rispetto alla decisione da prendere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 2 e 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, nei termini di cui alla motivazione, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della Costituzione;

Sospende il processo in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Bologna, addì 1° dicembre 1997

Il presidente: MILLO

98C0231

N. 144

*Ordinanza emessa il 7 gennaio 1998 dal tribunale di Crotona
nel procedimento penale a carico di Pullano Pasquale*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni rese dall'imputato nello stesso procedimento o dal testimone - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sull'esercizio della giurisdizione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, ultimo periodo).

[Cost., artt. 3, 11, (*recte*: art. 111), 24 e 112].

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 218/96 r.g.t. a carico di Pullano Pasquale, nato a Crotona il 12 aprile 1977, e residente ad Isola Capo Rizzuto, via Martino, 11, difeso di fiducia dall'avv. Mario Prato del foro di Crotona, imputato del reato di rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione;

Rilevato:

che nel corso del dibattimento, citato per essere esaminato nella qualità di cui all'art. 210 c.p.p. tale Guarino Salvatore, lo stesso si è avvalso della facoltà di non rispondere ed il difensore non ha prestato il proprio consenso alla lettura del verbale dell'interrogatorio reso dallo stesso Guarino nella fase delle indagini preliminari, per cui a norma del disposto di cui all'art. 513, comma 2, c.p.p., in alcun modo è potuto entrare in processo e quindi sottoposto alla valutazione dei giudici quanto dallo stesso a suo tempo ritualmente dichiarato;

che avverso il disposto della norma medesima sollevava eccezione di incostituzionalità il p.m. che riteneva violati i parametri di legittimità di cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Osservato che la sollevata eccezione appare rilevante ai fini del decidere, essendo fonte di gran peso ai fini probatori il Guarino Salvatore che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe vissuto come complice del Pullano il fatto criminoso per cui è processo;

Ritenuto:

che l'eccezione stessa appare fondata e come tale va accolta;

che infatti, la predetta norma, nella parte in cui consente la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p. che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, solo con l'accordo delle parti, è viziata da manifesta irragionevolezza, incidendo negativamente sull'esercizio stesso della giurisdizione che, in tal modo viene condizionata nel suo pieno estrinsecarsi dalle determinazioni delle parti processuali, laddove invece, la stessa è ancorata a canoni di obbligatorietà, e violandosi conseguentemente i disposti di cui alla sezione II del titolo IV, parte seconda della Costituzione;

che il disposto stesso appare altresì affetto da irragionevolezza in relazione al principio dettato dall'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che determina laddove differenzia arbitrariamente il regime delle acquisizioni probatorie delle dichiarazioni eteroaccusatorie a seconda che si tratti di soggetto che rivesta la qualità di imputato o di imputato di procedimento connesso ovvero di semplice testimone, e laddove il principio, pure costituzionale, di cui all'art. 24 della Costituzione non presuppone per il suo rispetto ineluttabilmente una tale scelta, ma anzi imporrebbe non già la negazione del contraddittorio sulle fonti di prova, ma un esercizio pieno dello stesso su ogni fonte che non può essere autorizzata legalmente a tacere, sempre allorché le dichiarazioni concernano terzi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 11, 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultima parte, c.p.p.;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Crotone, addì 7 gennaio 1998

Il presidente: LUCISANO

N. 145

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 1997 dal tribunale di Alba
nel procedimento penale a carico di Derossi Armando ed altri*

Processo penale - Esame di coimputato nello stesso procedimento o di un imputato in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267; c.p.p. 1988, art. 514).

(Cost., artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 112).

IL TRIBUNALE

Pronunciando in primo luogo sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa degli imputati Isordi e Gosso, ritenuto che l'eccezione è tardiva in quanto formulata dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

Rilevato:

che il p.m. ha prodotto il verbale di interrogatorio in data 30 maggio 1995 dell'imputato Rafele Francesco, oggi contumace, e ne ha domandato la lettura e l'acquisizione agli atti;

che ha conseguentemente sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 513, comma 1, c.p.p. nel testo novellato dalla legge n. 267/1997, 514 e 6, legge n. 267/1997 per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 101, comma 2, 111, comma 1, e 112 della Costituzione;

che la difesa dei coimputati ha espresso dissenso in ordine alla lettura del verbale prodotto;

che la difesa dell'imputato Rafele ha depositato memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. affermando l'irrelevanza e la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che la difesa degli altri coimputati si è associata a tali conclusioni;

Ritenuto:

che l'art. 513 c.p.p. nel testo novellato si applica, in base al principio *tempus regit actum*, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, vale a dire alla data del 12 agosto 1997;

che tale conclusione si ricava dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 6, comma 2, legge n. 267/1997, che è dichiarata applicabile ai giudizi di primo grado in corso quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'art. 513 c.p.p., vale a dire nei soli casi in cui tale lettura sia stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge n. 267/1997;

che non avrebbe altrimenti spiegazione la previsione, contenuta nella norma, che debba essere disposta la citazione dei dichiaranti per un nuovo esame;

Ritenuto che la richiesta del p.m. di dar lettura delle dichiarazioni rese dal Rafele durante le indagini preliminari deve trovare accoglimento ai sensi dell'art. 513, comma 1, c.p.p. con effetti peraltro, stante la nuova disciplina introdotta dal legislatore, nei soli confronti del Rafele, avendo la difesa dei coimputati rifiutato il consenso alla lettura;

Ritenuto ancora:

che poteva trovare applicazione nel presente giudizio la disciplina dettata dal primo comma dell'art. 6, legge n. 267/1997 secondo la quale nei procedimenti penali in corso il p.m. può chiedere l'incidente probatorio per l'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri e per l'esame dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. anche dopo l'esercizio dell'azione penale, purché ne facesse richiesta al g.i.p. entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

che a tale conclusione conduce il rilievo che l'art. 6, secondo comma, che regola la nuova citazione in dibattimento dei soggetti per cui sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese ex art. 513 c.p.p., cui segue il regime transitorio di limitata utilizzabilità della prova previsto dal quinto comma della norma, regime diverso e speciale rispetto alla possibilità di avvalersi dell'incidente probatorio, presuppone l'avvenuta apertura del dibattimento, sì che a contrario può concludersi che la facoltà di chiedere l'incidente probatorio sussisteva in tutti i casi in cui ancora non si fosse proceduto al compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

che nel caso di specie alla data di entrata in vigore della legge ancora non erano stata compiute le formalità di apertura del dibattimento, sì che ben avrebbe potuto il p.m. avvalersi della facoltà di chiedere l'incidente probatorio, con conseguente utilizzabilità della prova così formata;

Ritenuto:

che la proposta questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto il tribunale ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dei coimputati del Rafele nel presente giudizio deve fare applicazione della disciplina dettata dall'art. 513 c.p.p. novellato e dovrebbe fatalmente affermare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Rafele in sede di indagini preliminari nei confronti soltanto di quest'ultimo, senza poterle prendere in esame con riferimento ai coimputati, nei confronti dei quali il Rafele ha effettuato chiamate in correità, stante l'espresso divieto sancito dalla norma in difetto di consenso della difesa dei coimputati stessi (consenso che è stato espressamente negato);

che in senso contrario non rileva la circostanza che il p.m. non abbia inteso avvalersi della facoltà di chiedere l'incidente probatorio prevista dall'art. 6, comma 1, legge n. 267/1997, atteso che il tribunale non deve pronunciare in ordine ad un'intervenuta decadenza processuale, ma valutare l'utilizzabilità del materiale probatorio versato in atti;

Ritenuto:

che la sollevata questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata per i profili in seguito prospettati;

che invero sembra sussistere violazione del principio di cui all'art. 101, comma 2, della Costituzione atteso che l'art. 513 novellato consente la lettura delle dichiarazioni rese dal coimputato contumace con efficacia nei confronti degli altri imputati ove sussista il loro consenso;

che in tal modo l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato può essere paralizzata per il solo fatto che vi sia opposizione di una delle parti, anche quando l'opposizione non sia stata in alcun modo motivata;

che invero si attribuisce alle parti un potere di veto aprioristico all'acquisizione come prova di un atto che, senza tale opposizione, avrebbe pieno ingresso nel processo;

che risulta violato il principio per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge e non può essere di conseguenza condizionato dalla volontà di una delle parti del processo, in ragione di un'immotivata ed insindacabile opposizione all'acquisizione di un atto;

Ritenuto ancora:

che l'opposizione di un imputato ed il consenso alla lettura di un altro può portare a pronunce differenti nei confronti di soggetti coimputati di concorso nel mesesimo reato, con posizioni sostanzialmente equivalenti, con risultati manifestamente aberranti;

che in tal modo l'utilizzo variabile della prova viene a confliggere con il principio, più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale, della necessità di non dispersione della prova (cfr. *ex multis* Corte cost., 26 marzo 1993, n. 111);

che l'art. 513 c.p.p. si pone in conflitto con gli artt. 3 della Costituzione in quanto tratta in modo difforme situazioni uguali in violazione di ogni principio di ragionevolezza, e 112 della Costituzione in quanto viene ad incidere sull'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (a nulla vale infatti sancire tale obbligatorietà, se poi il concreto risultato è condizionato all'immotivato consenso o dissenso di un coimputato);

Ritenuto:

che il differenziato regime probatorio previsto dall'art. 513 c.p.p. novellato e dall'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267/1997 per le dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso, in ipotesi di dissenso in ordine alla loro lettura espresso dalla difesa dei coimputati (secondo l'art. 513 c.p.p. tali dichiarazioni sono inutilizzabili, secondo l'art. 6 tali dichiarazioni hanno efficacia probatoria limitata, condizionata alla sussistenza di elementi di prova ricavabili *aliunde*) comporta un trattamento diverso della disciplina della prova in ordine a fatti di reato anteriori tutti alla novella legislativa, in ragione del mero accidente che alla data di entrata in vigore della legge n. 267/1997 fosse stato aperto o meno il dibattimento;

che tale differenziata disciplina, che può portare a pronunce diverse nei confronti di imputati di reati connessi in base al mero accidente che una posizione sia stata stralciata ed un giudizio sia stato celebrato con maggior celerità, appare del tutto irragionevole, sì che anche sotto questo profilo sembra sussistere violazione del principio di uguaglianza *ex art.* 3 della Costituzione;

che tale differenziato regime determina anche violazione del diritto di difesa;

che infatti le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato connesso possono avere rilevanza anche a favore dell'imputato ed il regime dell'inutilizzabilità è invece generalizzato sia a favore che contro l'imputato;

che pertanto sembra sussistere anche conflitto con l'art. 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Respinge l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dalle difese Gosso ed Isoardi;

Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, 514 c.p.p. come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nei sensi di cui in motivazione per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle Camere.

Alba, addì 18 dicembre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0233

N. 146

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1997 dal tribunale di Trani
nel procedimento penale a carico di Simone Mauro ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Lamentata immediata applicabilità ai procedimenti di primo grado in corso - Irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni processuali.

(C.P.P. 1988, artt. 210 e 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio penale n. 603/1996 r.g.t. a carico di Simone Mauro + 4, imputati dei reati di falsità ideologica, turbativa d'asta ed abuso di ufficio commessi in Bisceglie nel 1991, 1992 e 1993, veniva citato a comparire all'odierna udienza per rendere l'esame il sig Loperfido Luigi, nella sua qualità di imputato per i medesimi fatti nei cui confronti si procede separatamente.

In sede dibattimentale il Loperfido si avvaleva dalla facoltà di non rispondere, riconosciutagli dall'art. 210, comma 4, c.p.p., ed il p.m. chiedeva che fossero acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio e contenute nel verbale redatto davanti al g.i.p. in data 27 dicembre 1993, con l'assistenza del difensore di fiducia.

I difensori degli odierni imputati non consentivano all'acquisizione ed alla lettura del suddetto atto, a mente del disposto dell'art. 513, comma 2, c.p.p. come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, di immediata applicabilità al processo in corso.

Di conseguenza il p.m. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con i principi ricavabili dagli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

Argomenta l'organo dell'accusa che è manifestamente irragionevole e fonte di disparità di trattamento tra le parti in un processo penale costringere il magistrato inquirente ad assumere, in forme di legge vincolate e garantite, atti di indagine preliminare e successivamente rimettere alla mera volontà del soggetto fonte di prova e/o dello stesso imputato la possibilità di utilizzare il materiale conoscitivo raccolto ovvero renderlo totalmente irrilevante ai fini dell'accertamento della verità processuale, con la conseguente possibile svalutazione di elementi probatori che, nel frattempo, hanno imposto al p.m. di esercitare l'azione penale ed al g.u.p. di introdurre la fase dibattimentale, senza parlare dei casi in cui si siano adottate misure cautelari a carico degli imputati.

Osserva il p.m. che siffatta situazione incide pesantemente sul buon andamento dell'ammistrazione della giustizia, nel momento in cui si permette di vanificare i risultati di un'indagine, che può essere stata anche complessa e dispendiosa, senza consentire di sottoporre alla valutazione dell'organo decidente il materiale probatorio raccolto, con evidente spreco di attività giudiziaria.

Ciò, oltretutto, influisce in maniera decisiva sull'esercizio obbligatorio dell'azione penale, nel momento in cui vi è la possibilità che muti, in maniera non prevedibile, il quadro processuale di riferimento.

Nel caso di specie, inoltre, il p.m. rileva che, essendo stato il dibattimento già aperto prima dell'entrata in vigore della legge n. 267/1997, ma non essendo stato ancora chiamato il Loperfido a deporre (cosa che è avvenuta, si ripete, per la prima volta nell'odierna udienza), non sarebbe applicabile né la norma transitoria di cui all'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267/1997 (che consente di recuperare a certe condizioni il materiale probatorio di cui si sia in precedenza già dato lettura in dibattimento), né il meccanismo previsto dal primo comma del citato art. 6, posto che al momento dell'entrata in vigore della legge novellatrice la fase delle indagini preliminari e la stessa fase degli atti preliminari al dibattimento erano già esaurite con la conseguente impossibilità di recuperare la prova con il ricorso all'incidente probatorio.

Ha segnalato ancora il p.m. come in riferimento al disposto dell'art. 513 c.p.p. nella formulazione antecedente alla novella, fossero intervenute le sentenze della Corte costituzionale n. 254 del 3 giugno 1992 e n. 60 del 24 febbraio 1995 che affermano principi di cui il legislatore del 1997 non pare abbia tenuto debito conto.

Alle prospettazioni del p.m. si sono opposti i difensori degli imputati, chiedendo che questo tribunale dichiari manifestamente infondata la questione incidentale di costituzionalità sollevata.

Osserva il collegio che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. è rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il primo aspetto si rileva che il diritto al silenzio esercitato dal Loperfido e la conseguente impossibilità, in assenza dell'accordo delle parti, di utilizzare le sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari impediscono di acquisire al processo una fonte di prova, emersa in modo rituale nel corso delle indagini e sottoposta al vaglio del g.u.p. ai fini della decisione in ordine al rinvio a giudizio, e pertanto incidono sulla completezza dell'accertamento dei fatti oggetto delle contestazioni.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

Appare ravvisabile la violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione con riferimento alla irragionevolezza della disparità di trattamento fra situazioni processuali equivalenti giacché, mentre nel caso in cui il testimone si rifiuta di rispondere possono, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 500 c.p.p., recuperarsi le sue dichiarazioni, viceversa nel caso in cui il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.* (che sostanzialmente altri non è che un testimone seppur fornito di particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue dichiarazioni non può avvenire che con l'accordo delle parti.

Né a superare la perplessità di cui sopra può valere la considerazione che il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*, in quanto indagato e/o imputato dello stesso reato o di un reato connesso, non può essere obbligato a rendere dichiarazioni a sé pregiudizievoli, in quanto il principio per il quale nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni integranti una sua responsabilità è di carattere generale ed è espressamente previsto per il testimone dal comma secondo dell'art. 198 c.p.p.

In altri termini, il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*, allorché riferisce di fatti riguardanti la responsabilità di terzi, trovasi in una situazione perfettamente equiparabile a quella del testimone ed, alla luce di tanto, la diversità di disciplina in ordine al recupero delle sue dichiarazioni desta perplessità.

In verità, come è agevole comprendere, ciò che viene in discussione è proprio «la facoltà di non rispondere» riconosciuta al dichiarante *ex art. 210 c.p.p.* con riferimento a fatti attinenti la responsabilità di terzi ed, apparendo tale facoltà fonte di disparità di trattamento con riguardo all'omologa situazione del testimone, il Collegio

ritiene di dovere d'ufficio sollevare la questione di illegittimità costituzionale anche dell'art. 210 c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei riflessi che lo stesso provoca sull'attuale disciplina dell'art. 513 c.p.p. come novellato.

Altra ipotesi di violazione dell'art. 3 della Costituzione, sempre sotto il profilo di una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni processuali equipollenti, si ravvisa con specifico riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 6 legge n. 267/1997 che comporta l'immediata applicazione del testo novellato dell'art. 513 c.p.p. ai giudizi di primo grado in corso nei quali il dichiarante venga esaminato dopo l'entrata in vigore della novella (come nel caso di specie) e si avvalga della facoltà di non rispondere, senza prevedere alcuna normativa di salvaguardia come quella dettata dai commi 2 e 5 dell'art. 6 citato per il caso del dichiarante già esaminato in dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge, e ciò nonostante che il p.m. non abbia avuto alcuna concreta possibilità di assicurare il mezzo di prova con il ricorso all'incidente probatorio, essendo già esaurite le fasi in cui tale mezzo è consentito.

Parimenti violati, a parere di questo Collegio, sono i principi sanciti dagli artt. 97 e 112 della Costituzione, di buon andamento dell'amministrazione e dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

È evidente l'incongruenza della situazione che si viene a determinare in ordine all'esercizio dell'azione penale previsto obbligatoriamente dall'art. 112 della Costituzione: detta norma viene tradotta in pratica dal combinato disposto degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. di att. al c.p.p. che, nel prevedere che il p.m. chieda l'archiviazione tutte le volte che ritenga di non avere materiale probatorio sufficiente per sostenere l'accusa in dibattimento, dimostra, per contrario, come detto organo sia obbligato a promuovere l'azione penale tutte le volte in cui disponga di tale materiale.

Sicché la sottrazione anche di parte di detto materiale probatorio, rimessa alla semplice volontà della controparte processuale ovvero alla facoltà di non rispondere di un soggetto, che potrebbe anche essere stato esposto a minacce o altri mezzi di inquinamento della prova, produce l'effetto di paralizzare *ex post* una iniziativa penale che per il p.m. aveva costituito un atto doveroso, così di fatto ponendosi in contrasto con il principio costituzionale che logicamente comporta, come suo corollario, che l'organo dell'accusa sia messo nelle condizioni processuali di validamente esercitare l'azione promossa.

Tale irragionevole situazione viola anche in maniera evidente il principio sancito dall'art. 97 della Costituzione in quanto determina un rilevante spreco di attività amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorché tale attività venga vanificata in conseguenza della impossibilità non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova che può aver costituito il fondamento della stessa attività processuale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, 513, comma secondo, c.p.p. e art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267 nelle parti e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

Della presente ordinanza viene data lettura in udienza alle parti.

Trani, addì 2 dicembre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 147

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal T.A.R. della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria
sul ricorso proposto da Radio Sole contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni*

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Esclusione, secondo il diritto vigente, della concessione per la radiodiffusione televisiva a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti anche in caso di trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Ingiustificato deterioro trattamento delle imprese minori, con incidenza sul principio di libertà, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, art. 1, commi 3 e 3-*quater*, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, commi 13 e 14, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3, 21 e 41).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 668/1994 proposto da Radio Sole in persona del suo legale rappresentante avv. E. Arena rappresentato e difeso *ex se* ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e in virtù di procura in atti dall'avv. A. Creaco, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo nel suo studio sito in R. C., via Valentino n. 4; contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* difeso dall'avv. erariale, *ex lege* domiciliato presso il suo studio sito in R. C. via del Plebiscito n. 15; per l'annullamento del diniego di concessione alla radiodiffusione sonora in ambito locale adottato con decreto ministeriale del 30 marzo 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 423/1994 con cui è stata parzialmente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 il dott. Vito Poli;

Uditi altresì gli avv.ti Arena e Antillo;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO CHE

Con il ricorso in epigrafe, l'istante si duole dell'impugnato provvedimento di diniego della concessione di radiodiffusione locale, adottato dalla amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3 della legge n. 482 del 17 dicembre 1992, e 32 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, sulla scorta dell'avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente (nella specie, da società in accomandita semplice con socio accomandatario nella persona dell'avv. E. Arena, a ditta individuale).

L'interpretazione delle su richiamate norme, fatta propria dalla amministrazione delle telecomunicazioni, ha assunto i tratti del diritto vivente per l'intervento nomofilattico del Consiglio di Stato, che, prima in sede consultiva (cfr sez. I, 6 luglio 1994, n. 1295/1994), e poi in sede giurisdizionale (cfr sez. VI, 23 dicembre 1996, n. 1756), ha escluso che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti, avallando una interpretazione puramente formalistica della normativa in commento. Tale approccio formalistico era ribadito dal Consiglio di Stato (cfr sez. VI, 21 febbraio 1997, n. 315), in fattispecie analoga relativa alla non libera trasferibilità degli impianti a società non di capitali ai sensi della legge n. 422 del 27 ottobre 1993 (art. 1, settimo comma-*quater*).

Lo stesso Consiglio di Stato (nelle sentenze indicate), ha però avvertito l'esigenza di esternare il proprio disappunto per le disfunzioni legate al protrarsi *sine die* della disciplina che è stato chiamato ad applicare, respingendo i dubbi di costituzionalità, a cagione del suo carattere transitorio ed eccezionale; in ciò aderendo alla impostazione fissata sul punto da Conte costituzionale n. 112 del 26 marzo 1993.

Esaminando la normativa transitoria contenuta nella legge n. 223/1990, e le proroghe che hanno caratterizzato i successivi interventi legislativi, ci si rende conto di come il progetto di governo dell'etere sia naufragato ancor prima di prendere il largo. Il termine per il rilascio delle concessioni e quello di scadenza delle autorizzazioni provvisorie sono slittati più volte in avanti; dopo che le leggi 17 dicembre 1992, n. 482 e 27 ottobre 1993, n. 422, sancivano in pratica il fallimento del regime concessorio, con il d.-l. 23 febbraio 1994, n. 129 si inaugurava una interminabile sequela di reiterazioni, che trovava uno sbocco solo con la legge 23 dicembre 1996, n. 650 di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545. La legge n. 650/1996 (art. 1 commi 13 e 14), congelava ulteriormente la situazione per qualche mese in attesa di un intervento risolutore del parlamento, che con la legge n. 249 del 31 luglio 1997 istituiva l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'art. 3 (commi 1 e 2), della legge n. 249, prevede un regime generale transitorio per l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale; ed un regime speciale per la radiodiffusione sonora, che consente ulteriori proroghe di attività fino al 30 aprile 1999 ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

In questo scenario continuano a risultare particolarmente penalizzate le imprese di dimensioni più ridotte, condannate a svolgere la propria attività senza alcuna certezza e con poche prospettive per il prosieguo.

La logica della c.d. «cristallizzazione», infatti, lungi dall'essere stata confinata nei limiti propri di una normativa transitoria e di emergenza, continua a disciplinare precariamente sin dal lontano 1990 la vita delle piccole emittenti radio, in aperto contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione.

In relazione a quanto sopra il tribunale ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalità, nei termini e nei limiti in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione di Reggio Calabria, visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953:

A) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sancita dal combinato disposto degli artt.: 32 legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater, del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte e nei termini precisati in motivazione;

B) sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

C) dispone che copia della presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera;

D) dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti a cura della segreteria.

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

N. 148

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal T.A.R. della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria
sul ricorso proposto da Radio Skylab contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni*

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Esclusione, secondo il diritto vigente, della concessione per la radiodiffusione televisiva a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti anche in caso di trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Ingiustificato deterioramento delle imprese minori, con incidenza sul principio di libertà, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, art. 1, commi 3 e 3-*quater*, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, commi 13 e 14, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3, 21 e 41).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 678/1994 proposto da Radio Skylab di Pellicone Francesco & C. in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. F. Mancini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in R.C. via Cavour n. 1; contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* difeso dall'avv. erariale, *ex lege* domiciliato presso il suo studio sito in R. C. via del Plebiscito n. 15; per l'annullamento del diniego di concessione alla radiodiffusione sonora in ambito locale adottato con decreto ministeriale del 16 marzo 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 490/1994 con cui è stata parzialmente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 il dott. Vito Poli;

Uditi altresì gli avv.ti Curatola per delega dell'avv. Pipino e Antillo;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l'istante si duole dell'impugnato provvedimento di diniego della concessione di radiodiffusione locale, adottato dalla amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della legge n. 482 del 17 dicembre 1992, e 32 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, sulla scorta dell'avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente (nella specie è pacifica, in fatto e fra le parti, la trasformazione da ditta indivisibile in società in accomandita semplice del titolare degli impianti radio).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 147/1998).

98C0248

N. 149

Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal T.A.R. della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Radio M. Calabria contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Esclusione, secondo il diritto vigente, della concessione per la radiodiffusione televisiva a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti anche in caso di trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Ingiustificato deterioro trattamento delle imprese minori, con incidenza sul principio di libertà, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, art. 1, commi 3 e 3-*quater*, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, commi 13 e 14, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3, 21 e 41).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 950/1994 proposto da Radio M. Calabria in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. R. Pipino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Curatola sito in R.C. via XXI Agosto n. 90/a; contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* difeso dall'avv. erariale, *ex lege* domiciliato presso il suo studio sito in R. C. via del Plebiscito n. 15; per l'annullamento del diniego di concessione alla radiodiffusione sonora in ambito locale adottato con decreto ministeriale del 21 aprile 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 580/1994 con cui è stata parzialmente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 il dott. Vito Poli;

Uditi altresì gli avv.ti Curatola per delega dell'avv. Pipino e Antillo;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l'istante si duole dell'impugnato provvedimento di diniego della concessione di radiodiffusione locale, adottato dalla amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della legge n. 482 del 17 dicembre 1992, e 32 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, sulla scorta dell'avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 147/1998).

98C0249

N. 150

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal tribunale di Messina
nel procedimento penale a carico di Mandraffino Carmelo*

Processo penale - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali - Reati comuni e reati militari - Operatività delle connessioni soltanto in caso di maggiore gravità del reato comune rispetto a quello militare - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Eccesso di delega per non aver il legislatore delegante escluso specificamente detta ipotesi di connessione.

(C.P.P. 1988, art. 13, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento *nr.* 344/1996 R.G nei confronti di Mandraffino Carmelo.

Premesso:

che Mandraffino Carmelo è stato tratto a giudizio davanti a questo tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 81, comma 2, n. 476 c.p. in quanto, quale maresciallo capo dell'Esercito con funzioni di cassiere, avrebbe apposto false firme di quietanza di alcuni militari su prospetti di liquidazione di competenze allo scopo di appropriarsi di parte degli emolumenti di cui alle quietanze medesime;

che la difesa ha documentato la contemporanea pendenza, davanti al tribunale militare di Palermo per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v., 61, n. 7 c.p., 47, n. 2 e 215 c.p.m.p. ravvisato nell'appropriazione, attraverso i falsi oggetto di contestazione davanti a questo tribunale, del denaro di cui aveva la disponibilità quale cassiere, non corrisposto ai militari indicati nelle quietanze;

che nel corso del presente giudizio il p.m., rilevata un'ipotesi di connessione *ex art.* 12 c.p.p. tra i due reati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 c.p.p., in rapporto all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la connessione di procedimenti tra reati comuni e reati militari in tutte le ipotesi previste dall'art. 12 c.p.p.;

Ritenuto:

che la questione sollevata dal p.m. è rilevante ai fini del presente giudizio;

che, secondo la prospettazione accusatoria, sussiste evidentemente una connessione tra il falso continuato al giudizio di questo tribunale e il peculato militare continuato sottoposto alla cognizione del tribunale militare di Palermo, essendo il primo commesso per eseguire il secondo (art. 12, lett. *c*) c.p.p.) e ravvisandosi, in ogni caso, l'identità del disegno criminoso (art. 12, lett. *b*) c.p.p.);

che lo spostamento di competenza e la trattazione unitaria dei due procedimenti sono nella specie preclusi dall'art. 13, comma 2 c.p.p., stante la maggiore gravità del reato militare contestato rispetto a quello comune;

che sussiste un interesse sostanziale dell'imputato di più reati al c.d. *simultaneus processus* sia in ragione dell'onere aggiuntivo derivante dall'essere sottoposto a più procedure, sia, soprattutto, in considerazione del vantaggio di una difesa unitaria a fronte di un'accusa relativa a fatti connessi;

che, pertanto, in presenza di una connessione quale quella qui rilevata, la cognizione dei due reati da parte di giudici diversi pone l'imputato in una posizione deteriore rispetto a coloro per i quali l'istituto della connessione *ex art.* 12 c.p.p. opera nella sua pienezza;

che, se «appartiene infatti alla discrezionalità legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di operatività del *simultaneus processus*, senza che il diritto processuale debba fare applicazione a pena d'illegittimità costituzionale di alcun criterio rigidamente prefissato» (v. Corte costituzionale 8 maggio 1980, n. 73), occorre pur sempre, preso atto di una apprezzabile disparità di trattamento, valutarne la compatibilità con il precetto dell'art. 3 della Costituzione secondo il criterio della ragionevolezza in rapporto a situazioni omogenee;

che la posizione dell'imputato di reato comune e di reato militare è sostanzialmente identica sia che la prima contestazione sia più grave della seconda, sia nell'ipotesi inversa, nel senso che nei due casi identico è l'apprezzamento dell'interesse di chi è sottoposto al giudizio al *simultaneus processus*;

che il criterio di discriminare fissato dall'art. 13, comma 2 c.p.p., per cui il sacrificio del suddetto interesse sussiste solo in caso di maggiore gravità del reato militare, si fonda su una scelta di politica legislativa esplicitata nella relazione al codice nell'esigenza di evitare un'eccessiva limitazione della giurisdizione militare che, in assenza della norma qui in discussione, verrebbe spogliata della propria competenza anche in caso di connessione con reati comuni di modesta gravità (v. rel. al progetto definitivo p. 166);

che tale valutazione di opportunità politica, nella misura in cui prescinde del tutto dalla considerazione della posizione sostanziale sottostante e si incentra su un'esigenza in sé discutibile e di rango certamente secondario rispetto all'interesse dell'imputato come sopra individuato, appare irragionevole e non giustificativa della riconosciuta diversità di trattamento;

che la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di riconoscere che «la connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della competenza, ma nei limiti in cui il *simultaneus processus* non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti» (v. *Corte costituzionale n. 139/1971; Corte costituzionale n. 222/1983);

che nella specie non si vede come una siffatta preminenza possa riconoscersi ad un'esigenza politica pura quale quella sopra prospettata che appare l'unica possibile giustificazione della disparità di trattamento originante dalla norma in discussione;

che la disciplina dell'art. 13, comma 2 c.p.p. sembra contrastare anche con l'art. 76 della Costituzione per essere stata adottata in difetto di delega;

che il legislatore delegante, al punto 14 dell'art. 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81, ha posto il principio della connessione, demandando al delegato di definirne l'ambito e stabilendo, quale unica eccezione all'operatività di tale principio, i processi a carico di imputati minorenni;

che la natura derogatoria di quest'ultima statuizione e l'assenza di altre indicazioni volte a rimettere al delegante l'introduzione di ulteriori eccezioni, portano ad escludere che tale possibilità rientrasse nell'ambito discrezionale del legislatore delegato;

che le ragioni che hanno portato all'introduzione del comma 2 dell'art. 13 c.p.p., come sopra individuate, sono frutto di una scelta politica ascrivibile in via esclusiva al delegato non essendovi traccia in nessun punto della legge delega di un criterio direttivo volto ad assicurare uno spazio alla giurisdizione militare, né essendo una tale finalità desumibile da un'analisi sistematica del complesso delle disposizioni della legge;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 27 ottobre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice est.: (firma illeggibile)

N. 151

*Ordinanza emessa l'8 luglio e 14 ottobre 1997 dal Consiglio di Stato, sez. IV giur.le di Roma
sul ricorso proposto dal Elmi Giovanni contro il Ministero della difesa*

Impiego pubblico - Militari in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve) - Sanzioni disciplinari di stato - Previa contestazione degli addebiti - Omessa previsione - Deteriore trattamento dei militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica rispetto ad altre categorie - Ingiustificata disparità di trattamento tra sanzioni di stato e sanzioni di corpo - Violazione del diritto di difesa e del principio di informazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica.

(R.D.-L. 3 febbraio 1938, n. 744, art. 64, convertito in legge 16 febbraio 1939, n. 468; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 30).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 52, terzo comma).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso in appello n. 3067/1995, proposto da Elmi Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Lupini, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in Roma, via Giovanni Papini, n. 38; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso quest'ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Bari, legge 22 giugno 1994, n. 1241;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 luglio 1997 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito altresì l'avv. Orazio Lupini per l'appellante; l'avvocato dello Stato Quadri, per l'amministrazione appellata, ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. — Con atto del 10 settembre 1990 l'amministrazione della difesa comunicava ad Elmi Giovanni, 1° aviere montatore nell'ambito del 76° corso normale, che con determinazione ministeriale n. 2255 del 10 settembre 1990 veniva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 9 n. 2 lett. d) legge 10 maggio 1983, n. 212, il proscioglimento dalla ferma speciale di anni tre e mesi sei cui era vincolato.

Nell'ambito del provvedimento veniva richiamato il verbale del consiglio di disciplina della scuola sottufficiali di Caserta e il parere di concordanza del comando generale delle scuole, sottolineandosi che l'interessato per il comportamento tenuto (uso per diporto di sostanze stupefacenti) aveva violato le norme del regolamento di disciplina militare.

2. — Avverso detti provvedimenti il sig. Elmi proponeva ricorso al T.A.R. della Puglia - Bari, deducendo: 1) «violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978 e dell'art. 9 n. 2, lett. d), della legge 10 maggio 1983, n. 212; eccesso di potere per falsità della causa ed inesistenza dei presupposti», osservando che la condotta posta in essere, vale a dire il presunto possesso di sostanze stupefacenti, non avrebbe comportato violazione del regolamento di disciplina militare, e che il procedimento sarebbe stato irregolare per mancata contestazione degli addebiti; 2) «violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 382/1978 e dell'art. 9 n. 2 lett. d), della legge n. 212/1983 con riferimento all'art. 89-bis della legge 26 giugno 1990, n. 162; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e falsità della causa», osservando che a norma dell'art. 89-bis, legge n. 162 del 1990 il militare riconosciuto tossicodipendente, se consente a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e se del caso in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore; pertanto erroneamente l'amministrazione avrebbe disposto il proscioglimento dell'Elmi dalla ferma.

Con memoria depositata in primo grado l'Elmi rappresentava che con sentenza del tribunale dei minorenni di Napoli 22 maggio 1992, n. 99, egli veniva assolto dall'imputazione di illegittima detenzione di gr. 21,08 di

sostanza stupefacente. Aggiungeva, in relazione al dedotto vizio di illegittimità del procedimento per omessa contestazione degli addebiti, che con sentenza 7 febbraio 1992, n. 37, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 15, comma 2, legge n. 382 del 1978 nella parte in cui non prevede per il militare la facoltà di scegliere come difensore di fiducia un militare non appartenente all'ente presso cui presta servizio, e che non potrebbe attribuirsi alcuna rilevanza alla confessione resa dal ricorrente in sede disciplinare, per il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica.

3. — Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso, osservando: 1) è infondato il primo motivo di ricorso, perché il proscioglimento dalla leva è stato disposto non già per la detenzione di sostanze stupefacenti, come affermato dal ricorrente, bensì per l'uso per diporto di dette sostanze da parte dell'Elmi; l'uso di sostanze stupefacenti costituisce violazione del regolamento di disciplina militare, e in particolare dell'art. 36 lett. d) di quest'ultimo, che vieta l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico; 2) è irrilevante la sentenza del tribunale per i minorenni invocata dal ricorrente, in quanto la stessa lo proscioglie dal reato di detenzione di stupefacenti, mentre nel caso di specie l'amministrazione non contesta all'Elmi la detenzione, bensì l'uso degli stupefacenti, uso confessato dallo stesso Elmi sentito in sede disciplinare; 3) quanto al preteso vizio di illegittimità del procedimento disciplinare per omessa contestazione degli addebiti, esso va escluso perché il proscioglimento dalla leva, da considerare sanzione di stato, è legato ad una precedente sanzione disciplinare di corpo (quattro giorni di consegna di rigore), e perché comunque l'allievo sottufficiale convocato dal consiglio di disciplina il 24 luglio 1990 ha espressamente ammesso di aver fatto uso di droga; 4) è infondato il secondo motivo di ricorso, perché l'art. 8-bis, legge n. 162 del 1990 si riferisce al militare che sia riconosciuto tossicodipendente, mentre nel caso di specie l'Elmi non risulta essere tossicodipendente riconosciuto.

4. — Avverso tale sentenza ha interposto appello l'Elmi.

Si è costituito il Ministero della difesa, chiedendo la reiezione dell'appello.

La causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'8 luglio 1997 ed è passata in decisione nella camera di consiglio del 14 ottobre 1997.

D I R I T T O

1. — Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il procedimento disciplinare sfociato nel proscioglimento dalla leva è illegittimo perché non vi è stata la contestazione degli addebiti.

1.1. — Va anzitutto osservato che il proscioglimento dalla leva per motivi disciplinari, quale è quello disposto nel caso di specie, va ricondotto alle sanzioni disciplinari di stato, che sono regolate dalle singole leggi che disciplinano lo stato giuridico dei militari di truppa, dei sottufficiali e ufficiali delle forze armate, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza (v. art. 13, legge 11 luglio 1978, n. 382). La riconducibilità del proscioglimento dalla leva alle sanzioni disciplinari di stato si desume da numerose disposizioni legislative, che espressamente annoverano tra le sanzioni disciplinari di stato la cessazione dalla ferma volontaria per motivi disciplinari (art. 37, legge 18 ottobre 1961, n. 1168; art. 61, legge 18 febbraio 1963, n. 173; art. 63, legge 31 luglio 1954, n. 599; art. 43, legge 3 agosto 1961, n. 833).

Di regola, dette leggi stabiliscono che la cessazione dalla leva d'autorità per motivi disciplinari deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti e dall'audizione dell'interessato a sua discolpa (v. art. 62, legge 18 febbraio 1963, n. 173, per la cessazione dalla leva per motivi disciplinari degli agenti di custodia; art. 64, legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; art. 34, lett. c) e 43, lett. b), legge 3 agosto 1961, n. 833, per i vicebrigadieri e i militari di truppa della guardia di finanza; art. 26, lett. c) e 37, lett. b), legge 18 ottobre 1961, n. 1168, per i vicebrigadieri e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri).

La previa contestazione degli addebiti non è invece prevista per la cessazione dalla leva per motivi disciplinari dei militari di truppa dell'aeronautica, regolata dall'art. 64 r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Né tale diffiormità di disciplina rispetto alla cessazione disciplinare dalla ferma di altre categorie di militari di truppa e sottufficiali è eliminata dal recente d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante riordinamento dei ruoli e modifica alle norme sul reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle forze armate. Infatti, l'art. 30 di tale d.lgs. rende applicabile la legge n. 599 del 1954, — e dunque la disposizione in essa contenuta che prevede la contestazione degli addebiti prima della cessazione dalla ferma per motivi disciplinari —, solo al personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, e non anche ai volontari di truppa in ferma breve.

1.2. — Con riferimento al caso di specie, va chiarita la posizione dell'Elmi al momento del proscioglimento dalla leva per motivi disciplinari.

Lo stesso rivestiva lo stato di militare di truppa dell'aeronautica in servizio volontario, ma non ancora in servizio permanente. All'epoca dei fatti trovava applicazione l'art. 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212, il cui comma 4 stabilisce che i volontari arruolati hanno lo stato di militare di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente. Al momento del proscioglimento, l'Elmi rivestiva il grado, inferiore a quello di sergente, di primo aviere, e pertanto aveva lo stato di militare di truppa in servizio volontario.

La distinzione tra militari di truppa volontari in ferma breve e in servizio permanente è ribadita dalla legge n. 196 del 1995 (artt. 2, 7 ss. 23), che stabilisce altresì che i volontari di truppa in ferma breve quando transitano nel servizio permanente assumono il grado di primo caporal maggiore o gradi equiparati (per l'aeronautica: grado di aviere capo, superiore a quello di primo aviere rivestito, all'epoca dei fatti, dall'appellante).

1.3. — Nel caso di specie, risulta dagli atti che non vi è stata, nei confronti dell'Elmi, una formale contestazione degli addebiti nell'ambito del procedimento volto all'irrogazione della sanzione espulsiva, ma solo una informale «convocazione» e audizione dello stesso (v. verbale di riunione del consiglio permanente di disciplina del 24 luglio 1994).

La carenza di una formale contestazione degli addebiti appare conforme alla normativa vigente, che non la prevede.

1.4. — Tuttavia, ritiene il collegio che si possa dubitare della legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 64, r.d.l. n. 744 del 1938, — che per i militari di truppa dell'aeronautica stabilisce che la cessazione dalla leva per motivi disciplinari deve essere disposta previo parere conforme della competente commissione centrale di avanzamento, senza prevedere la previa contestazione degli addebiti e l'audizione degli interessati a propria discolpa —, nonché della legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 196 del 1995, nella parte in cui non estende ai volontari di truppa in ferma breve dell'aeronautica l'art. 64, legge n. 599 del 1954 che prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato, sotto diversi profili.

1.4.1. — La questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata anzitutto con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Posto che, come si è già rilevato, la previa contestazione degli addebiti è prevista nel procedimento disciplinare volto all'irrogazione delle sanzioni di corpo (art. 15, legge n. 382 del 1978) e in quelli volti alla irrogazione di sanzioni di stato a carico di sottufficiali e militari di truppa di altri corpi, risulta violato il principio di eguaglianza: 1) tra i militari di truppa in servizio volontario (volontari di truppa in ferma breve secondo il d.lgs. n. 196 del 1995) dell'aeronautica da una parte e i volontari di truppa in servizio permanente dall'altra della stessa aeronautica (a questi ultimi si applica la citata legge n. 599 del 1954, che per essi ha sostituito, nelle parti incompatibili, il r.d.l. n. 744 del 1938); 2) tra i militari di truppa in servizio volontario (volontari di truppa in ferma breve) dell'aeronautica e i militari di truppa della guardia di finanza e dell'arma dei carabinieri (v. art. 34, legge n. 833 del 1961 e art. 26, legge n. 1168 del 1961); 3) tra i militari di truppa in servizio volontario (volontari di truppa in ferma breve) dell'aeronautica e i sottufficiali di esercito, marina, aeronautica (art. 64, legge n. 599 del 1954); 4) tra gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica a seconda che siano sottoposti a sanzioni disciplinari di corpo o di stato.

Tale diversità di trattamento non sembra sorretta da una ragionevole giustificazione.

Non si comprende, infatti, da un lato, perché ai militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica debba essere negata la contestazione degli addebiti e debba conseguentemente essere preclusa la possibilità di difesa che è invece consentita ad altre categorie di militari, e, dall'altro lato, perché il diritto di difesa debba subire menomazioni in relazione alle sanzioni di stato rispetto a quelle di corpo, tanto più ove si consideri che le prime possono essere più gravi delle seconde, specie se, come nel caso di specie, espulsive.

1.4.2. — La questione di legittimità costituzionale delle suindicate disposizioni appare non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 52, comma 3, della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione.

A norma del citato art. 52, comma 3, «l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

Come ha già avuto modo di affermare la Corte costituzionale, l'art. 52, comma 3, della Costituzione impone che i procedimenti disciplinari a carico dei militari siano circondati delle garanzie necessarie al fine di assicurare anche all'interno dell'ordinamento militare il godimento del nucleo essenziale dei diritti costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana; e tra tali diritti va compreso quello di difesa, e di una difesa che sia effettiva (Corte costituzionale 7 febbraio 1992, n. 37).

Deve perciò riconoscersi il diritto del militare sottoposto a procedimento disciplinare alla previa contestazione degli addebiti e alla possibilità di esporre le sue difese.

Anche sotto tale profilo, la questione di costituzionalità appare non manifestamente infondata.

1.4.3. — Per quanto poi riguarda la rilevanza nella fattispecie della questione, osserva il collegio che non sembra potersi ritenere che la contestazione degli addebiti sia stata effettuata con quanto contestato all'incoltato nella riunione del consiglio di disciplina del 24 luglio 1994. Infatti, per essere effettivamente tale, la contestazione deve avere carattere formale e precedere la riunione dell'organo disciplinare nella quale si discuterà delle responsabilità dell'incoltato.

2. — Con il secondo motivo di gravarne l'appellante lamenta che il T.A.R. non abbia valutato gli effetti dell'art. 15, legge 11 luglio 1978, n. 382, norma che prevede la contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessato a sua discolpa prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare al militare; e che non abbia considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 febbraio 1992, n. 37, ha ritenuto illegittimo detto art. 15 nella parte in cui non consente al militare incolpato di farsi difendere da un militare non appartenente all'ente presso cui presta servizio.

Lamenta, nella sostanza, l'appellante, di non essere stato posto in condizione di scegliersi un difensore di fiducia, nell'ambito del procedimento disciplinare.

2.1. — Le considerazioni già esposte in relazione al primo motivo di appello potrebbero essere in questa sede riprese per osservare come la disciplina del procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato a carico dei militari di truppa in ferma volontaria dell'aeronautica, non prevedendo la contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessato a propria discolpa, non contempla, conseguentemente, neppure la possibilità che l'accusato si faccia assistere da un difensore.

2.2. — Anche sotto tale profilo i già citati artt. 64, r.d.l. n. 744 del 1938 e 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, danno adito a dubbi di incostituzionalità, in relazione, anzitutto, all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determina: 1) tra i militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica sottoposti a procedimento volto all'irrogazione di sanzioni di stato e altre categorie di militari, per i quali, invece, è prevista la possibilità di farsi assistere da un difensore (v. art. 73, legge n. 599 del 1954, per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; art. 41, comma 2, legge n. 168 del 1961, per i vicebrigadieri e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri); 2) tra gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica a seconda che siano sottoposti a sanzioni disciplinari di corpo, — in relazione alle quali non solo è prevista la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 15, legge n. 382 del 1978), ma, anche, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 37 del 1992, la possibilità, per il militare incolpato, di farsi difendere da un militare non appartenente all'ente presso cui l'incoltato presta servizio —, ovvero a sanzioni di stato, per le quali l'assistenza del difensore non è prevista.

2.2.1. — Ed anche per la mancata assistenza del difensore si potrebbe ripetere quanto già sopra detto con riferimento all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione.

Tuttavia, non essendovi uno specifico motivo di ricorso in primo grado volto a lamentare la mancata assistenza del difensore nell'ambito del procedimento disciplinare, questa seconda eccezione di incostituzionalità, pur essendo in astratto non manifestamente infondata, appare nel caso concreto irrilevante.

3. — I restanti motivi di appello appaiono alla Sezione, allo stato, non fondati.

4. — In conclusione, il giudizio deve essere sospeso, e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, conv. nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle parti in cui non prevedono, — nel procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato a carico di militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve dal d.lgs. n. 196 del 1995) —, la previa contestazione degli addebiti, in relazione:

1) all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento con altre categorie di militari per i quali sussiste la suddetta garanzia, nonché con gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica sottoposti a procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo, nell'ambito dei quali pure detta garanzia esiste;

2) all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe;

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, conv. nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle parti in cui non prevedono, — nel procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato a carico di militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve dal d.lgs. n. 196 del 1995) —, la previa contestazione degli addebiti, in relazione:

1) all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento con altre categorie di militari per i quali sussiste la suddetta garanzia, nonché con gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica sottoposti a procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo, nell'ambito dei quali pure detta garanzia esiste;

2) all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dell'8 luglio e del 14 ottobre 1997.

Il presidente: PEZZANA

Il consigliere relatore ed est.: DE NICTOLIS

98C0251

N. 152

*Ordinanza emessa il 28 novembre 1997 dal tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Rossi Emilio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Utilizzabilità (nei limiti di valutazione probatoria previsti) delle dichiarazioni predibattimentali rese da un coimputato nei confronti di altri - Applicabilità per tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra situazioni identiche a seconda se sia stata già disposta o meno la lettura dei verbali contenenti dette dichiarazioni.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 132/96 r.g. Trib. e 3109/94 r.g.n.r. Rossi Emilio e altri.

1. — Il fatto.

Rossi Emilio e gli altri sono stati tratti a giudizio per rispondere dei diversi reati in epigrafe sintetizzati. Come osservato dal p.m., in tesi di accusa si sostiene che attorno al Rossi, indicato quale promotore dell'associazione criminale per cui è processo — ruotasse «un consorzio criminale di matrice elementare», costituito dalla sua convivente, Lamanna Donatella, e dagli altri soggetti oggi imputati, tutti dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso del dibattimento sono comparsi, in quanto citati dal p.m. ai sensi dell'art. 210 c.p.p. Torri Anna (per la quale, in realtà, il collegio ha disposto l'accompagnamento coattivo), nonché Lamanna Francesco, ma entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e, dunque, entrambi non si sono sottoposti all'esame delle parti.

Parimenti, Lamanna Donatella, coimputata in questo giudizio, si è rifiutata di sottoporsi all'esame all'udienza del 24 ottobre 1997.

In tutti e tre i casi, il pubblico ministero ha richiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti nelle indagini preliminari o — come nel caso di Torri — in altri giudizi; tutti i difensori, peraltro, non hanno prestato il consenso alla utilizzazione di tali dichiarazioni nelle parti riguardanti i loro assistiti, rendendo così inutilizzabili i verbali stessi alla luce della nuova normativa introdotta con la legge n. 267 del 1997.

2. — La questione di costituzionalità sollevata dal pubblico ministero.

All'udienza del 24 ottobre 1997 il pubblico ministero ha sollevato la questione di costituzionalità «delle norme di cui agli artt. 513, commi 1 e 2, 514, comma 1, del c.p.p. come modificate dalla legge n. 267 del 7 agosto 1997 con gli artt. 1, 2, 3 in quanto violatrici delle norme costituzionali previste agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione», allegando memoria a sostegno dell'eccezione.

Le ragioni dell'eccezione proposta dal p.m. possono individuarsi nella rilevanza che deve attribuirsi, ai fini del giudizio, alle dichiarazioni già rese nel passato da Lamanna Donatella, da Lamanna Francesco e da Torri, siccome tutte relative all'attività asseritamente criminosa posta in essere da Rossi Emilio, e nella non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, nei termini sopra indicati, fondata essenzialmente sulla mancanza «di un giusto equilibrio tra il diritto di difesa al controesame e quello di non subire la perdita — ingiustificata — ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia divenuto irripetibile per l'immotivato silenzio della fonte». Tale assenza di equilibrio nell'assunto del deducente, comporterebbe «riflessi effettivi di irragionevolezza» per i quali si imporrebbe l'intervento «abrogativo ovvero formulativo» della Corte costituzionale, in conseguenza dei vizi di costituzionalità dallo stesso pubblico ministero segnalati.

In punto ad asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione si è sostenuto che — come già osservato dallo stesso giudice delle leggi con la sentenza n. 254 del 1992 — l'esercizio del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni, da parte di chi ne è titolare (imputato dello stesso fatto o di fatto connesso o collegato), costituisce una oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo, pure trascurata dal legislatore della novella dell'agosto del 1997, alla quale si ricollegano diverse ipotesi di irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente assimilabili a quella disciplinata dalla norma, quali:

quella dell'imputato raggiunto da fonti di prova acquisite nelle indagini preliminari in assenza di contraddittorio, divenute irripetibili nella fase dibattimentale e perciò utilizzabili ai fini del decidere;

quella dell'imputato raggiunto da dichiarazioni accusatorie di imputato di reato connesso o collegato, assunte in contraddittorio, ma divenute irripetibili *ex art. 512 c.p.p.* e perciò esse pure utilizzabili ai fini del decidere.

Alla censura di incostituzionalità, per questo profilo, non sfugge neppure, secondo il p.m., la norma transitoria, «che sostanzialmente estende la disciplina prevista dall'articolo 513 c.p.p.», in quanto nei procedimenti assoggettati a tale disciplina *ex art. 6, legge n. 267/1997* nel momento in cui sono stati compiuti gli atti di indagine ed è stata esercitata successivamente l'azione penale, non era solo imprevedibile «il contenuto dell'esercizio del diritto di non rispondere» — e cioè, più esattamente, l'effettivo esercizio di tale diritto da parte del titolare — ma era anzi prevedibile l'esistenza di un regime probatorio, vigente all'epoca, di piena utilizzabilità, con i limiti sanciti dall'art. 192, terzo e quarto comma c.p.p., delle dichiarazioni dei soggetti esaminati ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Sempre nei confronti della disciplina transitoria, con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 6 — che, in termini ibridi, riconoscono la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalle persone anzidette, nuovamente citate a comparire al dibattimento e rimaste silenti, purché riscontrate da elementi di prova diversi da altre dichiarazioni rese alla p.g. o al p.m. da parte di soggetti, indagati o imputati per reati connessi o per il medesimo reato, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere — il p.m. ha evidenziato ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante l'irragionevole disparità di trattamento che si viene a determinare tra l'imputato raggiunto da dichiarazioni di soggetto esaminato *ex art. 210 c.p.p.* il cui contenuto risulti riscontrato da fonti di prova irripetibili, anche aventi natura dichiarativa e provenienti da altri coimputati o imputati di reato

connesso o collegato, formatesi in assenza di contraddittorio nelle indagini preliminari, e l'imputato raggiunto da analoghe dichiarazioni, riscontrate da altre di coimputati o di soggetti esaminati *ex art.* 210 c.p.p., ma irripetibili per l'esercizio del diritto di non rispondere.

Quanto alla violazione degli artt. 101 e 112 della Costituzione si è rilevato che già nel passato la Corte costituzionale ebbe ad osservare come un principio dispositivo non può neppure dirsi esistente sul piano probatorio, all'interno del processo penale, perché ciò significherebbe rendere disponibile, indirettamente, la *res iudicanda*, mentre il potere di decisione del giudice del merito della causa non può essere vincolato dall'esercizio di un potere meramente discrezionale delle parti ed dalle scelte di carattere di processuale, eventualmente anche immotivate, di costoro.

Dunque, se l'indisponibilità dell'oggetto del processo comporta una indisponibilità della prova per le parti e se il potere di decidere in capo al giudice non può essere condizionato nel merito dalle scelte delle parti, poiché soggetto soltanto alla legge, a maggior ragione non può essere neppure condizionato «dal verificarsi di una condizione meramente potestativa, costituita dall'esercizio del diritto di non rispondere rimessa alla volontà di un soggetto che nel processo non assume neppure la veste di parte». Appare del resto singolare — e irragionevole — nella prospettazione del deducente, che la nuova formulazione dell'art. 513, pur prevedendo la sussistenza di un obbligo per il soggetto imputato di reato connesso di sottoporsi all'esame delle parti (al punto che ne è previsto l'accompagnamento coattivo, contrariamente a quanto accade per l'imputato), finisce poi per sanzionare la violazione di un siffatto obbligo e, dunque, il rifiuto di rispondere, con la inutilizzabilità di altri atti, destinati a costituire un mezzo di prova: la scelta immotivata di un terzo soggetto estraneo al processo genera, perciò, una sanzione grave che ricade sulla prova stessa, pur senza alcuna omissione o violazione di legge da parte di chi intende avvalersi di quel mezzo di prova.

Il principio della indisponibilità della prova e, con essa, della materia del contendere, peraltro, non è solo conseguenza del principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge, ma anche del principio di obbligatorietà dell'azione penale, strettamente collegato al principio di legalità. Rimettere alla scelta immotivata e perciò anche arbitraria di una parte di consentire, o meno, l'ingresso nel processo di un mezzo di prova costituisce evidente violazione di entrambi i principi.

3. — La rilevanza della questione.

Al fine di valutare la rilevanza della questione come sopra prospettata non può prescindersi — nel silenzio dei soggetti chiamati a deporre — dalla lettura delle dichiarazioni da loro rese in precedenza e offerte in comunicazione dal p.m. proprio al solo di fine di consentire al collegio di apprezzarne la pertinenza o meno con i fatti di causa.

Dunque, Lamanna Donatella, come si desume dalle dichiarazioni dalla stessa rese al p.m. in data 11, 14 e 18 novembre 1994, ha descritto i rapporti con il convivente Rossi e di questi con gli altri soggetti, oggi imputati, dediti al traffico di stupefacente, nell'arco di ben quattro anni, delineando un'attività sistematica da parte dei coimputati di detenzione, lavorazione e commercio di sostanze stupefacenti, il cui rilievo è indubbio non soltanto ai fini della prova dei singoli reati — fine, ma anche per la valutazione dei reati associativi.

Quanto a Lamanna Francesco e a Torri Anna, va rilevato che quest'ultima, nelle dichiarazioni rese al g.i.p. di Livorno il 23 febbraio 1993, ha riferito di essersi rifornita per circa due anni con continuità di eroina e cocaina da Rossi Emilio, e che il primo, nelle dichiarazioni rese l'11 novembre 1994, ha descritto, per conoscenza diretta, un'attività di acquisto di stupefacenti di Rossi Emilio nella piazza di Milano, riconducibile ad una delle ipotesi di reato ascritte al prevenuto nel presente giudizio.

Trattasi dunque di una serie di circostanze di fatto che attengono tutte direttamente alle condotte descritte nei capi di imputazione e assumono seria rilevanza ai fini della decisione.

4. — La non manifesta infondatezza.

Conviene anticipare, fin d'ora, che la questione posta dal p.m., pur con dovizie di argomentazioni, non coglie nel segno perché omette di trascurarne il presupposto e cioè di individuare quale sia la norma che deve trovare applicazione nel presente giudizio, alle dichiarazioni rese da Lamanna Donatella, Lamanna Francesco e Torri Anna.

Da quanto si è detto emerge, invero, come le diverse censure di costituzionalità sollevate dal p.m. si appuntino, per la maggior parte, sul nuovo testo dell'art. 513 (e dell'art. 514) e come solo in via del tutto incidentale siano state sollevate critiche anche nei confronti della norma transitoria nel presupposto, peraltro contraddetto dallo stesso deducente, che essa contenga disciplina sostanzialmente identica a quella della norma contenuta nell'art. 513 novellato dalla legge n. 267/1997.

Si impongono in proposito due precisazioni.

La lettura del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 6 della legge n. 267 convince, anzitutto, che la normativa cui rivolgere l'attenzione per individuare la regola da applicare nel presente giudizio è solo quella contenuta nel secondo articolo, ossia la disciplina transitoria.

Invero, mentre l'art. 1 della legge si limita a sostituire *tout court* l'art. 513 del codice di rito, senza alcuna precisazione in ordine all'ambito temporale di applicazione, il testo dell'art. 6 sembra sufficientemente chiaro nel riferire la disciplina transitoria ai «procedimenti penali in corso ... anche dopo l'esercizio dell'azione penale» e al «giudizio di primo grado in corso», oltre che al giudizio di appello e al giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione. È del resto decisiva la considerazione che, nell'elaborare una disciplina transitoria, lo stesso legislatore ha reso palese la volontà di sottrarre i giudizi (e i procedimenti) in corso al principio generale, applicabile alle norme processuali, in caso di successione delle leggi nel tempo, secondo cui *tempus regit actum*.

Non può dubitarsi, perciò, che nella specie debba farsi riferimento, per individuare la disciplina applicabile alle anzidette dichiarazioni, all'art. 6 della legge n. 267, dal momento che il presente giudizio già era in corso da diversi mesi al momento dell'entrata in vigore della legge.

La seconda precisazione è che in realtà la norma transitoria della legge citata non introduce disciplina sostanzialmente identica a quella contenuta nel nuovo testo dell'art. 513 come modificato dall'art. 1 della medesima legge.

Un punto di contatto, pur importante, tra le due disposizioni si rinviene nel fatto che, anche per la norma transitoria, nei diversi casi da essa contemplati, non è più possibile ritenere pienamente utilizzabili, pur nei limiti sanciti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., i verbali delle dichiarazioni in questione rese in precedenza dai soggetti esaminati *ex art. 210* i quali si siano avvalsi della facoltà di non rispondere e delle quali sia già stata data lettura, se non vi è l'accordo delle parti; la differenza sostanziale tra le due norme, invece, la si ravvisa in ciò che l'eventuale dissenso dell'imputato non determina la assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni come mezzi di prova e dunque in termini processuali non ne impedisce la lettura, ma la limita, nel senso che l'attendibilità deve essere confermata da altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al p.m. alla p.g. da questi delegata o al g.i.p., di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 del c.p.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 267.

Non sembra erroneo, in altre parole, affermare che la disciplina transitoria è giunta a modificare, *in parte qua*, e limitatamente alle ipotesi da essa contemplate, la stessa portata dell'art. 192, terzo e quarto comma, c.p.p. escludendo dall'ambito dei cosiddetti riscontri le dichiarazioni di cui si è detto e limitando, perciò, sensibilmente, la rilevanza probatoria delle cosiddette «chiamate di correo incrociate».

La questione sollevata dal p.m. allora potrebbe essere valutata dal collegio soltanto nei limiti in cui, incidentalmente, ha censurato l'art. 6 della legge n. 267/1997 (v. *supra* e memoria del p.m. distrettuale pag. 23 e 24).

Anche tale precisazione, tuttavia, presuppone una valutazione preliminare inerente alla portata della norma, essendo inevitabile interrogarsi se e in che misura essa possa trovare applicazione nel caso concreto, fermo restando quanto già rilevato in precedenza, che l'esistenza stessa della disciplina transitoria impedisce di assoggettare i giudizi in corso alla nuova norma processuale di cui all'art. 513 del c.p.p.

L'art. 6 prende in contemplazione diverse ipotesi:

procedimenti in corso nei quali il p.m. può fra ricorso, entro sessanta giorni alla facoltà di promuovere incidente probatorio (ora ampliato);

giudizi di primo grado in corso nei quali sia stata data lettura di dichiarazioni rese da soggetti *ex art. 210* senza il consenso degli interessati; se ne deve disporre la citazione e se del caso ordinarne l'accompagnamento coattivo;

giudizi di appello o di rinvio fondati sulle predette dichiarazioni per i quali è prevista identica disciplina di quella sopra indicata, previa rinnovazione del dibattimento.

Le conseguenze sono quelle previste dal quinto comma e cioè la parziale utilizzabilità delle dichiarazioni nei termini già specificati.

È agevole rilevare come nessuna delle ipotesi contemplate dalla norma possa estendersi al caso per cui è processo nel quale soggetti annoverabili tra quelli indicati dall'art. 210 del c.p.p. sono comparsi davanti al giudice del dibattimento e si sono avvalse della facoltà di non rispondere dopo l'entrata in vigore della legge senza peraltro che le loro dichiarazioni rese nelle indagini fossero già state acquisite al fascicolo del dibattimento e ne fosse stata data lettura.

Invero, non può farsi applicazione dell'art. 6 primo comma, giacché la disposizione sembra chiaramente riferirsi a tutti i procedimenti penali per i quali non sia ancora iniziato il dibattimento. Basti osservare che l'incidente probatorio — reso possibile nei sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge — è istituito tipico della fase delle indagini preliminari, ammesso, soltanto in seguito a recente intervento della Corte Costituzionale, anche nell'udienza preliminare (cfr. sentenza n. 77 del 10 marzo 1994), ma non oltre. L'introduzione di un incidente probatorio in un dibattimento già in corso comporterebbe una evidente e inammissibile regressione del processo da una fase anteriore.

Esclusa tale possibilità, si possono formulare soltanto due ipotesi: o si ritiene che debba trovare applicazione il secondo comma dell'art. 6 ovvero si deve concludere per la presenza di una incolmabile lacuna normativa.

In ordine alla prima delle due soluzioni, pur dovendosi riconoscere che la situazione disciplinata dal legislatore e quella in esame sono in realtà assimilabili, deve però rilevarsi come il ricorso, nella seconda situazione, alla disciplina della prima non può avvenire per via di interpretazione meramente estensiva della norma, ma con lo strumento dell'analogia. Non si può, infatti, ritenere già compreso nella previsione del secondo comma dell'art. 6 il caso del soggetto citato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e che si è avvalso del diritto al silenzio dopo la entrata in vigore della legge, perchè la norma si riferisce inequivocabilmente ad un caso diverso anche se simile: resta peraltro il tratto differenziale, rappresentato dalla già avvenuta acquisizione e lettura delle dichiarazioni senza il consenso di altri che rivela come il legislatore abbia voluto comprendere specificatamente tale situazione e che impedisce di accedere al risultato che ci si propone attraverso una interpretazione estensiva.

Convieni rilevare, tuttavia, che la norma in esame, se anche non è annoverabile nell'ambito delle norme penali, di cui è cenno nell'art. 14 preleggi (nel senso che la disposizione sembra riferirsi alle sole norme di diritto penale sostanziale), presenta pur sempre carattere di norma eccezionale in quanto introduce una sensibile eccezione al principio generale della formazione della prova orale al dibattimento cui si riconnette il divieto generale di utilizzazione ai fini della formazione del convincimento del giudice degli atti di indagine diversi da quelli per i quali è espressamente consentita la lettura (art. 514 c.p.p., nel testo reso ancora più rigoroso dalla stessa riforma dell'agosto 1997, nonché nn. 57 e 76 legge delega).

Ne deriva che il divieto posto dall'art. 14 preleggi, anche per le norme eccezionali, impedisce di ampliare la disciplina transitoria per analogia e perciò di estenderla anche al caso in esame, talché delle due soluzioni ermeneutiche sopra indicate resta la seconda, attestante l'esistenza di una lacuna dell'ordinamento.

Resta solo da aggiungere che il collegio è ben consapevole della necessità di privilegiare tra diverse possibili interpretazioni quella che tende a dare alla norma di legge il significato più conforme al dettato costituzionale, come più volte insegnato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 14 luglio 1988 n. 823), ma un siffatto criterio ermeneutico può essere seguito quando non vi sia incertezza sulle reali intenzioni del legislatore e quando la *ratio legis* traspaia chiaramente dalla formulazione letterale della norma in correlazione logica con il complesso normativo nel quale è sistematicamente inserita.

Occorre ribadire, pertanto, che la interpretazione letterale e logica (volta quest'ultima alla ricerca dell'intenzione del legislatore) della norma, anche in collegamento con le altre disposizioni dello stesso testo di legge non consente di inserirvi anche il caso concreto più volte richiamato se non facendo ricorso al criterio interpretativo dell'analogia *iuris*, vietato dall'art. 14 preleggi.

Alla luce di siffatta conclusione, non appare manifestamente infondata la incostituzionalità della disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge n. 267/1997 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Premesso che il principio enunciato dalla norma costituzionale non va inteso nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, ma nel senso che esso deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento quando uguali siano le condizioni oggettive e soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, risulta anzitutto evidente la disparità che si viene a creare in conseguenza della lacuna riscontrabile nella disciplina transitoria tra gli imputati già tratti a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge, nei cui confronti siano già stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p. e gli imputati che, pur sottoposti a giudizio nel medesimo momento, non si trovino nella medesima situazione soltanto perchè l'attività istruttoria dibattimentale non è stata ancora iniziata o ha avuto, come accaduto nella specie, sviluppi diversi. Per i primi, invero, pur dopo l'osservanza del meccanismo predisposto dall'art. 6 comma 2, legge n. 267/1997, è consentito l'utilizzo di un mezzo di prova, secondo i canoni indicati dal quinto comma della stessa disposizione, che resta senz'altro inibito nei confronti dei secondi, nonostante il medesimo presupposto ossia che il soggetto o i soggetti chiamati a deporre *ex art.* 210 c.p.p. rifiutino di rispondere.

Una siffatta differenza di trattamento normativo, poi, resta all'evidenza irragionevole, cioè priva di alcuna giustificazione che sia ancorata alla diversità delle due situazioni. Non può dirsi ragionevole una disparità di disciplina collegata soltanto a un dato meramente cronologico, quale lo sviluppo più o meno avanzato dell'istruttoria dibattimentale all'interno di giudizi che si trovano nella medesima fase processuale, rispetto a situazioni meritevoli, sotto ogni altro profilo, della medesima regolamentazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, nelle parti e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Reggio Emilia, addì 28 novembre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0252

N. 153

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1997 dal tribunale di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Lo Gerfo Paolo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - sottrazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e del principio di legalità e di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento rispetto al regime di altre fonti di prova.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Utilizzabilità (nei limiti di valutazione probatoria previsti) delle dichiarazioni predibattimentali rese da un coimputato nei confronti di altri - Inapplicabilità della disciplina transitoria ai procedimenti in cui sia stato già disposto il giudizio - Irragionevolezza - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, di legalità e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1, sostituita dalla legge 7 agosto 1979, n. 267, art. 1; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 25, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero degli artt. 513 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267 e 6, comma quinto, della medesima legge; in relazione agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost. nel procedimento contro Lo Gerfo Paolo + 3, imputati come da decreto che dispone il giudizio;

All'esito della discussione osserva;

Al termine delle indagini preliminari veniva disposto il giudizio nei confronti di Lo Gerfo Paolo, Carboni Armando, Floris Mauro e Gioi Pierpaolo per i delitti di rapina aggravata perché commessa da più persone riunite, travisate, mediante uso di armi ai danni dell'Agenzia n. 1 del Banco di Sardegna di Cagliari.

Nelle more della celebrazione del dibattimento, entrata in vigore la legge 7 agosto 1997, n. 267, il pubblico ministero, avvalendosi della facoltà accordatagli dal primo comma dell'art. 6, legge citata, chiedeva e otteneva incidente probatorio onde procedersi all'esame del Lo Gerfo e del Carboni, che in sede di indagini avevano reso ampia confessione chiamando altresì in correttezza il Floris e il Gioi, nei cui confronti, in ragione di tali accuse, riscontrate da altri elementi, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita e tuttora in corso per il Floris, mentre rimaneva ineseguita per il Gioi, latitante.

In sede di incidente probatorio il Lo Gerfo e il Carboni si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Ribadivano detta volontà anche nel dibattimento, ove rendevano peraltro spontanee dichiarazioni negando la loro stessa responsabilità; su richiesta del pubblico ministero venivano acquisiti al fascicolo per il dibattimento i verbali delle dichiarazioni rese dai predetti nel corso delle indagini, già acquisiti in sede di incidente probatorio; tutti i difensori degli imputati negavano il consenso all'utilizzazione, nei confronti dei loro assistiti, dei suddetti verbali.

All'esito del dibattimento il pubblico ministero concludeva nel merito chiedendo la condanna di tutti gli imputati, ritenendo l'utilizzabilità a carico di tutti delle dichiarazioni rese in sede di indagine da Lo Gerfo e Carboni, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 6, comma quinto, legge citata e valutando comunque la sufficienza delle ulteriori risultanze dibattimentali. In subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale sia della norma transitoria citata, sia della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p.

I difensori degli imputati concludevano tutti chiedendo in via principale l'assoluzione dei loro assistiti, quelli di Lo Gerfo e Carboni, in via subordinata, chiedevano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; si opponevano comunque all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale e in caso di accoglimento della stessa, chiedevano la revoca o l'attenuazione della misura cautelare in atto nei confronti di Floris e Gioi, richiesta subordinata cui si associava pubblico ministero.

All'esito della discussione il tribunale ritiene rilevanti ai fini della decisione e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate.

In ordine alla rilevanza, deve osservarsi in primo luogo che, contrariamente all'assunto del pubblico ministero, non è applicabile al caso di specie la norma transitoria di cui al quinto comma citato.

La tesi avanzata dal pubblico ministero si basa sia sul fatto che nel corso dell'incidente probatorio il g.i.p. aveva già acquisito i verbali delle precedenti dichiarazioni rese dal Lo Gerfo e dal Carboni, sia sul tenore letterale del quinto comma dell'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267 che, nel prevedere «la citazione delle persone indicate nei commi precedenti» comprenderebbe anche quelle di cui al primo comma, che contempla appunto l'incidente probatorio.

In realtà, nonostante il suo tenore letterale, l'interpretazione sistematica della disposizione in esame conduce a ritenere che il quinto comma si riferisca esclusivamente ai casi in cui alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sia stata già disposta la lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni delle persone indicate dall'art. 513 c.p.p.

Infatti, l'*incipit* del quinto comma va letto in relazione ai precedenti commi da 2 a 4, in cui è fatto riferimento alla possibilità che le parti richiedano la citazione per un nuovo esame delle persone indicate dall'art. 513 c.p.p. le cui dichiarazioni siano state già acquisite per la loro lettura; mentre non può riferirsi anche ai casi di cui al primo comma perché la *ratio* della norma appare ispirata all'esigenza di salvaguardare l'utilizzabilità — sia pure in misura limitata — di quelle prove, quando siano state già validamente acquisite ai fini della decisione sulla base delle norme anteriormente vigenti.

Nei casi descritti dalla norma in relazione ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo ci si trova, infatti, in una fase processuale in cui si è già avverata, per effetto dell'avvenuta lettura delle dichiarazioni dei chiamanti in correttezza, la sottoposizione al giudice di elementi di prova inerenti la responsabilità di altri imputati.

Situazione che ha imposto al legislatore il transitorio contemperamento tra il principio — introdotto dalla novella — dell'esclusiva formazione in contraddittorio tra le parti (o sotto il «controllo» delle medesime, a favore delle quali è all'uopo prevista dal secondo comma la facoltà di richiedere la citazione dei dichiaranti) della prova costituita dalle dichiarazioni dei coimputati e imputati in procedimento connesso con il principio del libero convincimento del giudice: contemperamento che è stato attuato attraverso il non impedire che tali dichiarazioni, quali elementi di prova, rientrino nel novero degli elementi valutabili dal giudice, e nella contemporanea indicazione dell'ambito entro cui egli può valutarle come prova dei fatti affermati.

Il primo comma dell'art. 6 di detta legge, invece, introduce nella disciplina transitoria la facoltà del pubblico ministero di chiedere l'incidente probatorio anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio, istituto che non ha alcuna

relazione con le ipotesi di cui ai commi seguenti dello stesso articolo; nonostante l'imprecisione della parte iniziale, il quinto comma è quindi applicabile soltanto nei casi in cui sia già avvenuta l'acquisizione dibattimentale delle suddette dichiarazioni, cioè la sottoposizione di esse quali elementi di prova al giudice del dibattimento.

Esclusa l'applicabilità al caso in esame della disciplina transitoria, appare evidente la rilevanza delle questioni di legittimità prospettate, il cui accoglimento inciderebbe sia in riferimento agli imputati Floris e Gioi, sia agli stessi Lo Gerfo e Carboni, le cui dichiarazioni confessorie, pur utilizzabili rispettivamente nei confronti di chi le ha rese, non possono essere valutate ai fini del riscontro reciproco, ed essendo l'impianto accusatorio del processo fondato principalmente sulle predette dichiarazioni. Innanzitutto, sulle dichiarazioni del Carboni, che per primo confessò la sua partecipazione alla rapina chiamando in correità il carabiniere Lo Gerfo e due «desulesi», poi identificati in Gioi e Floris; anche Lo Gerfo confessò la sua partecipazione alla rapina, attribuendo a sé ed a Carboni un ruolo di «copertura», anche per la sua funzione di carabiniere e chiamando pure lui in correità i due «desulesi», che riconobbe nelle fotografie di Floris e Gioi.

Il nuovo testo dell'art. 513, comma primo, c.p.p., infatti, impedisce qualsivoglia utilizzazione dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Lo Gerfo e da Carboni — si è detto, acquisite, previa lettura, al fascicolo per il dibattimento dopo che detti imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere — quali prove dei fatti in essi affermati in relazione alla responsabilità di Floris e di Gioi, imputati dei medesimi delitti, ed anche come riscontro reciproco delle dichiarazioni dei confitenti.

Le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale da Lo Gerfo e da Carboni, contengono, per un verso, ampia confessione da parte di ciascuno delle rispettive responsabilità, per altro verso, chiamate in correità di tutti i coimputati.

E di palese evidenza è la necessità di consentire al giudicante di giungere alla decisione attraverso una valutazione unitaria delle dichiarazioni di Lo Gerfo e Carboni con quella degli altri elementi — da soli non sufficienti a costituire fondamento di un sicuro convincimento — emersi nei confronti di tutti gli imputati dall'istruzione dibattimentale finora svolta.

La decisione della Corte adita di accoglimento delle questioni prospettate inciderebbe pertanto nel presente procedimento.

Stabilita la rilevanza della sollevata questione di illegittimità costituzionale sia della norma transitoria citata, per la sua inapplicabilità anche nel caso di specie, sia della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p., deve altresì evidenziarsi la non manifesta infondatezza delle stesse per contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost.

Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che le dichiarazioni rese dall'imputato prima del dibattimento all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, allorché lo stesso imputato non si presenta volontariamente al dibattimento ovvero ivi si avvale della facoltà di non rispondere, sono sicuramente atti irripetibili, poiché la mancata presentazione dell'imputato o l'esercizio da parte sua del diritto al silenzio — atti di concreto esercizio del diritto alla difesa, «inviolabile» e quindi incondizionato ai sensi dell'art. 24 Cost. — configurano un caso di sopravvenuta non ripetibilità delle dichiarazioni pregresse che consegue all'assolutamente imprevedibile verificarsi di una condizione potestativa, situazione modificativa in ordine alla quale non può ipotizzarsi a carico del pubblico ministero alcun onere di diligenza quanto alla prevedibilità e all'evitabilità, tanto più perché successiva ad atteggiamenti processuali di segno contrario.

Ciò è stato chiarito proprio in occasione di un intervento della Corte costituzionale sul secondo comma dell'art. 513 c.p.p. nella formulazione previgente, allorché la Consulta, con la sentenza n. 254/1992, dichiarando l'illegittimità costituzionale di detto comma, rilevò l'irrazionalità del trattamento differenziato riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato in procedimento connesso che si rifiutasse di rendere l'esame dibattimentale non solo in relazione alla disposizione del primo comma dell'allora vigente art. 513 c.p.p. ma, soprattutto, riguardo alla diversa regola generale dettata dal nostro codice in ordine alla necessaria sottoposizione al giudice, ai fini della decisione, di ogni atto che sia *ab origine* irripetibile o tale sia divenuto per causa sopravvenuta ed imprevedibile.

E d'altro canto la conseguenza introdotta dalla novella al verificarsi di tale condizione, cioè l'attribuzione agli interessati della facoltà di sottrarre alla conoscenza del giudice elementi di prova legalmente emersi nel corso delle indagini, determina un'evidente violazione dei principi cardine sui quali è fondata la nozione di processo e la stessa funzione giurisdizionale.

Innanzitutto, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, teso a realizzare nell'ambito del principio di legalità affermato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione la concreta uguaglianza dei cittadini di fronte

alla legge penale, il quale ha come necessario postulato il principio di tendenziale completezza delle indagini, in quanto esse sono rivolte a quell'accertamento della verità che è fine, secondo la stessa Corte, primario ed ineludibile del processo penale.

Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale in quanto rivolta all'accertamento della verità trova logico complemento nel principio di difesa, proprio perché l'affermazione di quella verità da parte del giudice, alla quale il processo è diretto, è garantita soltanto attraverso il pieno dispiegamento della difesa nell'ambito di esso.

Tra i vari metodi attraverso i quali la prova può formarsi per essere sottoposta alla valutazione del giudice affinché questi pervenga attraverso l'accertamento della verità alla sua affermazione, il legislatore del 1988 ha quindi privilegiato, con riferimento alla fase dibattimentale, quello dell'oralità, che della difesa consente senz'altro il massimo dispiegamento, ma soltanto in quanto questo metodo di conoscenza dei fatti è ritenuto il più idoneo al loro pieno accertamento.

Tuttavia tale metodo — riservato, come si è detto, al dibattimento, benché esso non costituisca se non una delle eventualità, e nemmeno la favorita, di conclusione del processo — anche nel dibattimento rappresenta il modo precipuo, ma non esclusivo di formazione della prova, essendosi già in diverse occasioni progressivamente ritenuto dalla Corte (sentenze nn. 255/1992, 88/1991, 255/1992, 111/1993) che, sulla base del principio di non dispersione delle prove (sentenza n. 255/1992), venga accordato rilievo ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento, individuando la ragione di tale rilievo nella necessità di non permettere il frapporsi di ostacoli irragionevoli al processo di accertamento del fatto storico necessario a pervenire ad una giusta decisione.

Proprio nel principio del libero convincimento del giudice, sul quale soltanto può essere fondata la giusta decisione che rappresenta il fine del processo e dei cui presupposti il giudice è tenuto a dare conto nella motivazione, trovano ragione le diverse ipotesi di deroga al principio dell'oralità presenti nel nostro sistema processuale, così come l'impossibilità (sentenza n. 111/1993) delle parti di vincolare — sulla base di un inesistente principio dispositivo in materia — la conoscenza del giudice riguardo alle prove ed il correlativo potere — assegnatogli dall'art. 507 c.p.p. in armonia con l'obiettivo di rimuovere le disuguaglianze di fatto di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione di intervenire per supplire alle carenze probatorie di una delle parti onde evitare assoluzioni o condanne immeritate (sentenza n. 241/1992).

In sostanza, come più volte affermato dalla Corte i principi dell'oralità e del contraddittorio, pur costituendo la base del nuovo processo, ammettono deroghe costituzionalmente legittime ispirate alla necessità di contemperare i predetti principi con l'esigenza di evitare la perdita ai fini della decisione di quanto formatosi prima del dibattimento e che sia in tale sede irripetibile.

È evidente pertanto l'incongruità rispetto ai principi costituzionali, della disciplina denunciata, allorché fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall'esercizio della facoltà di non sottoporsi all'esame da parte di imputati che in sede di indagine abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri, e che alla mancanza del contraddittorio, nell'ipotesi in cui costoro non si presentino al dibattimento o rifiutino di sottoporsi all'esame incrociato, fa conseguire l'impossibilità per il giudice di conoscere le dichiarazioni eteroaccusatorie da essi precedentemente — e validamente — rese, dalle quali frequentemente tra l'altro hanno tratto origine ulteriori atti e provvedimenti (ad esempio, perquisizioni, sequestri, applicazione di misure cautelari, dei cui verbali invece è prevista la necessaria conoscenza del giudice).

Tanto più se si considera — attesa la mancata previsione di un obbligo di motivare il loro mutato atteggiamento processuale — l'anomalia rappresentata dall'ulteriore impossibilità che il giudice valuti le ragioni dell'irripetibilità dell'atto, particolarmente irragionevole soprattutto per l'impossibilità di accertare in seguito a questo immotivato mutamento di scelta processuale le ragioni che lo hanno determinato, posto che esso potrebbe aver trovato origine anche in attività delittuosa posta in essere da altri o comunque estranea all'esercizio del diritto di difesa (cosa che, tra l'altro, potrebbe essersi verificata nel procedimento in corso, in cui è stata acquisita tra le dichiarazioni dell'imputato Carboni una sua denuncia di patite minacce).

In proposito, occorre mettere in rilievo che, pur trattandosi di situazioni diverse dettate per l'esame del testimone nei cui confronti vengano mosse contestazioni, sembra irragionevole non dare alcuna rilevanza alle sopravvenute ragioni di irripetibilità dell'atto quando tali ragioni — se riguardano attività dirette a far dichiarare il falso o a non deporre o comunque situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame — comportano, ai sensi del quinto comma dell'art. 500 c.p.p., l'assunzione del valore di prova piena delle dichiarazioni oggetto di contestazione.

I dubbi di costituzionalità del nuovo art. 513 c.p.p. emergono tanto più se si considera che in un'ipotesi invece del tutto analoga altri atti, analogamente irripetibili come quelli scaturenti dall'esercizio della facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, alla sola condizione che le dichiarazioni precedentemente rese siano state validamente assunte, possono essere acquisite e utilizzate come prova.

In questo caso infatti la Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione di costituzionalità mossa in riferimento all'art. 512 c.p.p. nel caso di prossimo congiunto che, ritualmente avvertito della facoltà di astensione, aveva reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari e si era avvalso della citata facoltà soltanto in sede dibattimentale, ricorreva ad una pronuncia interpretativa che concludeva nel senso che la testimonianza così acquisita è legittimamente e soprattutto stabilmente acquisita... ed è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione (sentenza n. 179/1994).

Secondo la Corte costituzionale, quindi, in casi consimili pur in presenza dell'esercizio di un diritto, si determina un'oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo, che viene acquisito mediante lettura e quindi fuori del contraddittorio dibattimentale.

Ciò significa che il principio del contraddittorio, di rango costituzionale e richiamato dall'art. 6, lett. d), della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, nel contemperamento con altri principi costituzionali è stato già ritenuto dalla Corte suscettibile di ragionevoli e giustificate eccezioni.

In definitiva, il tribunale si è trovato di fronte ad una situazione in cui l'assunzione della prova è stata inibita da una scelta processualmente imprevedibile dei dichiaranti senza possibilità di qualsivoglia utilizzazione delle precedenti dichiarazioni *erga alios*.

Cio, per le ragioni anzidette, lede il principio di uguaglianza sotto il profilo che vi è una disparità di trattamento con situazioni consimili in cui non è accordato alcun rilievo all'eventuale dissenso delle persone raggiunte da dichiarazioni accusatorie, essendo consentita l'utilizzazione di atti dichiarativi formati prima del dibattimento e poi divenuti irripetibili.

Senza considerare che tale scelta non può ritenersi giustificata dall'esercizio del diritto di difesa, certamente di preminente valore costituzionale, data la piena utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni proprio contro chi le aveva rese e si sia poi avvalso della facoltà di non rispondere.

In questo caso, tra l'altro, viene attribuito alla parte privata un potere dispositivo alla prova e un potere di paralizzare le opposte deduzioni a fronte del dovere del pubblico ministero di fornire al giudice l'intero materiale probatorio acquisito al fine di attuare la finzione del processo che è quella di pervenire ad una giusta decisione.

Funzione che verrebbe frustrata subordinando ad insondabili scelte strategiche del dichiarante la stessa conoscenza delle prove da parte del giudice, con violazione del principio della sottoposizione dello stesso alla sola legge.

Ulteriore aberrante conseguenza della disciplina del nuovo art. 513 c.p.p. è costituita dalla possibilità che il dichiarante si sottragga all'esame dibattimentale delle parti in un procedimento, con ciò rendendo sconosciuti o inutilizzabili *erga alios* davanti a quel giudice le proprie precedenti dichiarazioni, e che invece in un diverso procedimento a carico di altre persone risponda all'esame consentendo l'ingresso nel dibattimento delle stesse precedenti dichiarazioni, assegnando loro quindi valore di prova per il giudice di quel procedimento (l'ipotesi non è affatto astratta, se si tiene presenti i casi non infrequenti di procedimenti che, originariamente uniti, per diverse ragioni approdano separatamente in sede dibattimentale): con evidente gravissima violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 101, secondo comma, Cost.

Sotto altro profilo, la nuova disciplina contrasta altresì con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale perché sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini il pubblico ministero, effettuati i necessari riscontri, può chiedere provvedimenti limitativi della libertà personale e ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, il cui esercizio può essere sostanzialmente vanificato nel caso in cui in dibattimento quello stesso dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere.

L'irragionevolezza della nuova disciplina è ancora più evidente nei casi, come quello in esame, in cui all'entrata in vigore della nuova legge le indagini erano ormai chiuse, ed era stata già esercitata l'azione penale con il rinvio a giudizio degli attuali imputati, proprio, in prevalenza, sulla base di dichiarazioni che non possono essere utilizzate nel dibattimento contro altri. In questi casi, infatti, assume carattere di maggiore gravità e irragionevolezza la sottrazione alla conoscenza del giudice di un materiale probatorio non più surrogabile non avendo più il pubblico ministero la disponibilità delle indagini e non potendo che subire la scelta processuale degli interessati.

Sotto questo profilo, la mancata estensione della disciplina transitoria ai casi in cui il pubblico ministero abbia già esercitato l'azione penale appare lesiva del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

In definitiva la scelta del legislatore, pur ispirata dalla giusta esigenza di garantire che il diritto di difesa degli accusati si attui nel contraddittorio orale ha comportato la lesione di altri principi pure di rilievo costituzionale senza alcun ragionevole tentativo di contemperamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost., dell'art. 513, primo comma, come sostituito dall'art. 1 legge 7 agosto 1997 n. 267 nella parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati esclude l'utilizzabilità nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso della facoltà di non rispondere, nonché dell'art. 6 legge citata nella parte in cui non consente l'applicazione della disciplina transitoria di cui al quinto comma dello stesso articolo, ai procedimenti in cui sia stato già disposto il giudizio.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Sospende il processo in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Cagliari, addì 22 dicembre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0253

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Perichetti, 9/A
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mezzini, 28
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 108-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 6
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 160.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 8 *

L. 13.500